

e/o non stipulare il contratto senza incorrere in responsabilità e/o azioni di richiesta danni, indennità o compensi di qualsiasi tipo, nemmeno ai sensi degli artt. 1337 e 1338 c.c.

Nel rispetto della normativa di cui all'art. 26 comma 3 e 3 bis L. 488/99, così modificato dalla L. 191/2004, l'Amministrazione si riserva, altresì, la facoltà di non aggiudicare e/o stipulare il contratto qualora la Consip S.p.A. attivi nelle more dell'espletamento della presente procedura una convenzione relativa alle prestazioni in oggetto e la Stazione Appaltante valuti la convenienza tecnico-economica ad aderire alla convenzione stessa.

Non ammesse offerte parziali, indeterminate, plurime, condizionate, in aumento.

Controversie ai sensi dell'art. 18 del C.S.A.;

In data 20.03.2006 il presente bando integrale di gara è stato trasmesso alla G.U.C.E., trasmesso alla G.U.R.I., pubblicato sul B.U.R.P. n. 12 del 23.03.2006 ed affisso all'Albo Pretorio dei Comuni di Torino, Alessandria, Grugliasco, Asti, Biella, Savigliano, Novara, Premosello, Borgosesia, pubblicato sul sito www.regione.piemonte.it.

Responsabile del procedimento: D.ssa Maria Grazia Ferreri.

VI.4) Procedure di ricorso

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. Piemonte, C.so Stati Uniti n. 45, Torino, codice postale 10129, Italia.

VI.4.2) Presentazione ricorso, termini: 60 giorni al T.A.R. Piemonte; 120 giorni al Presidente della Repubblica Italiana (L. 1034/71 così come modificata dalla L. 205/2000).

VI.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione del ricorso: dott.ssa Chiara Candiollo, tel. 011432.3927, chiara.candiollo@regione.piemonte.it, fax 011432.3612.

VI.5) Data spedizione del presente avviso: 20.03.2006.

Il Direttore regionale Patrimonio e Tecnico
Maria Grazia Ferreri

Servizi Idrici Novaresi S.p.A. - Novara

Esito gara per la realizzazione del nuovo collettore fognario intercomunale di collegamento tra la zona industriale di San Pietro Mosezzo, Casalgiate, Zona Orione e il depuratore di Via Generali in Novara

Il Presidente

rende noto

1. che in data 20/01/2006 è stata esperita, con il criterio dell'offerta più vantaggiosa, tenuto conto delle modalità previste nel bando di gara e nel disciplinare di gara, la seduta pubblica per l'aggiudicazione della realizzazione del nuovo collettore fognario intercomunale di collegamento tra la zona industriale di San Pietro Mosezzo, Casalgiate, Zona Orione e il depuratore di Via Generali in Novara per l'importo complessivo di Euro 1.048.378,65;

2. che alla gara hanno partecipato n. 8 concorrenti;

3. che è risultata aggiudicataria l'Impresa Artifoni s.r.l. con sede in Albano Sant'Alessandro (BG), Via Quagliodromo n. 3 - con una offerta economica pari a Euro 1.044.826,26 comprensiva degli oneri per la sicurezza e le spese per la progettazione esecutiva.

Il Presidente

Luigi Ritegni

ANNUNCI LEGALI

STATUTI ENTI LOCALI

Comune di Carignano (Torino)

Statuto comunale

TITOLO I

PRINCIPI FONDAMENTALI

Articolo 1

Autonomia Comunale

1. Il Comune di Carignano è ente autonomo nell'ambito dei principi fissati dalla Costituzione, dalle leggi generali della Repubblica e dalle norme del presente statuto.

2. Il Comune ha autonomia statutaria, normativa, organizzativa e amministrativa, nonché autonomia impositiva e finanziaria nell'ambito dello statuto, dei propri regolamenti e delle leggi di coordinamento della finanza pubblica.

Articolo 2

Titolo di Città, Stemma, Gonfalone

1. Il Comune si fregia del titolo di "Città" concesso con decreto in data 16 giugno 1683 del Duca di Savoia Vittorio Amedeo II.

2. Il Comune ha, come suo segno distintivo, lo Stemma riconosciuto in data 5 dicembre 1930 con provvedimento del Capo del Governo - Primo Ministro Segretario di Stato ed iscritto nel Libro Araldico degli Enti morali.

3. Il Comune fa uso, nelle cerimonie ufficiali ed in quelle funebri, del Gonfalone riconosciuto con provvedimento in data 20 dicembre 1932 del Re d'Italia Vittorio Emanuele III. Nell'uso del gonfalone si osservano le norme del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 giugno 1986.

4. Il Comune di Carignano, con deliberazione della Giunta Comunale può consentire a soggetti terzi rispetto all'Ente la riproduzione del proprio stemma, nonché l'uso del Gonfalone comunale.

Articolo 3

Territorio

1. Il Comune di Carignano comprende la parte del suolo nazionale delimitato con il piano topografico, di cui all'articolo 9 della legge 24 dicembre 1954, numero 1228, approvato dall'Istituto Centrale di Statistica.

2. Le modificazioni alla circoscrizione territoriale sono apportate con legge regionale ai sensi dell'articolo 133 Costituzione, previa audizione della popolazione del Comune.

3. La sede del Comune è fissata con apposita deliberazione. Presso di essa si riuniscono il Consiglio Comunale, la Giunta Comunale, le Commissioni comunali, salvo esigenze particolari o specifiche disposizioni regolamentari, che richiedano o consentano riunioni in altra sede.

Articolo 4

Funzioni del Comune

1. Il Comune rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo, operando per il superamento degli squilibri economici, sociali, civili, culturali e per la effettiva attuazione dei principi di eguaglianza e di pari dignità sociale tra le persone. Considera come valori inalienabili:

- la libertà e l'autodeterminazione a salvaguardia dei diritti inviolabili dell'uomo e dei popoli,
- l'autonomia ed il federalismo, quali principi ispiratori del rapporto tra tutte le comunità istituzionali,

- l'uguaglianza fra tutti gli uomini senza distinzioni di razza, religione, sesso, lingua, opinione politica o condizione sociale, nel rispetto delle differenze e delle culture,

- la partecipazione, quale possibilità per il cittadino di incidere sull'attività amministrativa e sull'evoluzione della comunità,

- la cultura, quale strumento di elevazione del singolo e della comunità, nonché elemento che favorisce la conoscenza e la fratellanza tra i popoli.

2. Obiettivi preminenti del Comune sono: lo sviluppo economico e sociale finalizzato all'affermazione dei valori umani ed al soddisfacimento dei bisogni collettivi, e la promozione delle condizioni per rendere effettivi i diritti di tutti i cittadini.

3. Il Comune è titolare di funzioni proprie; esercita, altresì, secondo le leggi statali e regionali, le funzioni attribuite o delegate dallo Stato e dalla Regione; concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e programmi dello Stato e della Regione e provvede, per quanto di propria competenza, alla loro specificazione ed attuazione.

4. Il Comune, nel realizzare le proprie funzioni:

- ispira la propria azione al principio di solidarietà;
- assume il metodo della programmazione; ricercando altresì il raccordo fra i propri strumenti di programmazione e quelli degli altri Comuni, della Provincia, della Regione, dello Stato e della convenzione europea relativa alla Carta europea dell'autonomia locale, firmata a Strasburgo il 15 ottobre 1985;

- persegue criteri di economicità di gestione, di efficienza ed efficacia della propria azione;

- stabilisce obiettivi di trasparenza e semplificazione per l'attività dell'Amministrazione comunale;

- promuove rapporti di collaborazione e scambio con altre comunità locali, anche di altre nazioni, nei limiti e nel rispetto degli accordi internazionali. Tali rapporti possono esprimersi anche attraverso la forma di gemellaggio;

- ispira la propria attività alla tutela dei valori storici, delle tradizioni locali e della cultura piemontese.

5. Il Comune svolge le sue funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonomia iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali.

Art. 5

Pari opportunità

1. Il Comune, al fine di garantire pari opportunità tra uomini e donne:

- a) assicura un'adeguata rappresentanza alle donne quali componenti le commissioni consultive interne e quelle di concorso, fermo restando il principio di cui all'art. 36, comma 3, lett. c), del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. L'eventuale, oggettiva impossibilità di realizzare tale rappresentanza deve essere adeguatamente motivata;

- b) adotta propri atti regolamentari per assicurare pari dignità di uomini e donne sul lavoro, conformemente alle direttive impartite dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica;

- c) garantisce la partecipazione delle proprie dipendenti ai corsi di formazione e di aggiornamento professionali in rapporto proporzionale alla loro presenza nei ruoli organici;

d) adotta tutte le misure per attuare le direttive della Comunità europea in materia di pari opportunità, sulla base di quanto disposto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica.

2. Per la presenza di entrambi i sessi nella Giunta comunale, trova applicazione il successivo articolo 23, comma 1, concernente la nomina di detto organo.

Art. 6

Assistenza ed integrazione sociale

Il Comune collabora con altri Comuni e l'Azienda sanitaria locale, per dare attuazione agli interventi sociali e sanitari previsti dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104, nel quadro della normativa regionale, dando priorità agli interventi di riqualificazione, di riordinamento e di potenziamento dei servizi esistenti, al fine dell'integrazione sociale delle persone disabili, nonché della tutela e dello sviluppo dei loro diritti.

Art. 7

Consiglio comunale dei ragazzi

1. Il Comune allo scopo di favorire la partecipazione dei ragazzi alla vita collettiva può promuovere l'elezione del consiglio comunale dei ragazzi.

2. Il Consiglio comunale dei ragazzi ha il compito di deliberare in via consultiva nelle seguenti materie: politica ambientale ed urbanistica, sport, tempo libero, giochi, rapporti con l'associazionismo, cultura e spettacolo, pubblica istruzione, assistenza ai giovani e agli anziani, rapporti con l'Unicef.

3. Le modalità di elezione e il funzionamento del Consiglio comunale dei ragazzi potranno essere stabilite con apposito regolamento.

TITOLO II

ORGANI ISTITUZIONALI DEL COMUNE

(Consiglio - Giunta - Sindaco)

CAPO I

CONSIGLIO COMUNALE

Art. 8

Elezione e competenze - Consigliere anziano - Rappresentanti

1. L'elezione, la durata in carica e le competenze del Consiglio Comunale, sono regolati dalla legge.

2. Il consigliere anziano è colui che ha ottenuto la maggiore cifra individuale di voti ai sensi del primo periodo dell'art. 71, IX comma, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, con esclusione del sindaco neo-eletto, nonché dei candidati alla carica di Sindaco, proclamati consiglieri ai sensi dell'ultimo periodo della medesima norma.

3. Quando il Consiglio è chiamato dalla legge, dall'atto costitutivo dell'ente o da convenzione, a nominare tre o più rappresentanti presso il singolo ente, un terzo di essi è riservato alle minoranze.

4. Alla nomina dei rappresentanti consiliari, quando è prevista la presenza della minoranza si procede con due distinte votazioni alle quali prendono parte: per la prima i soli Consiglieri di maggioranza, per la seconda i soli Consiglieri di minoranza.

Art. 9

Consiglieri comunali Programma di governo

1. Le cause di ineleggibilità, di incompatibilità e di decadenza, le indennità, il rimborso di spese e l'assistenza in sede processuale dei consiglieri comunali, sono regolati dalla legge.

2. I Consiglieri comunali rappresentano l'intero Comune senza vincolo di mandato.

3. Il Consiglio provvede nella prima seduta alla convalida dei consiglieri eletti, compreso il Sindaco, e giudica delle cause di ineleggibilità ed incompatibilità, ai sensi e per gli effetti dell'art. 41 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

4. Nella stessa seduta il Sindaco comunica al Consiglio la composizione della Giunta, tra cui il vice sindaco, dallo stesso nominata.

5. Il Consiglio definisce annualmente le linee programmatiche con l'approvazione della relazione previsionale e programmatica, del bilancio preventivo e del bilancio pluriennale che, nell'atto deliberativo, dovranno essere espressamente dichiarati coerenti con le predette linee, adeguatamente motivando gli eventuali scostamenti.

6. La verifica da parte del Consiglio dell'attuazione del programma avviene nel mese di settembre di ogni anno, contestualmente all'accertamento del permanere degli equilibri generali di bilancio previsto dall'art. 36, comma 2, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Art. 10

Funzionamento - Gruppi consiliari - Decadenza dei Consiglieri

1. Il funzionamento del Consiglio Comunale, il quale opera attraverso deliberazioni, è disciplinato da apposito regolamento, approvato a maggioranza assoluta dei componenti in conformità ai principi ed alle finalità seguenti:

a) gli avvisi di convocazione dovranno essere recapitati ai Consiglieri, nel domicilio dichiarato, rispetto al giorno di convocazione e senza computare il giorno di consegna, almeno:

- cinque giorni non festivi prima per le convocazioni in seduta ordinaria,
- tre giorni non festivi prima per le convocazioni in seduta straordinaria,
- un giorno non festivo prima per le sedute straordinarie dichiarate urgenti;

b) nessun argomento può essere posto in discussione se di esso non sia stata assicurata una preventiva informazione ai gruppi consiliari e ai singoli consiglieri. A tal fine, la documentazione relativa alle proposte iscritte all'ordine del giorno dovrà essere disponibile presso la segreteria comunale, a partire dal giorno di spedizione delle convocazioni;

c) riservare al Sindaco il potere di convocazione e di direzione dei lavori;

d) fissare il tempo riservato, per ogni seduta, alla trattazione delle interrogazioni, interpellanze e mozioni, assegnando tempi uguali alla maggioranza e alle opposizioni per le repliche e per le dichiarazioni di voto;

e) indicare se le interrogazioni, interpellanze e mozioni debbono essere trattate in apertura o chiusura della seduta;

f) disciplinare la fornitura dei servizi, delle attrezzature, degli uffici e delle risorse finanziarie assegnate al Consiglio.

g) individuare i gruppi consiliari ed i casi in cui essi vengano meno o possano essere costituiti, con il limite derivante dalla necessità che il loro numero, in rapporto al numero di consiglieri assegnati al Comune, non pregiudichi l'esistenza di un gruppo di maggioranza, costituito da almeno il cinquanta per cento più uno di essi, compreso il Sindaco.

2. Il Consiglio nomina, per l'intera durata in carica del Consiglio medesimo, una Commissione consiliare per il Regolamento di funzionamento dell'Assemblea, su designazione dei gruppi in relazione alla loro composizione numerica e in modo da garantire la presenza in essa,

con diritto a voto, di almeno un rappresentante per ogni gruppo. La Commissione esamina preventivamente tutte le proposte sulle norme da inserire nel Regolamento, le coordina in uno schema redatto in articoli e lo sottopone, con proprio parere, all'approvazione del Consiglio. Essa, oltre al compito della formazione del Regolamento in caso di mancanza di quest'ultimo, ha anche quello di curarne l'aggiornamento, esaminando le proposte dei consiglieri e della Giunta in ordine alle modificazioni ed alle aggiunte da apportarvi e sottoponendolo, con il proprio parere, al voto del Consiglio.

3. In mancanza del regolamento di cui al precedente comma 2, nonché in casi di contestazione, si intendono costituiti tanti gruppi quante sono le liste rappresentate in Consiglio e capogruppo di ciascuna lista:

a) per il gruppo di maggioranza: il candidato consigliere, non appartenente alla Giunta che ha riportato il maggior numero di voti;

b) per i gruppi di minoranza: i candidati alla carica di sindaco delle rispettive liste. Ogni capogruppo può rinunciare alla carica in qualsiasi momento, esercitandola sino a quando verrà designato il successore dal gruppo di sua appartenenza.

4. Il consigliere è tenuto a giustificare l'assenza dalla seduta entro dieci giorni dalla stessa: di tale giustificazione il sindaco darà notizia in successiva seduta consiliare.

5. La mancata partecipazione a tre sedute consecutive ovvero a cinque sedute nell'anno solare, senza giustificato motivo, dà luogo all'avvio del procedimento per la dichiarazione della decadenza del consigliere con contestuale avviso all'interessato che può far pervenire le sue osservazioni entro 15 giorni dalla notifica dell'avviso.

6. Trascorso tale termine la proposta di decadenza è sottoposta al Consiglio. Copia della delibera è notificata all'interessato entro 10 giorni.

7. Ciascun Consigliere Comunale non può essere chiamato a rispondere, nell'esercizio delle sue funzioni, delle opinioni espresse in sede politica.

8. Fermo restando l'impiego della lingua italiana nella verbalizzazione delle sedute consiliari e nella redazione dei relativi atti, i Consiglieri Comunali hanno facoltà di esprimersi in lingua piemontese durante tali sedute, qualora lo ritengano necessario e previa espressa autorizzazione del Presidente.

Art. 11

Sessioni del Consiglio

1. Il Consiglio si riunisce in sessioni ordinarie e in sessioni straordinarie.

2. Le sessioni ordinarie si svolgono:

a) per l'approvazione del rendiconto della gestione dell'esercizio precedente;

b) per la verifica degli equilibri di bilancio di cui all'art. 193 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

c) per l'approvazione del bilancio preventivo annuale, del bilancio pluriennale e della relazione previsionale e programmatica.

3. Le sessioni straordinarie potranno avere luogo in qualsiasi periodo.

Art. 12

Esercizio della potestà regolamentare

1. Il Consiglio e la Giunta comunale, nell'esercizio della rispettiva potestà regolamentare, adottano regolamenti nelle materie ad essi demandate dalla legge, nel rispetto dei principi fissati da essa e dal presente statuto.

2. I regolamenti, divenuta esecutiva la deliberazione di approvazione, sono depositati nella segreteria comunale alla libera visione del pubblico per quindici giorni

consecutivi con la contemporanea affissione, all'albo pretorio comunale e negli altri luoghi consueti, di apposito manifesto recante l'avviso del deposito.

3. I regolamenti entrano in vigore il primo giorno del mese successivo alla scadenza del deposito di cui al precedente comma 2.

Art. 13

Commissioni consiliari permanenti

1. Il Consiglio può istituire, nel suo seno, commissioni consultive permanenti composte con criterio proporzionale, assicurando la presenza, in esse, con diritto di voto, di almeno un rappresentante per ogni gruppo.

2. La composizione ed il funzionamento delle dette commissioni sono stabilite con apposito regolamento.

Art. 14

Costituzione di commissioni speciali

1. Il Consiglio comunale, in qualsiasi momento, può costituire commissioni speciali, per esperire indagini conoscitive ed inchieste.

2. Per la costituzione delle commissioni speciali, la cui presidenza è riservata alle opposizioni, trovano applicazione, in quanto compatibili, le norme dell'articolo precedente.

3. Con l'atto costitutivo saranno disciplinati i limiti e le procedure d'indagine.

4. La costituzione delle commissioni speciali può essere richiesta da un quinto dei consiglieri in carica. La proposta dovrà riportare il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri assegnati.

5. La commissione di indagine può esaminare tutti gli atti del Comune e ha facoltà di ascoltare il Sindaco, gli Assessori, i Consiglieri, i dipendenti nonché i soggetti esterni comunque coinvolti nelle questioni esaminate.

6. La commissione speciale, insediata dal Sindaco, provvede alla nomina, al suo interno, del presidente. Per la sua nomina voteranno i soli rappresentanti dell'opposizione.

7. Il Sindaco o l'assessore dallo stesso delegato risponde, entro 30 giorni, alle interrogazioni e ad ogni altra istanza di sindacato ispettivo presentata dai consiglieri. Le modalità di presentazione di tali atti sono disciplinate dal regolamento consiliare.

Art. 15

Indirizzi per le nomine e le designazioni

1. Il Consiglio comunale viene convocato entro i trenta giorni successivi a quello di insediamento per definire e approvare gli indirizzi per la nomina, la designazione e la revoca da parte del Sindaco, dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende e istituzioni. Il Sindaco darà corso alle nomine e alle designazioni entro i quindici giorni successivi alla deliberazione consiliare.

2. Per la nomina e la designazione sarà promossa la presenza di ambo i sessi.

3. Fatto salvo il caso in cui la decadenza sia espressamente esclusa dallo Statuto dell'Ente presso il quale i soggetti nominati o designati dal Sindaco prestano la loro attività, i medesimi decadono con il decadere di quest'ultimo, restando in carica per lo svolgimento delle loro funzioni presso enti, aziende ed istituzioni ove risultano nominati o designati, sino alla loro sostituzione da parte del nuovo Sindaco.

4. I soggetti di cui al primo comma, possono essere invitati dal Consiglio Comunale o dal Sindaco a illustrare, in seduta consiliare, l'attività svolta presso gli Enti, le Aziende e le Istituzioni nei quali rappresentano il Comune di Carignano.

CAPO II SINDACO

Art. 16

Elezione e competenze

1. Il Sindaco è eletto direttamente dai cittadini secondo le modalità stabilite nella legge, la quale disciplina altresì i casi di ineleggibilità, incompatibilità, lo stato giuridico e le cause di cessazione della carica.

2. Il Sindaco è l'organo responsabile dell'Amministrazione e rappresenta il Comune, anche in giudizio.

3. Il Sindaco esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi e sovrintende all'espletamento delle funzioni statali o regionali attribuite al Comune.

4. Al Sindaco, oltre alle competenze di legge, sono assegnate dal presente statuto e dai regolamenti attribuzioni quale organo di amministrazione, di vigilanza e poteri di organizzazione delle competenze connesse all'ufficio. Egli ha inoltre competenza e poteri di indirizzo, di vigilanza e controllo sull'attività degli assessori e delle strutture gestionali ed esecutive.

Art. 17

Attribuzioni di amministrazione

1. Il Sindaco ha la rappresentanza generale - anche in giudizio - dell'Ente, è Ufficiale di Governo ed organo responsabile delle funzioni di indirizzo e controllo dell'Amministrazione del Comune.

2. In particolare il Sindaco:

a) dirige e coordina l'attività politica e amministrativa del Comune nonché l'attività della Giunta e dei singoli assessori, impartendo direttive a questi ultimi, al Segretario comunale, al Direttore, se nominato, ed ai responsabili degli uffici in ordine agli indirizzi amministrativi e gestionali, nonché sull'esecuzione degli atti;

b) promuove e assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge, sentito il Consiglio comunale;

c) convoca i comizi per i referendum previsti dall'art.8 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

d) adotta, oltre ai provvedimenti contingibili ed urgenti quale Ufficiale di Governo, le ordinanze previste dalla legge;

e) nomina il Segretario comunale, scegliendolo nell'apposito albo;

f) conferisce e revoca al Segretario comunale, se lo ritiene opportuno e previa deliberazione della Giunta comunale, le funzioni di Direttore generale nel caso in cui non sia stipulata la convenzione con altri comuni per la nomina del direttore;

g) nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna, in base a esigenze effettive e verificabili.

3. Il Sindaco può delegare le sue funzioni o parte di esse a singoli assessori, nonché delegare a singoli consiglieri, l'esercizio delle funzioni indicate nell'art. 54, c. 1 del D.Lgs. 267/00, nelle località del Comune istituite come "frazioni".

Art. 18

Attribuzioni di vigilanza

1. Il Sindaco nell'esercizio delle sue funzioni di vigilanza acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e servizi le informazioni e gli atti, anche riservati, e può disporre l'acquisizione di atti, documenti e informazioni presso le aziende speciali, le istituzioni e le società per azioni, appartenenti all'ente, tramite i rappresentanti legali delle stesse, informandone il Consiglio comunale.

2. Egli compie gli atti conservativi dei diritti del Comune e promuove, direttamente o avvalendosi del Segretario comunale o del Direttore, se nominato, le indagini

e le verifiche amministrative sull'intera attività del Comune.

3. Il Sindaco promuove e assume iniziative atte ad assicurare che uffici, servizi, aziende speciali, istituzioni e società appartenenti al Comune, svolgano le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal Consiglio e in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla Giunta.

4. Egli sovrintende alle verifiche di risultato connesse al funzionamento dei servizi comunali.

Art. 19

Attribuzioni di organizzazione

1. Il Sindaco, nell'esercizio delle sue funzioni di organizzazione:

a) stabilisce gli argomenti all'ordine del giorno delle sedute del Consiglio comunale, ne dispone la convocazione e lo presiede. Provvede alla convocazione quando la richiesta è formulata da un quinto dei consiglieri, entro venti giorni non festivi da quando essa è stata accettata al protocollo comunale.

b) esercita i poteri di polizia nelle adunanze consiliari e negli organismi pubblici di partecipazione popolare dal Sindaco presieduti, nei limiti previsti dalle leggi;

c) propone argomenti da trattare in Giunta, ne dispone la convocazione e la presiede;

d) riceve le interrogazioni e le mozioni da sottoporre al Consiglio in quanto di competenza consiliare.

Art. 20

Dimissioni del Sindaco

1. Le dimissioni scritte del Sindaco sono presentate al Consiglio e fatte pervenire all'ufficio protocollo generale del Comune.

2. Le dimissioni, una volta trascorso il termine di venti giorni dalla loro presentazione al Consiglio, diventano efficaci ed irrevocabili. In tal caso si procede allo scioglimento del Consiglio, con contestuale nomina di un commissario.

Art. 21

Vice Sindaco

1. Il vice sindaco è nominato dal Sindaco e sostituisce quest'ultimo in tutte le sue funzioni, quando sospeso dall'esercizio delle funzioni, ai sensi dell'art. 15, comma 4-bis, della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni, oppure assente o impedito.

2. In caso di assenza o impedimento del vice sindaco, alla sostituzione del Sindaco provvede l'assessore più anziano di età.

3. Nel caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, le funzioni dello stesso sono svolte dal vice sindaco sino alla elezione del nuovo Sindaco.

Art. 22

Delegati del Sindaco

1. Il Sindaco ha facoltà di assegnare, con suo provvedimento, ad ogni Assessore, funzioni ordinate organicamente per gruppi di materie e con delega a firmare gli atti relativi.

2. Nel rilascio delle deleghe di cui al precedente comma, il Sindaco uniformerà i suoi provvedimenti al principio per cui spettano agli assessori i poteri di indirizzo e di controllo.

3. Il Sindaco può modificare l'attribuzione dei compiti e delle funzioni di ogni assessore ogni qualvolta, per motivi di coordinamento e funzionalità, lo ritenga opportuno.

4. Le deleghe e le eventuali modificazioni di cui ai precedenti commi devono essere fatte per iscritto e comunicate al Consiglio.

5. Il Sindaco, per particolari esigenze organizzative, può avvalersi di consiglieri, compresi quelli della minoranza, senza che questi abbiano comunque il potere di impegnare il Comune verso terzi, al di fuori del caso previsto dall'art. 17, c. III.

CAPO III

GIUNTA

Art. 23

Nomina, composizione e presidenza

1. La Giunta è composta dal Sindaco, che la presiede e la nomina, promovendo la presenza di ambo i sessi, e da un numero massimo di sei Assessori, compreso il Vice Sindaco.

2. Possono essere nominati assessori anche cittadini non facenti parte del Consiglio, in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità alla carica di consigliere comunale, in numero non superiore a due. Gli assessori non consiglieri partecipano alle sedute del Consiglio comunale senza diritto di voto.

3. I componenti la Giunta comunale ai quali sono assegnate le funzioni di cui all'art. 22, I comma, in materia di urbanistica, di edilizia e di lavori pubblici, devono astenersi dall'esercitare attività professionale in materia di edilizia privata e pubblica nel territorio comunale.

4. I soggetti chiamati alla carica di vice sindaco o assessore devono:

- essere in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità alla carica di consigliere comunale;

- non essere coniuge, ascendente, discendente, parente o affine, fino al terzo grado del Sindaco.

5. La Giunta nella sua prima seduta, prima di trattare qualsiasi altro argomento esamina la condizione del vice sindaco e degli assessori in relazione ai requisiti di eleggibilità e compatibilità di cui al comma precedente.

6. Salvi i casi di revoca da parte del Sindaco, la Giunta rimane in carica fino al giorno della proclamazione degli eletti in occasione del rinnovo del Consiglio comunale.

Art. 24

Competenze.

1. La Giunta compie gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge al Consiglio e che non rientrino nelle competenze, previste dalle leggi o dallo statuto, del Sindaco, degli organi di decentramento, del Segretario, del Direttore generale, se nominato, o dei responsabili dei servizi; collabora con il Sindaco nell'amministrazione del Comune e nell'attuazione degli indirizzi generali del Consiglio, riferisce annualmente al Consiglio sulla propria attività e svolge attività propositive e di impulso nei confronti dello stesso.

2. La Giunta, in particolare, nell'esercizio delle attribuzioni di governo e delle funzioni organizzative:

a) propone al Consiglio i regolamenti;

b) approva i progetti, i programmi esecutivi, gli accordi di programma e tutti i provvedimenti che non comportano impegni di spesa sugli stanziamenti di bilancio e che non siano riservati dalla legge o dal regolamento di contabilità ai responsabili dei servizi comunali;

c) elabora le linee di indirizzo e predispone le proposte di provvedimenti da sottoporre alle decisioni del Consiglio;

d) assume attività di iniziativa, di impulso e di raccordo con gli organi di partecipazioni e decentramento;

e) determina e modifica le misure e le tariffe di adizionali, imposte, tasse e servizi comunali;

f) nomina i membri delle commissioni per i concorsi pubblici su proposta del responsabile del servizio interessato;

g) approva i regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio;

h) nomina e revoca il Direttore generale o autorizza il Sindaco a conferire le relative funzioni al Segretario comunale;

i) accetta lasciti e donazioni, salvo che ciò non comporti oneri di natura finanziaria a valenza pluriennale (nel qual caso rientra nelle competenze del Consiglio, ai sensi dell'art. 32, lett. i) ed l), del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267);

j) fissa la data di convocazione dei comizi per i referendum comunali e costituisce l'ufficio comunale per le elezioni, cui è rimesso l'accertamento della regolarità del procedimento;

k) esercita, previa determinazione dei costi e individuazione dei mezzi, funzioni delegate da Provincia, Regione e Stato, quando esse non sono espressamente attribuite dalla legge e dallo statuto ad altro organo;

l) approva gli accordi di contrattazione decentrata;

m) decide in ordine alle controversie sulle competenze funzionali che potrebbero sorgere fra gli organi gestionali dell'ente;

n) fissa, ai sensi del regolamento e degli accordi decentrati, i parametri, gli standard e i carichi funzionali di lavoro per misurare la produttività dell'apparato, sentito il Direttore generale, ove esistente;

o) determina, sentito l'Organo di Revisione contabile, i misuratori e i modelli di rilevazione del controllo interno di gestione secondo i principi stabiliti dal Consiglio;

q) approva il Peg, qualora non sia nominato il Direttore Generale;

r) autorizza a promuovere e resistere alle liti, qualunque sia la magistratura giudicante ed il grado di giudizio;

s) provvede all'approvazione dei verbali di concorso;

t) adotta le norme sul procedimento concernente le domande relative alle medie strutture di vendita, di cui all'art. 8, comma IV, del D.Lgs. 114/1998.

Art. 25

Funzionamento

1. L'attività della Giunta, la quale opera attraverso deliberazioni, è collegiale, fermi restando le attribuzioni e le responsabilità dei singoli assessori.

2. La Giunta è convocata dal Sindaco che fissa gli oggetti all'ordine del giorno della seduta nel rispetto delle norme regolamentari.

3. Il Sindaco dirige e coordina l'attività della Giunta e assicura l'unità di indirizzo politico amministrativo e la collegiale responsabilità di decisione della stessa.

4. Le sedute della Giunta non sono pubbliche. Il voto è palese salvo nei casi espressamente previsti dalla legge e dal regolamento. L'eventuale votazione segreta dovrà risultare da verbale con richiamo alla relativa norma.

Art. 26

Cessazione dalla carica di assessore

1. Le dimissioni da assessore sono presentate per iscritto al Sindaco, sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e diventano efficaci una volta adottata dal Sindaco la relativa sostituzione.

2. Il Sindaco può revocare uno o più assessori dandone motivata comunicazione al Consiglio.

3. Alla sostituzione degli assessori decaduti, dimissionari, revocati o cessati dall'ufficio per altra causa provvede il Sindaco, il quale ne dà comunicazione, nella prima seduta utile, al Consiglio.

Art. 27

Decadenza della Giunta - Mozione di sfiducia

1. Le dimissioni, l'impedimento permanente, la rimozione, la decadenza o il decesso del Sindaco comportano la decadenza della Giunta.

2. Il Sindaco e la Giunta cessano, altresì, dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio.

3. La mozione deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco, depositata presso la segreteria che provvede a notificarla al Sindaco, agli assessori ed ai capigruppo consiliari, entro le 24 ore successive.

4. La convocazione del Consiglio per la discussione della mozione deve avvenire non prima di 10 giorni e non oltre 30 giorni dalla sua presentazione.

5. Il Sindaco e la Giunta cessano dal giorno successivo a quello in cui è stata approvata la mozione di sfiducia.

6. Il Segretario comunale informa il Prefetto per gli adempimenti di competenza.

TITOLO III

ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE - DIFENSORE CIVICO

CAPO I

PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI RIUNIONI - ASSEMBLEE - CONSULTAZIONI ISTANZE E PROPOSTE

Art. 28

Partecipazione dei cittadini

1. Il Comune garantisce l'effettiva partecipazione democratica di tutta la popolazione di Carignano all'attività politico-amministrativa, economica e sociale della comunità. Considera, a tale fine, con favore, il costituirsi di ogni associazione intesa a concorrere con metodo democratico alle predette attività.

2. Nell'esercizio delle sue funzioni e nella formazione ed attuazione dei propri programmi gestionali il Comune assicura la partecipazione dei cittadini italiani e della Comunità Europea, degli stranieri regolarmente soggiornanti, dei sindacati e delle altre organizzazioni sociali.

3. Ai fini di cui al comma precedente l'amministrazione comunale favorisce:

a) le assemblee e consultazioni sulle principali questioni di scelta;

b) l'iniziativa popolare in tutti gli ambiti consentiti dalle leggi vigenti.

4. L'amministrazione comunale garantisce in ogni circostanza la libertà, l'autonomia e l'uguaglianza di trattamento di tutti i cittadini e di tutte le loro organizzazioni.

5. Nel procedimento relativo all'adozione di atti che incidano su situazioni giuridiche soggettive il Comune garantisce forme di informazione e partecipazione degli interessati secondo le modalità stabilite dall'apposito regolamento sulla disciplina del procedimento amministrativo, nell'osservanza dei principi stabiliti dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241.

Art. 29

Riunioni e assemblee

1. Il diritto di promuovere riunioni e assemblee in piena libertà e autonomia appartiene a tutti i cittadini, gli stranieri regolarmente soggiornanti, i gruppi e le organizzazioni sociali, a norma della Costituzione e per il libero svolgimento in forme democratiche delle attività politiche, sociali, culturali, sportive e ricreative.

2. L'amministrazione comunale facilita lo svolgimento dell'attività di cui al primo comma, mettendo eventualmente a disposizione delle associazioni, dei gruppi e delle organizzazioni sociali a carattere democratico che si riconoscono nei principi della Costituzione repubblicana, che ne facciano richiesta, le sedi ed ogni altra struttura e spazio idonei. Le condizioni e le modalità d'uso, appositamente deliberate, dovranno precisare le limitazioni e le cautele necessarie in relazione alla statica degli edifici, alla incolumità delle persone e alle norme sull'esercizio dei locali pubblici.

3. Per la copertura delle spese di funzionamento e manutenzione dei locali di cui al secondo comma, può essere richiesto il pagamento di un corrispettivo.

4. Il Sindaco, la Giunta Comunale, il Consiglio Comunale, possono convocare assemblee, determinando altresì le relative modalità di convocazione e di svolgimento, di cittadini di lavoratori, di studenti e di ogni altra categoria sociale:

- a) per la formazione di comitati, commissioni ed associazioni;
- b) per dibattere problemi;
- c) per sottoporre proposte, programmi, consuntivi, deliberazioni.

Art. 30 Consultazioni

1. La Giunta comunale, di propria iniziativa o su richiesta di altri organismi, delibera di consultare la popolazione di Carignano, nelle forme volta per volta ritenute più idonee su provvedimenti di suo interesse.

2. Consultazioni nei confronti dei soggetti interessati, con le forme previste nell'apposito regolamento, devono altresì tenersi nel corso del procedimento amministrativo relativo all'adozione di atti, che incidano su situazioni giuridiche soggettive.

3. I risultati delle consultazioni devono essere menzionati nei pertinenti atti.

4. I costi delle consultazioni sono a carico del Comune, salvo che la consultazione sia stata richiesta da altri soggetti, a loro spese.

5. La consultazione può essere indetta anche per soggetti non elettori, purché abbiano compiuto i 18 anni.

Art. 31 Istanze e proposte

1. La popolazione di Carignano può rivolgere all'Amministrazione Comunale istanze e petizioni relativamente a problemi di rilevanza cittadina.

2. Gli elettori del Comune possono proporre al Consiglio e alla Giunta Comunale deliberazioni nuove o di revoca delle precedenti. Le proposte dovranno essere sottoscritte almeno da centocinquanta elettori, con firme autenticate con la procedura prevista per la sottoscrizione dei referendum popolari.

3. Il Consiglio comunale e la Giunta, entro 30 giorni dal ricevimento, se impossibilitati ad emanare provvedimenti concreti, con apposita deliberazione prenderanno atto dell'istanza o petizione, nonché della proposta inerente deliberazioni, precisando lo stato ed il programma del procedimento relativo.

CAPO II REFERENDUM

Art. 32 Azione referendaria

1. Sono consentiti referendum consultivi, propositivi e abrogativi in materia di esclusiva competenza comunale.

2. Non possono essere indetti referendum:

- a) in materia di tributi locali e di tariffe;

b) su attività amministrative vincolate da leggi statali o regionali;

c) su materie che sono state oggetto di consultazione referendaria nell'ultimo quinquennio;

d) sullo statuto comunale;

e) sul Regolamento del Consiglio comunale;

f) su piano regolatore generale e strumenti urbanistici attuativi

3. I soggetti promotori del referendum possono essere:

a) il dieci per cento almeno del corpo elettorale;

b) il Consiglio comunale.

4. I referendum non possono avere luogo in coincidenza con operazioni elettorali provinciali, comunali e circoscrizionali.

Art. 33 Disciplina del referendum

1. Apposito regolamento comunale disciplina le modalità di svolgimento del referendum.

2. In particolare il regolamento deve prevedere:

- a) i requisiti di ammissibilità;
- b) i tempi;
- c) le condizioni di accoglimento;
- d) le modalità organizzative;
- e) i casi di revoca e sospensione;
- f) le modalità di attuazione.

Art. 34 Effetti del referendum

1. Il quesito sottoposto a referendum è approvato se alla votazione ha partecipato la maggioranza degli elettori aventi diritto e se è raggiunta su di esso la maggioranza dei voti validamente espressi.

2. Se l'esito è stato favorevole, il Sindaco è tenuto a proporre al Consiglio comunale, entro sessanta giorni dalla proclamazione dei risultati, la deliberazione sull'oggetto del quesito sottoposto a referendum.

3. Entro lo stesso termine, se l'esito è stato negativo, il Sindaco ha facoltà di proporre egualmente al Consiglio la deliberazione sull'oggetto del quesito sottoposto a referendum.

CAPO III DIFENSORE CIVICO

Art. 35 Istituzione dell'ufficio

1. È possibile istituire nel Comune l'ufficio del "difensore civico" quale garante del buon andamento, dell'imparzialità, della tempestività e della correttezza dell'azione amministrativa.

2. Il difensore civico non è sottoposto ad alcuna forma di dipendenza gerarchica e funzionale dagli organi del Comune ed è tenuto esclusivamente al rispetto dell'ordinamento vigente.

Art. 36 Nomina - Funzioni - Disciplina

1. Con regolamento comunale, predisposto da apposita commissione consiliare, saranno disciplinate nomina, funzioni, competenze modalità di intervento del difensore civico.

2. Il Comune ha facoltà di promuovere un accordo con enti locali, amministrazioni statali altri soggetti pubblici della provincia per l'istituzione dell'ufficio del difensore civico. L'organizzazione, le funzioni e i rapporti di questo con gli enti predetti verranno disciplinati nell'accordo medesimo e inseriti nell'apposito regolamento.

TITOLO IV ATTIVITA' AMMINISTRATIVA

Art. 37 Albo pretorio

1. E' istituito nella sede del Comune, in luogo facilmente accessibile al pubblico, l'albo pretorio comunale per le pubblicazioni che la legge, lo statuto ed i regolamenti comunali prescrivono.

2. Le pubblicazioni devono essere fatte in modo che gli atti possano leggersi per intero e facilmente.

3. Il Segretario Comunale o un impiegato da lui delegato è responsabile delle pubblicazioni.

Art. 38 Svolgimento dell'attività amministrativa

1. Il Comune informa la propria attività amministrativa ai principi di democrazia, di partecipazione degli interessati agli atti che devono essere assunti e di semplicità delle procedure adottate.

2. Gli organi istituzionali del Comune ed i dipendenti responsabili dei servizi sono tenuti a provvedere sulle istanze degli interessati nei modi e nei termini stabiliti ai sensi della legge sull'azione amministrativa, assicurando informazione sulle procedure adottate e l'accesso agli atti amministrativi assunti.

3. Il Comune, per lo svolgimento delle funzioni in ambiti territoriali adeguati, attua le forme di decentramento consentite, nonché forme di cooperazione con altri comuni e con la provincia.

Art. 39 Tutela dei dati personali

1. Il Comune garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, ai sensi della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e successive modifiche e integrazioni.

TITOLO V PATRIMONIO - FINANZA - CONTABILITA'

Art. 40 Demanio e patrimonio

1. Apposito regolamento da adottarsi ai sensi dell'art. 12, comma 2, della L. 15 maggio 1997, n. 127, disciplinerà le alienazioni patrimoniali.

2. Tale regolamento disciplinerà, altresì, le modalità di rilevazione dei beni comunali, la loro gestione e la revisione periodica degli inventari.

Art. 41 Ordinamento finanziario e contabile, approvazione del bilancio.

1. L'ordinamento finanziario e contabile del Comune è riservato alla legge dello Stato.

2. Apposito regolamento disciplinerà la contabilità comunale, in conformità a quanto prescritto con l'ad. 152 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

3. Nell'ipotesi prevista dall'art. 141, c. 2 del T.U. citato nel comma precedente, in cui il Consiglio non abbia approvato nei termini di legge lo schema di bilancio, il Prefetto assegna quest'ultimo, con lettera notificata ai singoli consiglieri, un termine non superiore a venti giorni per la sua approvazione, decorso il quale si sostituisce all'Amministrazione inadempiente mediante apposito commissario, iniziando la procedura per lo scioglimento del Consiglio.

Art. 42 Revisione economico-finanziaria

1. La revisione economico-finanziaria del Comune è disciplinata dalla normativa statale.

2. Il regolamento di cui al comma 2 del precedente art. 41, disciplinerà altresì che l'organo di revisione sia dotato, a cura del Comune, dei mezzi necessari per lo svolgimento dei propri compiti.

TITOLO VI SERVIZI PUBBLICI

Art. 43 Impianto e gestione

1. Il Comune, oltre ai servizi riservati in via esclusiva dalla legge, può stabilire l'impianto ed anche la gestione di servizi pubblici, che abbiano per oggetto la produzione di beni ed attività, rivolta a realizzare ed a promuovere lo sviluppo economico e sociale della propria comunità.

2. La forma di gestione, qualora già non specificata da una norma superiore, viene scelta dall'Amministrazione, dopo ad una preventiva valutazione tra le diverse forme previste dalla legge.

3. Quale che sia la forma di gestione prescelta, nell'organizzazione del servizio pubblico devono essere garantite ai cittadini strumenti di informazione, controllo e tutela nonché, ove possibile, di partecipazione.

4. Nelle interazioni tra amministrazione e soggetti gestori, necessariamente regolate da contratti di servizio, sono comunque realizzati sistemi di controllo e di verifica qualitativa dei servizi pubblici locali affidati.

Art. 44 Gestione in economia

1. L'organizzazione e l'esercizio di servizi in economia sono disciplinati da appositi regolamenti.

2. La gestione in economia riguarda servizi per i quali, per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio, non sia opportuno costituire una istituzione od una azienda.

Art. 45 Servizi pubblici locali a rilevanza economica

1. L'amministrazione definisce per i servizi pubblici locali a rilevanza economica adeguate strategie inerenti: a) lo sviluppo dimensionale ed economico di tali servizi, anche in relazione ad ambiti territoriali interrelati; b) l'esatta definizione dei processi di separazione delle reti dalla gestione; c) l'individuazione di assetti gestionali ottimali, riferiti comunque al modello organizzativo della società di capitali; d) le interazioni con altri enti locali, anche con riguardo alle politiche di gestione di società a capitale interamente pubblico.

2. I servizi pubblici locali a rilevanza economica sono qualificati in relazione ai moduli imprenditoriali di gestione, anche sulla base di linee evolutive dei contesti di riferimento.

3. Nell'affidamento dei servizi di cui ai precedenti commi 1 e 2 l'amministrazione tiene in considerazione il piano industriale e di sviluppo configurato dai soggetti gestori.

Art. 46 Servizi pubblici locali privi di rilevanza economica.

1. L'Amministrazione opera per la gestione dei servizi pubblici locali privi di rilevanza economica secondo strategie volte a individuare un modello organizzativo-gestionale coerente con le esigenze del contesto socio-economico di riferimento e con eventuali interazioni su area vasta coinvolgenti altri soggetti pubblici.

2. La gestione dei servizi pubblici di natura sociale è delineata nel rispetto dei principi di programmazione d'area e tenendo conto delle possibili relazioni organizzative con soggetti privati.

3. Qualora i servizi culturali e del tempo libero siano affidati ad associazioni e fondazioni, costituite o partecipate dall'amministrazione, quest'ultima deve poter in esse esercitare, per previsione statutaria, specifici poteri di indirizzo e di controllo rilevante.

Art. 47 Aziende speciali

1. Per la gestione anche di più servizi, privi di rilevanza economica, il Consiglio comunale può deliberare la costituzione di un'azienda speciale, anche consortile, dotata di personalità giuridica e di autonomia gestionale, approvandone lo statuto.

2. Sono organi dell'azienda il Consiglio di amministrazione, il Presidente e il Direttore:

a) il Consiglio di amministrazione è nominato dal Sindaco fra coloro che, eleggibili a consigliere, hanno una speciale competenza tecnica e amministrativa per studi compiuti, per funzioni espletate presso aziende pubbliche o private o per uffici ricoperti. La composizione numerica è stabilita dallo statuto aziendale, in numero pari e non superiore a sei, assicurando la presenza di entrambi i sessi;

b) il Presidente è nominato dal Sindaco e deve possedere gli stessi requisiti previsti dalla precedente lettera a);

c) il Direttore, cui compete la responsabilità gestionale dell'azienda, è nominato in seguito ad espletamento di pubblico concorso per titoli ed esami. Lo statuto dell'azienda può prevedere condizioni e modalità per l'affidamento dell'incarico di direttore, con contratto a tempo determinato, a persona dotata della necessaria professionalità.

3. Non possono essere nominati membri del Consiglio di amministrazione i membri della Giunta e del Consiglio comunale, i soggetti già rappresentanti il Comune presso altri enti, aziende, istituzioni e società, coloro che sono in lite con l'azienda nonché i titolari, i soci limitatamente responsabili, gli amministratori, i dipendenti con poteri di rappresentanza e di coordinamento di imprese esercenti attività concorrenti o comunque connesse ai servizi dell'azienda speciale.

4. Il Sindaco, anche su richiesta motivata del Consiglio comunale, approvata a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, revoca il presidente ed il Consiglio di amministrazione e, contemporaneamente, nomina i successori. Le dimissioni del presidente della azienda o di oltre metà dei membri effettivi del consiglio di amministrazione comporta la decadenza dell'intero Consiglio di amministrazione con effetto dalla nomina del nuovo consiglio.

5. L'ordinamento dell'azienda speciale è disciplinato dallo statuto, approvato dal Consiglio comunale, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al Comune.

6. L'organizzazione e il funzionamento è disciplinato dall'azienda stessa, con proprio regolamento.

7. L'azienda informa la propria attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità ed ha l'obbligo del pareggio fra i costi ed i ricavi, compresi i trasferimenti.

8. Il Comune conferisce il capitale di dotazione, determina le finalità e gli indirizzi, approva gli atti fondamentali, verifica il risultato della gestione e provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.

9. Lo statuto dell'azienda speciale prevede un apposito organo di revisione dei conti e forme autonome di verifica della gestione.

Art. 48 Istituzioni

1. Per l'esercizio dei servizi sociali, culturali ed educativi, senza rilevanza economica, il Consiglio comunale può costituire apposite istituzioni, organismi strumentali del Comune, dotati di sola autonomia gestionale.

2. Sono organi delle istituzioni il Consiglio di amministrazione, il Presidente ed il Direttore. Il numero, non superiore a sei, dei componenti del Consiglio di amministrazione è stabilito dal Consiglio comunale con atto istitutivo.

3. Per la nomina e la revoca del Presidente e del Consiglio di amministrazione si applicano le disposizioni previste dall'art. 47 per le aziende speciali.

4. Il Direttore dell'istituzione è l'organo al quale compete la direzione gestionale dell'istituzione, con la conseguente responsabilità; è nominato dall'organo competente in seguito a pubblico concorso.

5. L'ordinamento e il funzionamento delle istituzioni è stabilito dal presente statuto e dai regolamenti comunali. Le istituzioni perseguono, nella loro attività, criteri di efficacia, efficienza ed economicità ed hanno l'obbligo del pareggio della gestione finanziaria, assicurato attraverso l'equilibrio fra costi e ricavi, compresi i trasferimenti.

6. Il Consiglio comunale stabilisce i mezzi finanziari e le strutture assegnate alle istituzioni; ne determina le finalità e gli indirizzi, approva gli atti fondamentali; esercita la vigilanza e verifica i risultati della gestione; provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.

7. L'organo di revisione economico-finanziaria del Comune esercita le sue funzioni, anche nei confronti delle istituzioni.

TITOLO VII FORME DI ASSOCIAZIONE E DI COOPERAZIONE ACCORDI DI PROGRAMMA

Art. 49 Convenzioni

1. Al fine di assicurare lo svolgimento in modo coordinato di funzioni e servizi determinati, il Comune favorirà la stipulazione di convenzioni con altri comuni e con la provincia.

2. Le convenzioni di cui al presente articolo possono prevedere anche la costituzione di uffici comuni, che operano con personale distaccato dagli enti partecipanti, ai quali affidare l'esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli enti partecipanti all'accordo, ovvero la delega di funzioni da parte degli enti partecipanti all'accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti.

Articolo 50 Consorzi

1. Il Comune può partecipare a consorzi, per gestire uno o più servizi od esercitare ma o più funzioni, con altri enti pubblici.

2. A questo fine il Consiglio Comunale approva, a maggioranza assoluta dei componenti, una convenzione ai sensi del precedente articolo, unitamente allo statuto del consorzio.

3. La convenzione e lo statuto devono essere conformi al dettato dell'art. 31 del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267.

4. Il Sindaco o un suo delegato fa parte dell'assemblea del consorzio con responsabilità pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione e dallo statuto del consorzio.

Articolo 51 Unione di Comuni

1. Il Comune può costituire una unione con altri Comuni per l'esercizio congiunto di una pluralità di funzioni.

2. L'atto costitutivo ed il regolamento dell'unione sono approvati con unica deliberazione consiliare, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

3. Il Consiglio, la Giunta ed il presidente dell'unione sono eletti secondo le norme di legge relative ai Comuni con popolazione pari a quella complessiva dell'unione.

4. Il regolamento dell'unione: a) può prevedere che il Consiglio dell'unione stessa sia espressione dei Comuni partecipanti e ne disciplina le forme; b) contiene l'indicazione degli organi e delle funzioni da unificare, nonché le norme relative alle finanze dell'unione ed ai rapporti finanziari con i Comuni.

Art. 52 Accordi di programma

1. Il Comune si fa parte attiva per raggiungere accordi di programma per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata di comuni, di province e regioni, di amministrazioni statali e di altri soggetti pubblici, o comunque di due o più tra i soggetti predetti.

2. Gli accordi di programma, corredati dagli atti di cui al secondo periodo del nono comma dell'art. 12 della legge 23.12.1992, n. 498, sono disciplinati dalla legge e sono promossi dal Sindaco, in relazione alla competenza primaria o prevalente del Comune sull'opera o sugli interventi o sui programmi di intervento, per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinarne i tempi, le modalità, il finanziamento e ogni altro connesso adempimento.

3. L'accordo di programma, consistente nel consenso unanime del presidente della regione, del presidente della provincia, dei sindaci delle amministrazioni interessate viene definito in un'apposita conferenza la quale provvede altresì all'approvazione formale dell'accordo stesso ai sensi dell'art.34, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

4. Qualora l'accordo sia adottato con decreto del Presidente della regione e comporti variazioni degli strumenti urbanistici, l'adesione del Sindaco allo stesso deve essere ratificata dal consiglio comunale entro 30 giorni a pena di decadenza.

TITOLO VIII UFFICI E PERSONALE - SEGRETARIO COMUNALE

CAPO I ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEL PERSONALE

Art. 53 Ordinamento degli uffici e dei servizi

1. Il Comune disciplina, con apposito regolamento, l'ordinamento generale degli uffici e dei servizi, in base a criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione, e secondo principi di professionalità e responsabilità. Nelle materie soggette a riserva di legge ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera c), secondo periodo della legge 23 ottobre 1992 n. 421, la potestà regolamentare del Comune si esercita tenendo conto della contrattazione collettiva nazionale e comunque in modo da non determinarne disapplicazioni durante il periodo di vigenza.

2. Il Comune provvede alla determinazione della propria dotazione organica, nonché all'organizzazione e gestione del personale, nell'ambito della propria autonomia normativa e organizzativa, con i soli limiti derivanti dalla propria capacità di bilancio dalle esigenze di esercizio delle funzioni dei servizi e dei compiti attribuiti.

stione del personale, nell'ambito della propria autonomia normativa e organizzativa, con i soli limiti derivanti dalla propria capacità di bilancio dalle esigenze di esercizio delle funzioni dei servizi e dei compiti attribuiti.

Art. 54 Organizzazione del personale

1. Il personale è inquadrato secondo il sistema di classificazione del personale previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro e dall'ordinamento professionale, perseguendo le finalità del miglioramento della funzionalità degli uffici, dell'accrescimento dell'efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa e della gestione delle risorse, e attraverso il riconoscimento della professionalità e della qualità delle prestazioni lavorative individuali.

2. Trova applicazione la dinamica dei contratti di lavoro del comparto degli enti locali.

3. Alle finalità previste dal comma 1 sono correlati adeguati e organici interventi formativi sulla base di programmi pluriennali formulati e finanziati dal Comune.

Art. 55 Stato giuridico e trattamento economico del personale

1. Lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale dipendente del Comune sono disciplinati dai contratti collettivi nazionali di lavoro.

CAPO II RESPONSABILI - UFFICI DI STAFF E DEL CONTENZIOSO - INCARICHI

Art. 56 Responsabili degli uffici e dei servizi

1. Spetta ai responsabili degli uffici e dei servizi la direzione dei medesimi secondo i criteri e le norme dettati dai regolamenti che si uniformano al principio per cui i poteri di indirizzo e di controllo spettano agli organi elettivi mentre la gestione amministrativa è attribuita al personale dipendente.

2. Spettano ai responsabili tutti i compiti, compresa l'adozione di atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, che la legge espressamente non riserva agli organi di governo dell'ente. Sono ad essi attribuiti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dall'organo politico, tra i quali in particolare, secondo le modalità stabilite dai regolamenti dell'ente:

a) la presidenza delle commissioni di gara e di concorso;

b) la responsabilità delle procedure d'appalto e di concorso;

c) la stipulazione dei contratti;

d) gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa;

e) gli atti di amministrazione e gestione del personale;

f) i provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi, il cui rilascio presuppone accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale, nel rispetto di criteri predeterminati dalla legge, dai regolamenti, da atti generali di indirizzo, ivi compresi i permessi edificatori;

g) tutti i provvedimenti di sospensione dei lavori, abbattimento e riduzione in pristino di competenza comunale, nonché i poteri di vigilanza edilizia e di irrogazione delle sanzioni amministrative previste dalla vigente legislazione statale e regionale in materia di prevenzione e repressione dell'abusivismo edilizio e paesaggistico ambientale;

h) le attestazioni, certificazioni, comunicazioni, diffide, verbali, autenticazioni legalizzazioni ed ogni altro

atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza;

i) gli atti ad essi attribuiti dai regolamenti o, in base a questi, delegati dal Sindaco.

j) l'adozione di tutte le ordinanze, con esclusione di quelle di carattere contingibile e urgente sulle materie indicate dall'art. 54 del D. Lgs. 267/2000;

k) l'emissione di provvedimenti in materia di occupazione d'urgenza e di espropriazione che la legge genericamente assegna alla competenza del Comune.

3. I responsabili dei servizi rispondono direttamente, in relazione agli obiettivi dell'ente della correttezza amministrativa e dell'efficienza della gestione.

4. Le funzioni di cui al presente articolo, possono essere attribuite, con provvedimenti motivati del sindaco, ai responsabili degli uffici e dei servizi, indipendentemente dalla loro posizione funzionale, anche in deroga a ogni diversa disposizione.

Art. 57

Avocazione

1. Il Sindaco non può revocare, riformare, riservare o avocare a sé o altrimenti adottare provvedimenti o atti di competenza dei responsabili dei servizi. In caso di inerzia o ritardo, il Sindaco può fissare un termine perentorio entro il quale il responsabile deve adottare gli atti o i provvedimenti. Qualora l'inerzia permanga, il Sindaco può attribuire la competenza al Segretario comunale o ad un dipendente comunale.

Art. 58

Ufficio di staff

1. La Giunta comunale può disporre la costituzione di un ufficio posto alla diretta dipendenza del Sindaco, della Giunta o degli assessori, per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo loro attribuite dalla legge.

2. I collaboratori inseriti in detto ufficio, se dipendenti da una pubblica amministrazione, sono collocati in aspettativa senza assegni. Con provvedimento motivato della Giunta, a detto personale il trattamento economico accessorio previsto dai contratti collettivi può essere sostituito da un unico emolumento comprensivo dei compensi per il lavoro straordinario, per la produttività collettiva e per la qualità della prestazione individuale.

Art. 59

Ufficio per la gestione del contenzioso del lavoro

1. Ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, il Comune provvede, con il regolamento dei servizi e degli uffici, ad organizzare la gestione del contenzioso del lavoro, anche creando un apposito ufficio, in modo da assicurare l'efficace svolgimento di tutte le attività stragiudiziali e giudiziali inerenti le controversie.

L'ufficio di cui al comma 1 può essere istituito, mediante convenzione, in forma associata e coordinata con altri enti locali.

Art. 60

Incarichi esterni

1. La copertura dei posti di responsabili dei servizi o degli uffici, di qualifica dirigenziale o di alta specializzazione, può avvenire mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente e con deliberazione motivata, di diritto privato fermi restando i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire.

2. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi stabilisce i limiti, i criteri e le modalità con cui possono essere stipulati, al di fuori della dotazione organica, solo in assenza di professionalità analoghe presenti all'interno dell'ente, contratti a tempo determinato di di-

rigenti, alte specializzazioni o funzionari dell'area direttiva, fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire. I contratti di cui al presente comma non possono avere durata superiore al mandato elettivo del Sindaco in carica. Il trattamento economico, equivalente a quello previsto dai vigenti contratti collettivi nazionali e decentrati per il personale degli enti locali, può essere integrato, con provvedimento motivato della Giunta, da una indennità ad personam, commisurata alla specifica qualificazione professionale e culturale, anche in considerazione della temporaneità del rapporto e delle condizioni di mercato relative alle specifiche competenze professionali. Il trattamento economico e l'eventuale indennità ad personam sono definiti in stretta correlazione con il bilancio del Comune e non vanno imputati al costo contrattuale e del personale. Il contratto a tempo determinato è risolto di diritto nel caso in cui il Comune dichiari il dissesto o venga a trovarsi nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni.

3. Gli incarichi dirigenziali sono conferiti a tempo determinato, con provvedimento motivato e con le modalità fissate dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, secondo criteri di competenza professionale, in relazione agli obiettivi indicati nel programma amministrativo del Sindaco e sono revocati in caso di inosservanza delle direttive del sindaco, della Giunta o dell'assessore di riferimento, o in caso di mancato raggiungimento al termine di ciascun anno finanziario degli obiettivi loro assegnati nel piano esecutivo di gestione previsto all'articolo 69 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o per responsabilità particolarmente grave o reiterata e negli altri casi disciplinati dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e dai contratti collettivi di lavoro. L'attribuzione degli incarichi può prescindere dalla precedente assegnazione di funzioni di direzione a seguito di concorsi.

CAPO III

SEGRETARIO COMUNALE

Art. 61

Segretario comunale - Direttore generale

1. Lo stato giuridico, il trattamento economico e le funzioni del Segretario comunale sono disciplinati dalla legge.

2. Il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi, nel rispetto delle norme di legge, disciplina l'esercizio delle funzioni del Segretario comunale.

3. Al Segretario comunale possono essere conferite, dal Sindaco, le funzioni di Direttore generale ai sensi di quanto previsto dall'art. 108, IV comma, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

4. Nel caso di conferimento delle funzioni di Direttore Generale, al Segretario Comunale spettano i compiti previsti dall'art. 108, I comma, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. Allo stesso viene corrisposta una indennità di direzione determinata dal Sindaco con il provvedimento di conferimento dell'incarico.

5. In relazione al disposto dell'art. 97, comma 4, lett. d) del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, è data facoltà al Sindaco di attribuire al Segretario comunale le funzioni (tutte o parti di esse) di cui all'art. 109, c. 2, del citato decreto legislativo, maggiorando di conseguenza l'indennità di posizione a quest'ultimo spettante in base alla classe di appartenenza del Comune.

TITOLO IX DISPOSIZIONI FINALI

Art. 62 Entrata in vigore

1. Dopo l'espletamento del controllo da parte del competente organo regionale, il presente statuto è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione, affisso all'albo pretorio del Comune per trenta giorni consecutivi ed inviato al Ministero dell'interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti.

2. Il presente statuto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua pubblicazione all'albo pretorio del comune.

Art. 63 Modifiche dello statuto

1. Le modifiche dello statuto sono deliberate dal Consiglio comunale con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni e le modifiche sono approvate se la relativa deliberazione ottiene, per due volte, il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

2. Nella stessa seduta può avere luogo una sola votazione.

3. L'entrata in vigore di nuove leggi enunciative principi, che costituiscano limiti inderogabili per l'autonomia normativa dei comuni e delle province, abroga le norme statutarie con esse incompatibili. I Consigli comunali adeguano gli statuti entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore delle leggi suddette.

Allegato A) - Bozzetto e descrizione dello stemma e del gonfalone (Art. 2)

"Stemma, raffigurante in campo rosso e bianco, un cane bracco sorreggente con le zampe anteriori una lancia portante in cima uno stendardo rosso con croce bianca e con motto dell'arma "Hinc fides"". (Ex deliberazione del Podestà 24 dicembre 1929)

Comune di Rivalba (Torino)

Statuto comunale (Deliberazione C.C. n. 5 del 13/02/2006 "Approvazione dello statuto comunale ai sensi dell'art. 6 del T.U.E.L. e contestuale abrogazione dello statuto attualmente in vigore")

TITOLO I PRINCIPI FONDAMENTALI

Art. 1 Definizione (Artt. 3 e 6 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Il Comune di Rivalba è ente locale autonomo nell'ambito dei principi fissati dal presente statuto e dalle leggi generali della Repubblica - che ne determinano le funzioni.

2. Esercita funzioni proprie e funzioni conferite dalle leggi statali e regionali, secondo il principio di sussidiarietà.

Art. 2 Autonomia (Artt. 3 e 6 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Il Comune ha autonomia statutaria, normativa, organizzativa e amministrativa, nonché autonomia impositiva e finanziaria nell'ambito dello statuto e dei propri regolamenti, e delle leggi di coordinamento della finanza pubblica.

2. Il Comune ispira la propria azione al principio di solidarietà operando per affermare i diritti dei cittadini, per il superamento degli squilibri economici, sociali, civili e culturali, e per la piena attuazione dei principi di eguaglianza e di pari dignità sociale, dei sessi e per il completo sviluppo della persona umana.

3. Il Comune, nel realizzare le proprie finalità, assume il metodo della programmazione; persegue il raccordo fra gli strumenti di programmazione degli altri comuni, della provincia, della regione, dello stato e della convenzione europea relativa alla Carta europea dell'autonomia locale, firmata a Strasburgo il 15 ottobre 1985.

4. L'attività dell'Amministrazione Comunale è finalizzata al raggiungimento degli obiettivi fissati secondo i criteri dell'economicità di gestione, dell'efficienza e dell'efficacia dell'azione; persegue inoltre obiettivi di trasparenza e semplificazione.

5. Il Comune, per il raggiungimento dei detti fini, promuove anche rapporti di collaborazione e scambio con altre comunità locali, anche di altre nazioni, nei limiti e nel rispetto degli accordi internazionali. Tali rapporti possono esprimersi anche attraverso la forma di gemellaggio.

6. Il Comune ispira la propria attività alla tutela dei valori storici e delle tradizioni locali.

7. Il Comune svolge le sue funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali.

Art. 3 Sede

(Art. 6 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. La sede del comune è sita in via Roma n. 1.

La sede può essere trasferita con deliberazione del consiglio comunale. Presso la detta sede si riuniscono, ordinariamente, tutti gli organi e le commissioni comunali.

2. Solo in via eccezionale, per esigenze particolari, con deliberazione della Giunta Comunale, possono essere autorizzate riunioni degli organi e commissioni in altra sede.

3. Sia gli organi che le commissioni di cui al primo comma, per disposizione regolamentare, possono riunirsi, anche in via ordinaria, in locali diversi dalla sede del Comune.

Art. 4 Territorio

(Art. 6 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Il territorio comunale è quello risultante dal piano topografico di cui all'art. 9 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, approvato dall'istituto nazionale di statistica.

2. Il Comune è costituito dalle seguenti località: Concentrico, Regione Casale, Regione Serrapone, Regione San Martino, Regione S. Dalmazzo, Regione Orperio, Regione Roncola, Regione Caseppa, Regione Molinasso, Regione S. Rocco, Regione Candiglione, Regione Borgiana, storicamente riconosciute dalla comunità.

Il Comune si estende per Ha 1.091,78 e confina con i Comuni di: Gassino T. se, Sciolze, Castagneto Po, Casalborgone, Cinzano, San Raffaele Cimena. Il palazzo civico, sede comunale, è ubicato nel concentrico che è il capoluogo. Le adunanze degli organi elettivi collegiali si svolgono nella sede comunale. In casi del tutto eccezionali e per particolari esigenze, il Consiglio può riunirsi anche in luoghi diversi dalla propria sede. La modifica della denominazione delle regioni o della sede comunale può essere promossa dal Consiglio comunale alla regione competente ai sensi dell'art. 117 della Costituzione.

Art. 5

Stemma - Gonfalone - Fascia tricolore
Distintivo del sindaco

(Artt. 6, c. 2 e 50, c. 12 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. La fascia tricolore, che è il distintivo del sindaco, è completata dallo stemma della Repubblica e dallo stemma del comune.

2. L'uso dello stemma, del gonfalone e della fascia tricolore è disciplinato dalla legge e dal regolamento.

3. L'uso dello stemma è autorizzato con deliberazione della Giunta Comunale nel rispetto delle norme regolamentari.

Art. 6

Albo Pretorio

1. La Giunta Comunale individua nel Palazzo civico apposito spazio da destinarsi ad "Albo Pretorio", per la pubblicazione degli atti ed avvisi previsti dalla legge, dallo statuto e dai Regolamenti.

La pubblicazione deve garantire l'accessibilità, l'integrità e la facoltà di lettura.

2. Il Segretario cura l'affissione degli atti di cui al comma 1° avvalendosi di un Messo Comunale; su attestazione di questo ne certifica l'avvenuta pubblicazione.

3. Tutti i regolamenti comunali deliberati dall'organo competente, sono pubblicati all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi con contemporaneo avviso al pubblico nei consueti luoghi di affissione. I detti regolamenti entrano in vigore, in assenza di diversa disposizione di ciascun regolamento, il primo giorno del mese successivo a quello di esecutività della deliberazione di approvazione.

Una specifica zona dell'Albo Pretorio è destinata alle comunicazioni e alle deliberazioni del Consiglio Comunale dei ragazzi.

Art. 7

Pari opportunità

(Art. 6, c. 3 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Il Comune, al fine di garantire pari opportunità tra uomini e donne:

a) riserva alle donne posti di componenti le commissioni consultive interne e quelle di concorso, fermo restando il principio di cui all'art. 57, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. L'eventuale oggettiva impossibilità è adeguatamente motivata;

b) adotta propri atti regolamentari per assicurare pari dignità di uomini e donne sul lavoro, conformemente alle direttive impartite dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica;

c) garantisce la partecipazione delle proprie dipendenti ai corsi di formazione e di aggiornamento professionali in rapporto proporzionale alla loro presenza nei ruoli organici;

d) adotta tutte le misure per attuare le direttive dell'Unione Europea in materia di pari opportunità, sulla base di quanto disposto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica.

2. Per la presenza di entrambi i sessi nella Giunta Comunale, trova applicazione il successivo articolo 23.

Art. 8

Assistenza, integrazione sociale e diritti delle persone handicappate. Coordinamento degli interventi

Il Comune promuove forme di collaborazione con altri comuni e l'Azienda Sanitaria Locale, per dare attuazione agli interventi sociali e sanitari previsti dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104, nel quadro della normativa regionale, mediante gli accordi di programma di cui

all'art. 34, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, dando priorità agli interventi di riqualificazione, di riordinamento e di potenziamento dei servizi esistenti.

Art. 9

Tutela della persona

1. Il Comune concorre a garantire, nell'ambito delle sue competenze, il diritto alla salute, alla tutela ambientale, allo studio e all'assistenza scolastica, al lavoro, alla tutela della famiglia e alla casa e attua idonei strumenti per renderli effettivi.

2. Salvaguarda i diritti fondamentali del cittadino, valorizza le tradizioni culturali e religiose e le vocazioni produttive, favorisce ogni iniziativa diretta a realizzare opportunità occupazionali, riconosce e favorisce l'azione responsabile della formazione sociale e del volontariato, assegna un ruolo preminente e centrale alla dignità di ogni cittadino. In tal senso si adopera per il recupero e l'integrazione sociale delle categorie socialmente svantaggiate.

3. Promuove la cultura della pace e partecipa ad iniziative per la collaborazione e cooperazione fra i popoli.

Art. 10

Tutela del patrimonio naturale, storico ed artistico

1. Il Comune adotta le misure necessarie a conservare e difendere l'ambiente, attuando piani per la difesa del suolo e del sottosuolo e per eliminare le cause di inquinamento atmosferico, acustico e delle acque e per l'uso razionale delle risorse energetiche.

2. Tutela il patrimonio storico, artistico e archeologico, garantendone il godimento da parte della collettività.

Art. 11

Promozione dei beni culturali, dello sport e del tempo libero

Il Comune promuove lo sviluppo del patrimonio culturale, anche nelle sue espressioni di lingua, di costume e di tradizioni locali.

Incoraggia e favorisce lo sport dilettantistico ed amatoriale ed il turismo sociale e giovanile, come fattori di sviluppo socio-educativo.

Art. 12

Assetto ed utilizzazione del territorio

1. Il Comune promuove ed attua un organico assetto del territorio, nel quadro di un programmato sviluppo degli insediamenti, delle infrastrutture sociali e degli impianti industriali, turistici e commerciali, assicurando la tutela del paesaggio.

2. Predisporre la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria, anche secondo le esigenze e le priorità definite dagli strumenti urbanistici e di programmazione.

3. Attua un sistema coordinato di viabilità, trasporti, circolazione e parcheggi adeguato ai fabbisogni di mobilità della popolazione, con particolare riguardo alle esigenze lavorative, scolastiche e turistiche, garantendo il superamento delle barriere architettoniche.

4. Promuove, nell'ambito delle competenze previste dalla legge, la formulazione di regolamenti da applicare nel caso di calamità naturali, in conformità a quanto previsto dal piano di protezione civile del comune. Promuove e coordina le attività di protezione civile, con particolare riferimento alle attività svolte dalle Associazioni operanti sul territorio.

5. Il Comune esercita per mezzo degli organi competenti il controllo e la vigilanza urbanistica ed edilizia e ne sanziona le violazioni con gli strumenti predisposti dalle leggi statali e regionali.

Art. 13 Sviluppo economico

1. Il Comune, nell'ambito delle proprie competenze, coordina le attività commerciali e favorisce l'organizzazione razionale dell'apparato distributivo, al fine di garantire la migliore funzionalità e qualità del servizio da rendere al consumatore.

2. Tutela e promuove lo sviluppo dell'artigianato, dell'agricoltura, con particolare riguardo ai prodotti tipici e genuini, del tartufo bianco d'Alba della Regione Piemonte raccolto nelle colline torinesi, dell'industria e del terziario avanzato, e adotta iniziative atte a stimolare l'attività, favorendo l'associazionismo.

3. Promuove lo sviluppo delle attività turistiche, favorendo il rinnovamento e l'ordinata espansione delle strutture e dei servizi turistici e ricettivi e valorizzando le componenti naturali, sociali, artistiche ed economiche.

4. Il Comune promuove e sostiene forme associative e di cooperazione.

Art. 14 Programmazione economico-sociale e territoriale

1. In conformità a quanto disposto dalla legge, il comune realizza le proprie finalità adottando il metodo e gli strumenti della programmazione.

2. Al fine di concorrere alla determinazione degli obiettivi dei piani e programmi dello Stato e della Regione, il Comune provvede ad acquisire, per ciascun obiettivo, l'apporto dei sindacati e delle associazioni di categoria, delle forze sociali, economiche e culturali operanti nel suo territorio.

Art. 15 Partecipazione

1. Il Comune valorizza le libere forme associative e promuove l'effettiva partecipazione popolare all'attività politica ed amministrativa dell'ente, secondo i principi stabiliti dalla Costituzione e dalla legge.

2. Riconosce che presupposto della partecipazione è l'informazione sui programmi, sulle decisioni e sui provvedimenti comunali e cura, a tal fine, l'istituzione di mezzi e di strumenti idonei.

Art. 16 Conferenza Stato-Città-Autonomie locali

Nell'ambito del decentramento amministrativo, il Comune si avvale della conferenza Stato-città-autonomie locali, in particolare per:

- a) l'informazione e le iniziative per il miglioramento dell'efficienza dei servizi pubblici locali;
- b) la promozione di accordi o contratti di programma;
- c) le attività relative alla organizzazione di manifestazioni che coinvolgono più comuni, da celebrare in ambito nazionale.

Art. 17 Tutela dei dati personali

Il Comune garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, in applicazione del "Codice in materia di protezione dei dati personali", approvato con D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.

TITOLO II ORGANI ISTITUZIONALI DEL COMUNE (Consiglio - Sindaco - Giunta)

CAPO I Consiglio comunale

Art. 18 Organi

1. Sono organi di governo del comune:

- a) il Consiglio;
- b) la Giunta;
- c) il Sindaco;

2. Il Consiglio e il Sindaco sono organi elettivi, secondo le disposizioni previste in materia.

3. La giunta è l'organo collegiale nominato dal Sindaco con il quale collabora.

4. La legge e lo Statuto normano l'attribuzione delle funzioni ed i rapporti fra gli organi istituzionali, per realizzare una efficiente ed efficace forma di governo della collettività comunale.

Per disciplinare il funzionamento del Consiglio, il Comune si dota di un apposito regolamento.

Art. 19 Consiglieri comunali - Indennità - Convalida Programma di governo (Artt. 38, 39 e 46 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. I Consiglieri Comunali rappresentano l'intero corpo elettorale del Comune ed esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato.

2. Le indennità e il rimborso di spese sono regolati dalla legge.

3. Il Consiglio provvede nella prima seduta alla convalida dei consiglieri eletti, compreso il sindaco, e giudica delle cause di ineleggibilità ed incompatibilità, ai sensi e per gli effetti dell'art. 41 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267.

4. Nella stessa seduta il Sindaco comunica al Consiglio la composizione della Giunta, tra cui il Vice Sindaco, dallo stesso nominata.

5. Il consiglio definisce annualmente le linee programmatiche con l'approvazione della relazione previsionale e programmatica, del bilancio preventivo e del bilancio pluriennale, che nell'atto deliberativo dovranno essere espressamente dichiarati coerenti con le predette linee, con adeguata motivazione degli eventuali scostamenti.

6. La verifica da parte del Consiglio dell'attuazione del programma avviene nel mese di settembre di ogni anno, contestualmente all'accertamento del permanere degli equilibri generali di bilancio previsto dall'art. 193 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267.

Art. 20 Doveri del consigliere

1. I Consiglieri hanno il dovere di intervenire alle sedute del Consiglio Comunale e di partecipare ai lavori delle commissioni consiliari permanenti delle quali fanno parte.

2. I Consiglieri Comunali che, senza giustificato motivo, non intervengono a tre sedute consecutive del Consiglio Comunale, sono dichiarati decaduti con deliberazione del Consiglio Comunale. A tale riguardo, il Sindaco, a seguito dell'accertamento dell'assenza maturata da parte del Consigliere, provvede per iscritto a comunicare all'interessato l'avvio del procedimento di revoca.

3. Il Consigliere proposto per la decadenza ha il diritto di presentare entro il termine di giorni dieci dalla ricevuta notificazione e comunque fino alla discussione del relativo argomento in Consiglio Comunale le cause giustificative delle assenze, nonché di fornire gli eventuali documenti probatori di cui il Consiglio deve prendere atto.

4. Il Consiglio esamina e delibera, tenuto conto delle cause giustificative presentate dal Consigliere interessato e dell'eventuale documentazione prodotta.

Art. 21

Poteri e diritti del consigliere

Accesso agli atti amministrativi per i consiglieri

1. Il Consigliere esercita il diritto di iniziativa deliberativa per tutti gli atti di competenza del Consiglio Comunale e può formulare interrogazioni, interpellanze e mozioni.

2. I Consiglieri Comunali hanno diritto di accesso e di consultazione di tutti gli atti dell'Amministrazione Comunale, esclusi quelli riservati per legge o per regolamento di accesso agli atti, in conformità delle disposizioni normative.

3. L'esercizio dei diritti è effettuato dai Consiglieri chiedendo direttamente le informazioni e la consultazione degli stessi al Segretario Comunale o ai responsabili preposti ai singoli uffici, servizi, aziende, istituzioni ed altri organismi, mediante la procedura di seguito indicata.

4. I Consiglieri comunali presentano specifica richiesta nella quale indicano le finalità d'uso connesse all'esercizio del loro mandato, per il rilascio di copie di deliberazioni della Giunta, dei verbali delle Commissioni consiliari permanenti, dei verbali delle altre Commissioni comunali istituite per legge, e di quanto altro necessario per garantire l'espletamento del mandato elettivo. In nessun caso è ammessa la presentazione di istanze generiche.

5. Per la semplice visione degli atti, la richiesta può essere formulata, anche verbalmente; il rilascio di copie degli atti e documenti amministrativi avviene, esclusivamente, mediante formale richiesta contenente l'indicazione specifica degli atti e documenti richiesti.

6. La richiesta è ricevuta dal dipendente preposto su apposito modulo sul quale il Consigliere deve indicare gli estremi dell'atto di cui richiede copia ed apporre la data e la firma.

7. Il modulo contiene la dichiarazione che la copia richiesta sarà utilizzata esclusivamente per l'esercizio dei diritti elettorali connessi alla carica ricoperta.

8. Al momento della consegna dell'atto verrà rilasciata firma per ricevuta da parte del consigliere richiedente.

9. Il rilascio delle copie avviene entro sette giorni successivi (escluso i festivi, il sabato e la domenica) a quello della richiesta, salvo che non si tratti di atti particolarmente complessi, nel qual caso alla presentazione della richiesta o mediante avviso successivo, viene precisato il maggior termine per il rilascio.

10. L'esercizio del diritto previsto nel presente articolo è gratuito. Per il rilascio di copie di piani urbanistici, progetti e quant'altro comporti un impegno oneroso per la sua riproduzione la Giunta Comunale può stabilire il pagamento dei rimborsi per il costo di riproduzione.

11. In alternativa alle copie cartacee è facoltà dell'Amministrazione rilasciare copie su supporto informatico di quanto richiesto.

12. La presente disposizione vale anche per la richiesta di elaborati grafici e progetti.

13. Il Segretario Comunale, qualora rilevi la sussistenza di divieti od impedimenti al rilascio della copia richiesta, ne informa entro il termine di cui al nono comma il Consigliere interessato, con comunicazione scritta nella quale sono illustrati i motivi che non consentono il rilascio.

14. I Consiglieri Comunali sono tenuti al segreto nei casi stabiliti dalla legge e non possono in nessun caso utilizzare, per fini diversi da quelli istituzionali, le informazioni desunte dai documenti ed atti conosciuti per lo svolgimento del mandato. E' comunque consentita ai Consiglieri comunali la visione degli atti e dei documenti segreti (contenenti dati sensibili, sulla salute, sulla condizione economica ecc.), dietro richiesta scritta.

Le norme stabilite dal presente articolo si applicano a tutti gli Amministratori Comunali.

Art. 22

Funzionamento del consiglio - Decadenza dei consiglieri - Mozione di sfiducia

(Artt. 38 e 43 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Il funzionamento del Consiglio è disciplinato da apposito regolamento, approvato a maggioranza assoluta dei componenti, in conformità ai seguenti principi:

a) gli avvisi di convocazione sono recapitati ai Consiglieri, nel domicilio dichiarato, rispetto al giorno di convocazione, almeno: - cinque giorni prima per le convocazioni in seduta ordinaria; - tre giorni prima per le convocazioni in seduta straordinaria; - un giorno prima per le sedute straordinarie dichiarate urgenti; il giorno di consegna non viene computato;

b) la documentazione relativa alle proposte iscritte all'ordine del giorno è depositata agli atti contestualmente all'invio della convocazione; solo in casi eccezionali è ammesso il deposito 2 giorni prima del Consiglio;

c) fissare il tempo riservato, per ogni seduta, alla trattazione delle interrogazioni, interpellanze e mozioni, assegnando tempi uguali alla maggioranza e alle opposizioni per le repliche e per le dichiarazioni di voto; fermo restando che la discussione di interpellanze, interrogazioni, mozioni avviene a fine seduta è quindi inserita come punto finale al momento della predisposizione dell'ordine del giorno,

d) indicazione dell'ordine di trattazione degli argomenti.

2. Per quanto riguarda la decadenza dei consiglieri trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 20.

3. Fermo restando che il voto del consiglio Comunale contrario ad una proposta del Sindaco o della Giunta non ne comporta le dimissioni, il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio.

4. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati, e messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione.

5. Se la mozione è approvata si procede allo scioglimento del Consiglio e alla nomina di un Commissario ai sensi delle leggi vigenti.

6. La mozione deve essere presentata al Segretario Comunale, affinché ne disponga l'immediata acquisizione al protocollo, oltre alla contestuale formale comunicazione al Sindaco e agli Assessori. Da tale momento decorrono i termini di cui al precedente comma 4.

Art. 23

Riunioni e funzioni del Consiglio

(Artt. 38 e 42 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Il Consiglio si riunisce in sessioni ordinarie e in sessioni straordinarie.

2. Le sessioni ordinarie si svolgono entro i termini previsti dalla legge:

a) per l'approvazione del rendiconto della gestione dell'esercizio precedente;

b) per la verifica degli equilibri di bilancio di cui all'art. 193 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267;

c) per l'approvazione del bilancio preventivo annuale, del bilancio pluriennale e della relazione previsionale e programmatica;

d) per eventuali modifiche dello Statuto.

3. Le sessioni straordinarie hanno luogo in qualsiasi periodo.

Le funzioni del Consiglio sono tassative e disciplinate nell'art. 42 del T.U.E.L. Esse sono approvare:

a) Statuti dell'ente e delle aziende speciali, regolamenti salva l'ipotesi di cui all'articolo 48, comma 3, criteri generali in materia di ordinamento degli uffici e dei servizi;

b) programmi, relazioni previsionali e programmatiche, piani finanziari, programmi triennali e elenco annuale dei lavori pubblici, bilanci annuali e pluriennali per la loro attuazione, eventuali deroghe ad essi, pareri da rendere per dette materie;

c) convenzioni tra i comuni e quella tra i comuni e provincia, costituzione e modificazione di forme associative;

d) istituzioni, compiti e norme sul funzionamento degli organismi di decentramento e di partecipazione;

e) assunzioni dirette dei pubblici servizi, costituzione di istituzioni e aziende speciali, concessione dei pubblici servizi, partecipazione dell'ente locale a società di capitali, affidamento di attività o servizi mediante convenzione;

f) istituzioni e ordinamenti dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote; disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e servizi;

g) indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza;

h) contrazione dei mutui non previsti espressamente in atti fondamentali del consiglio comunale ed emissione dei prestiti obbligazionari;

i) spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo;

l) acquisti e alienazioni immobiliari, relative permuta, appalti e concessioni che non siano previsti espressamente in atti fondamentali del Consiglio o che non ne costituiscano mera esecuzione e che, comunque, non rientrino nella ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza della Giunta, del Segretario o di altri funzionari;

m) definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del comune presso enti, aziende ed istituzioni, nonché nomina dei rappresentanti del Consiglio presso enti, aziende ed istituzioni ad esso espressamente riservata dalla legge.

Il Consiglio nei modi disciplinati dallo Statuto, partecipa altresì alla definizione, all'adeguamento e alla verifica periodica dell'attuazione delle linee programmatiche da parte del Sindaco e dei singoli Assessori.

Le deliberazioni in ordine agli argomenti di cui al presente articolo non possono essere adottate in via d'urgenza da altri organi del Comune, salvo quelle attinenti alle variazioni di bilancio adottate dalla Giunta da sottoporre a ratifica del Consiglio nei sessanta giorni successivi, a pena di decadenza

Art. 24

Esercizio della potestà regolamentare
(Art. 7 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Il Consiglio e la Giunta Comunale, nell'esercizio della rispettiva potestà regolamentare, adottano, nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dal presente Statuto, regolamenti nelle materie ad essi demandati dalla legge.

2. Per la pubblicazione e l'entrata in vigore, trova applicazione l'articolo 6.

Art. 25

Commissioni consiliari permanenti
(Art. 38 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Il Consiglio Comunale può istituire, nel suo seno, commissioni consultive permanenti composte con criterio proporzionale, assicurando la presenza, in esse, con diritto di voto, di almeno un rappresentante per ogni gruppo.

2. La composizione ed il funzionamento delle dette commissioni sono stabilite con apposito regolamento sul funzionamento del Consiglio.

3. I componenti delle commissioni hanno facoltà di farsi assistere da esperti.

4. Le sedute delle commissioni sono pubbliche, salvi i casi previsti dal regolamento.

Art. 26

Costituzione di commissioni speciali
(Artt. 38 e 44 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Il Consiglio Comunale, in qualsiasi momento, può costituire commissioni speciali, per esperire indagini conoscitive ed inchieste.

2. Per la costituzione delle commissioni speciali, trovano applicazione, in quanto compatibili, le norme dell'articolo precedente. Alle opposizioni è attribuita la presidenza delle commissioni aventi funzioni di controllo o di garanzia.

3. Con l'atto costitutivo sono disciplinati i limiti e le procedure d'indagine.

4. La costituzione delle commissioni speciali può essere richiesta da un quinto dei consiglieri in carica. La proposta dovrà riportare il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri assegnati.

5. La commissione di indagine esamina tutti gli atti del Comune e ha facoltà di ascoltare il Sindaco, gli Assessori, i Consiglieri, i dipendenti nonché i soggetti esterni comunque coinvolti nelle questioni esaminate.

6. La commissione speciale, insediata dal Sindaco, provvede alla nomina, al suo interno, del presidente. Per la sua nomina votano i soli rappresentanti dell'opposizione limitatamente alla presidenza delle commissioni ad essa riservate.

Art. 27

Indirizzi per le nomine e le designazioni
(Artt. 42, c. 2, lettera m e 50, c. 9 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Il Consiglio Comunale viene convocato entro i trenta giorni successivi a quello di insediamento per definire e approvare gli indirizzi per la nomina, la designazione e la revoca da parte del Sindaco, dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni. Il Sindaco dà corso alle nomine e alle designazioni entro i quindici giorni successivi.

2. Per la nomina e la designazione è promossa la presenza di ambo i sessi.

3. Tutti i nominati o designati dal Sindaco decadono con il decadere del medesimo Sindaco.

Art. 28

Interrogazioni
(Art. 43 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. I Consiglieri hanno facoltà di presentare interrogazioni al Sindaco o agli Assessori.

2. Il Consigliere che intende rivolgere una interrogazione deve presentarla per iscritto indicando se chiede risposta scritta o risposta orale. In mancanza di indicazione, si intende che l'interrogante chiede risposta orale.

3. Il Sindaco, dispone:

a) se deve essere data risposta scritta, che si provveda entro 30 giorni dal ricevimento;

b) se deve essere data risposta orale, che venga iscritto all'ordine del giorno della prima seduta del Consiglio;

c) se l'interrogante è assente ingiustificato, si intende che ha rinunciato all'interrogazione.

4. Il regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale disciplina lo svolgimento della discussione per le interrogazioni con risposta orale, nonché le dichiarazioni di improponibilità.

Art. 29

Consiglio Comunale dei Ragazzi

1. Il Comune allo scopo di favorire la partecipazione dei ragazzi alla vita collettiva, può promuovere l'elezione del Consiglio Comunale dei Ragazzi.

2. Il Consiglio Comunale dei Ragazzi ha il compito di deliberare in via consultiva sulle seguenti materie: politica, ambiente, sport, tempo libero, giochi, rapporti con l'associazionismo, cultura e spettacolo, pubblica istruzione, assistenza ai giovani, rapporti con l'Unicef.

3. Le modalità di elezione ed il funzionamento del consiglio comunale dei ragazzi sono stabilite con apposito regolamento emanato dal Consiglio Comunale dei Ragazzi.

CAPO II

Sindaco e Giunta

Art. 30

Elezione del sindaco

(Artt. 46 e 50 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Il Sindaco è eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto, secondo le disposizioni dettate dalla legge, ed è membro del Consiglio Comunale.

2. Il Sindaco presta davanti al Consiglio, nella seduta di insediamento, il giuramento di osservare lealmente la Costituzione italiana.

3. Il sindaco è titolare della rappresentanza generale del Comune. In caso di sua assenza o impedimento la rappresentanza istituzionale dell'ente spetta, nell'ordine, al Vicesindaco e all'Assessore più anziano di età.

Art. 31

Attribuzioni quale organo di amministrazione

Il Sindaco:

- ha la rappresentanza legale dell'Ente, anche in giudizio;

- coordina, programma e stimola l'attività degli Assessori e della Giunta e ne mantiene l'unità di indirizzo politico finalizzato alla realizzazione delle previsioni degli atti di programmazione approvati dal Consiglio Comunale e al conseguimento degli scopi dell'Ente;

- può sospendere l'adozione di direttive dei singoli Assessori per sottoporli all'esame della Giunta;

- impartisce direttive al Segretario Comunale in ordine agli indirizzi funzionali e di vigilanza sull'intera gestione amministrativa degli uffici e servizi;

- promuove ed assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge, secondo le norme del presente Statuto;

- può concludere accordi con i soggetti interessati al fine di determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale ai sensi delle norme sul procedimento amministrativo;

- sentita la Giunta presenta le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato;

- coordina e riorganizza gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi, dei servizi pubblici e degli orari di apertura al pubblico degli uffici periferici nelle Amministrazioni pubbliche sulla base degli indirizzi

espressi dal Consiglio Comunale, e nell'ambito dei criteri eventualmente indicati dalla Regione;

- nomina il Segretario Comunale scegliendolo tra gli iscritti nell'apposito albo;

- revoca, con provvedimento motivato, previa deliberazione della Giunta, il Segretario Comunale, per violazione dei doveri d'ufficio;

- conferisce e revoca al Segretario Comunale, previa deliberazione della Giunta Comunale, le funzioni di Direttore Generale nel caso in cui non sia stipulata la convenzione con altri comuni per la nomina del direttore;

- nomina i responsabili dei servizi;

- nomina i rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio Comunale.

Art. 32

Attribuzioni di vigilanza

Sono attribuiti al Sindaco, quale organo di vigilanza:

- il potere di promuovere indagini e verifiche amministrative sull'intera attività del Comune;

- il compimento di atti conservativi dei diritti del Comune;

- il potere di disporre l'acquisizione di atti, documenti ed informazioni presso le aziende speciali, le istituzioni e le società, appartenenti all'Ente, tramite i rappresentanti legali delle stesse informandone il Consiglio Comunale;

- il potere di promuovere ed assumere iniziative atte ad assicurare che uffici, servizi, aziende speciali, istituzioni e società appartenenti al Comune svolgano le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal Consiglio ed in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla Giunta;

- il potere di acquisire direttamente presso gli uffici e servizi informazioni ed atti anche riservati.

Art. 33

Attribuzioni di organizzazione

Il Sindaco:

- convoca e presiede la Giunta, stabilendo gli argomenti da porre all'Ordine del Giorno;

- riceve le interrogazioni assegnandole, se del caso, agli Assessori competenti per materia;

- riceve le dimissioni degli Assessori;

- ha facoltà di delegare agli Assessori i poteri che la legge e lo Statuto gli attribuiscono. In particolare il Sindaco può delegare ai singoli Assessori il compito di sovrintendere ad un determinato settore di amministrazione o a specifici progetti. L'attività di sovrintendenza si traduce in un'articolata specificazione degli indirizzi e nell'esercizio del potere di controllo;

- autorizza le missioni degli Assessori e del Segretario Comunale;

- presiede le assemblee pubbliche nelle quali partecipa come rappresentante dell'Ente;

- di tutte le deleghe rilasciate, non aventi carattere temporaneo, deve dare comunicazione al Consiglio.

Art. 34

Attribuzioni per i servizi statali

Competono al Sindaco, inoltre, ai sensi delle vigenti leggi, le seguenti attribuzioni per i servizi statali:

- sovrintendere, emanare direttive ed esercitare vigilanza sui servizi di competenza statale assegnati al Comune;

- sovrintendere, tenendo informato il Prefetto, ai servizi di vigilanza ed a tutto quanto interessa la sicurezza e l'ordine pubblico;

- adottare i provvedimenti contingibili ed urgenti ed assumere tutte le iniziative conseguenti ai sensi delle vigenti norme;

- emanare, per quanto di propria competenza, atti e provvedimenti in materia di circolazione stradale, sanità ed igiene, edilizia e salvaguardia ambientale;

- delegare le funzioni sindacali per i servizi statali, quando la legge non lo vieta, agli Assessori, Segretario e funzionari apicali;

- delegare ai Consiglieri comunali incarichi specifici;

- informare la popolazione su situazioni di pericolo in caso di calamità naturali.

Art. 35

Linee programmatiche

(Art. 46 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

Le linee programmatiche, presentate dal Sindaco nella seduta di insediamento, indicano analiticamente le azioni e i progetti da realizzare nel corso del mandato in relazione alle risorse finanziarie necessarie, evidenziandone la priorità.

Art. 36

Vicesindaco

(Art. 53 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Il Vicesindaco sostituisce, in tutte le sue funzioni, il Sindaco temporaneamente assente, impedito o sospeso dall'esercizio delle funzioni.

2. In caso di assenza o impedimento del Vicesindaco, alla sostituzione del Sindaco provvede l'Assessore più anziano di età.

Art. 37

Delegati del sindaco

1. Il Sindaco ha facoltà di assegnare, con suo provvedimento, ad ogni assessore, funzioni ordinate organicamente per gruppi di materie e con delega a firmare gli atti relativi.

2. Nel rilascio delle deleghe di cui al precedente comma, il Sindaco uniforma i suoi provvedimenti al principio per cui spettano agli Assessori i poteri di indirizzo e di controllo.

3. Il Sindaco può modificare l'attribuzione dei compiti e delle funzioni di ogni Assessore ogni qualvolta, per motivi di coordinamento e funzionalità, lo ritenga opportuno.

4. Le deleghe e le eventuali modificazioni di cui ai precedenti commi sono fatte per iscritto e comunicate al consiglio in occasione della prima seduta utile.

5. Il Sindaco, per particolari esigenze organizzative, può avvalersi di Consiglieri, compresi quelli della minoranza.

Art. 38

La Giunta - Composizione e nomina - Presidenza

1. La Giunta Comunale è composta dal Sindaco che la presiede e da non meno di 2 e non più di 4 Assessori, compreso il Vicesindaco. A tutela delle pari opportunità almeno un terzo degli assessori è di sesso femminile.

2. Possono essere nominati Assessori anche cittadini non facenti parte del Consiglio, in possesso dei requisiti per l'elezione a Consigliere Comunale, nel numero massimo di uno. Gli Assessori non Consiglieri sono nominati, in ragione di comprovate competenze culturali, tecnico-amministrative, tra i cittadini che non hanno i requisiti per l'eleggibilità. Gli Assessori non Consiglieri partecipano alle sedute del Consiglio Comunale senza diritto di voto.

3. Il Sindaco, per la nomina della Giunta, ha cura di promuovere la presenza di ambo i sessi.

4. La Giunta, nella sua prima seduta, prima di trattare qualsiasi altro argomento, accerta, con apposito verbale, le condizioni di candidabilità, eleggibilità e compatibilità alla carica di Consigliere dei suoi eventuali componenti non Consiglieri. Lo stesso accertamento è rinnovato al verificarsi di nuove nomine.

5. L'Assessore non Consigliere esercita le funzioni riguardanti la carica ricoperta, con tutte le prerogative, i diritti e le responsabilità alla stessa connessi: partecipa alle adunanze della Giunta Comunale con ogni diritto, compreso quello di voto, spettante a tutti gli assessori. Può essere destinatario di deleghe di cui al presente Statuto. Partecipa alle adunanze del Consiglio Comunale con funzioni di relazione e diritto di intervento, ma senza diritto di voto. La sua partecipazione alle adunanze del Consiglio Comunale, non è computata ai fini della determinazione delle presenze necessarie per la legalità della seduta e della maggioranza delle votazioni.

Art. 39

Competenze della Giunta

(Art. 48 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. La Giunta collabora con il Sindaco nel governo del Comune ed opera attraverso deliberazioni collegiali.

2. La Giunta compie tutti gli atti rientranti nelle funzioni degli organi di governo che non siano riservati dalla legge al Consiglio e che non ricadano nelle competenze, previste dalle leggi o dallo statuto, del Sindaco e degli organi di decentramento; collabora con il Sindaco nell'attuazione degli indirizzi generali del Consiglio; riferisce annualmente al Consiglio sulla propria attività e svolge attività propositive e di impulso nei confronti dello stesso.

3. E' altresì di competenza della Giunta l'adozione dei regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio.

Art. 40

Funzionamento della Giunta

(Art. 48 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. L'attività della Giunta è collegiale, ferme restando le attribuzioni e le responsabilità dei singoli assessori.

2. La Giunta è convocata dal Sindaco che fissa l'ordine del giorno della seduta nel rispetto delle norme regolamentari.

3. Il Sindaco dirige e coordina l'attività della Giunta e assicura l'unità di indirizzo politico-amministrativo e la collegiale responsabilità di decisione della stessa.

4. Le sedute della Giunta non sono pubbliche, salva diversa decisione, che risulta a verbale, della Giunta stessa. Il voto è palese salvo nei casi espressamente previsti dalla legge e dal regolamento. L'eventuale votazione segreta risulta dal verbale con richiamo alla relativa norma. In mancanza di diversa indicazione le votazioni si intendono fatte in forma palese.

5. Ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta deve essere corredata dal parere in ordine alla regolarità tecnica ed attestazione di copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 49 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267. I pareri sono inseriti nella deliberazione. Le deliberazioni della Giunta Comunale adottate con parere contrario devono essere motivate con l'indicazione delle ragioni per le quali viene disatteso il parere medesimo.

Art. 41

Cessazione dalla carica di Assessore

1. Le dimissioni da Assessore sono presentate, per iscritto, al Sindaco; sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci.

2. Il Sindaco può revocare uno o più Assessori dandone motivata comunicazione al Consiglio.

3. Alla sostituzione degli Assessori decaduti, dimissionari, revocati o cessati dall'ufficio per altra causa, provvede il Sindaco, il quale ne dà comunicazione, nella prima seduta utile, al Consiglio.

TITOLO III

REFERENDUM - DIFENSORE CIVICO

CAPO I

Referendum

Art. 42

Azione referendaria

(Art. 8 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Sono consentiti referendum consultivi, propositivi e abrogativi in materia di esclusiva competenza comunale.

2. Non possono essere indetti referendum su:

- a) attività amministrative vincolate da Leggi Statali e Regionali e quando sullo stesso argomento sia già stato indetto un referendum nell'ultimo quinquennio;
- b) piani territoriali ed urbanistici, piani per la loro attuazione e relative variazioni;
- c) tributi locali, tariffe dei servizi ed altre imposizioni;
- d) designazioni e nomina dei rappresentanti del Comune;
- e) bilancio comunale;
- f) espropriazione per pubblica utilità.

La disciplina degli stessi è demandata al Regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale.

Art. 43

Effetti del referendum

(Art. 8 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Il quesito sottoposto a referendum è approvato se alla votazione ha partecipato la maggioranza degli elettori aventi diritto e se è raggiunta su di esso la maggioranza dei voti validamente espressi.

2. Se l'esito è stato favorevole, il Sindaco è tenuto a proporre al Consiglio Comunale, entro sessanta giorni dalla proclamazione dei risultati, la deliberazione sull'oggetto del quesito sottoposto a referendum.

3. Entro lo stesso termine, se l'esito è stato negativo, il sindaco ha facoltà di proporre egualmente al consiglio la deliberazione sull'oggetto del quesito sottoposto a referendum.

CAPO II

Difensore Civico

Art. 44

Istituzione dell'ufficio

(Art. 11 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. È istituito nel Comune l'ufficio del "Difensore Civico" quale garante del buon andamento, dell'imparzialità, della tempestività e della correttezza dell'azione amministrativa.

2. Il Difensore Civico non è sottoposto ad alcuna forma di dipendenza gerarchica o funzionale dagli organi del comune ed è tenuto esclusivamente al rispetto dell'ordinamento vigente.

La nomina e la decadenza avvengono con votazione a scrutinio segreto da parte del Consiglio Comunale.

La funzione del Difensore Civico può essere gestita anche in forma associata.

Art. 45

Nomina - Funzioni - Disciplina

(Art. 11 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Con apposito regolamento sono disciplinate la nomina, le funzioni ed i campi di intervento del Difensore Civico.

2. Il Comune ha facoltà di promuovere un accordo con enti locali, amministrazioni statali e altri soggetti

pubblici della provincia per l'istituzione di un comune ufficio del difensore civico. L'organizzazione, le funzioni e i rapporti di questo con gli enti predetti sono disciplinati nell'accordo medesimo e inseriti nell'apposito regolamento.

Art. 46

Incompatibilità e decadenza

1. Non può essere nominato Difensore Civico:

- a) chi si trova in condizioni di ineleggibilità alla carica di Consigliere Comunale;
- b) i Parlamentari, i Consiglieri regionali, provinciali e comunali, i membri delle Unità Sanitarie Locali;
- c) i ministri di culto;
- d) gli Amministratori ed i dipendenti di Enti, istituti e aziende pubbliche o a partecipazione pubblica, nonché di Enti od imprese che abbiano rapporti contrattuali con l'Amministrazione comunale o che comunque ricevano da essa, a qualsiasi titolo, sovvenzioni o contributi;
- e) chi esercita qualsiasi attività di lavoro autonomo o subordinato, nonché qualsiasi attività professionale o commerciale che costituisca l'oggetto di rapporti giuridici con l'Amministrazione comunale;
- f) chi ha ascendenti o discendenti ovvero parenti o affini fino al 4° grado che siano Amministratori, Segretario o dipendenti del Comune.

2. Il Difensore Civico decade per le stesse cause per le quali si perde la qualità di Consigliere o per sopravvenienza di una delle cause di ineleggibilità indicate nel comma precedente.

3. La decadenza è pronunciata dal Consiglio su proposta di uno dei Consiglieri comunali. Può essere revocato dall'ufficio con deliberazione motivata del Consiglio per grave inadempienza ai doveri d'ufficio con la maggioranza prevista dal precedente art. 44.

TITOLO IV

ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA - DIRITTI DEL CONTRIBUENTE - UFFICI - SEGRETARIO COMUNALE

Art. 47

Svolgimento dell'attività amministrativa

1. Il Comune conforma la propria attività amministrativa ai principi di democrazia, di partecipazione e di semplicità delle procedure; svolge tale attività principalmente nei settori organici dei servizi alla persona e alla comunità, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, secondo le leggi.

2. Gli organi istituzionali del Comune ed i dipendenti responsabili dei servizi provvedono sulle istanze degli interessati nei modi e nei termini stabiliti ai sensi della legge sull'azione amministrativa.

3. Il Comune, per lo svolgimento delle funzioni in ambiti territoriali adeguati, attua le forme di decentramento consentite, nonché forme di cooperazione con altri comuni e con la provincia.

Art. 48

Statuto dei diritti del contribuente

(Art. 1, c. 4 della legge 27 luglio 2000, n. 212)

1. In relazione al disposto dell'art. 2 della legge 27 luglio 2000, n. 212, nei regolamenti comunali aventi natura tributaria, negli atti di accertamento nonché in qualsiasi atto istruttorio notificato ai contribuenti, il richiamo di qualsiasi norma legislativa o regolamentare è integrato dal contenuto, anche sintetico, o sotto forma di allegato, della disposizione alla quale si intende fare rinvio.

2. Tutti gli atti normativi e la relativa modulistica applicativa, entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente statuto, sono aggiornati o integrati introducendo,

nel rispetto dei principi dettati dalla legge 27 luglio 2000, n. 212, le necessarie modifiche con particolare riferimento:

- a) all'informazione del contribuente (art. 5);
- b) alla conoscenza degli atti e semplificazione (art. 6);
- c) alla chiarezza e motivazione degli atti (art. 7);
- d) alla remissione in termini (art. 9);
- e) alla tutela dell'affidamento e della buona fede - agli errori del contribuente (art. 10);
- f) all'interpello del contribuente (artt. 11 e 19).

Art. 49

Regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi

1. Sulla base degli indirizzi formulati dal Consiglio, la Giunta approva il complesso dei Regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.

2. I Regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi stabiliscono in particolare le norme di accesso all'ufficio del dipendente comunale, le norme generali per l'organizzazione ed il funzionamento degli uffici e, in particolare, le attribuzioni e le responsabilità dei soggetti che esercitano funzioni di direzione, i rapporti reciproci tra uffici e servizi e tra questi, il Segretario Comunale, il Direttore Generale (se nominato) e gli organi amministrativi.

Art. 50

Segretario Comunale

1. Il Comune ha un Segretario titolare.

2. Il Segretario Comunale è nominato dal Sindaco da cui dipende funzionalmente ed è scelto tra gli iscritti all'apposito albo.

3. Il Consiglio Comunale può approvare la stipulazione di convenzioni con altri comuni per la gestione associata dell'ufficio del Segretario Comunale.

4. Lo stato giuridico ed il trattamento economico del Segretario Comunale sono stabiliti dalla legge e dalla contrattazione collettiva.

Art. 51

Funzioni attribuite al Segretario Comunale

1. Il Segretario Comunale svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico - amministrativa nei confronti del Consiglio, del Sindaco, della Giunta e dei responsabili dei servizi in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo Statuto e ai regolamenti.

2. Esercita inoltre tutte le altre funzioni attribuitegli dalla legge e dai regolamenti nonché quelle conferitegli dal Sindaco.

3. Provvede nei casi previsti dall'art. 58 del presente statuto, per la predisposizione dello schema e per l'approvazione del bilancio di previsione.

4. Su segnalazione del Collegio dei Revisori, ove sia ritenuta sussistere l'ipotesi di dissesto finanziario, assegna al Consiglio, con lettera notificata ai singoli Consiglieri, un termine non superiore a 20 giorni per la deliberazione dello stato di dissesto. Decorso infruttuosamente tale termine, nomina un Commissario per la deliberazione sullo stato di dissesto. Nel provvedimento di nomina è determinato il compenso spettante al Commissario. Del provvedimento sostitutivo è data immediata comunicazione al Prefetto per l'avvio della procedura di scioglimento del Consiglio.

Art. 52

Principi strutturali ed organizzativi

L'attività amministrativa dell'apparato comunale è finalizzata ad una "gestione di risultato" e deve essere informata ai seguenti principi:

- organizzazione del lavoro non solo per singoli atti, bensì per progetto-obiettivo e per programmi;
- analisi della produttività e dei carichi funzionali di lavoro e del grado di efficacia della attività svolta da ciascun elemento dell'apparato;
- individuazione di responsabilità strettamente collegata all'ambito di autonomia decisionale dei soggetti;
- superamento della separazione rigida delle competenze nella divisione del lavoro e massima flessibilità delle strutture e del personale.

Art. 53

Personale

1. I dipendenti sono inseriti nell'organico del Comune attraverso contratti individuali di lavoro.

2. Lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale sono disciplinati dalla legge e dagli accordi collettivi nazionali di lavoro.

3. Il Comune promuove e realizza il miglioramento delle prestazioni del personale attraverso l'adeguamento dei mezzi, la formazione e l'aggiornamento professionale.

4. Il Comune garantisce l'effettivo esercizio dei diritti sindacali del proprio personale.

5. I soggetti preposti alla direzione delle unità organizzative rispondono dell'attuazione degli obiettivi individuati dagli organi elettivi del Comune e dei programmi da essi approvati.

6. Spetta ai responsabili dei servizi organizzare e dirigere l'attività del personale addetto alle unità operative che da essi dipendono, secondo i criteri stabiliti nel Regolamento di organizzazione.

7. Nei limiti di legge e con le modalità previste dal regolamento, la copertura di posti di alta specializzazione può avvenire mediante la stipula di contratti a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente e con delibera motivata, di diritto privato.

L'assunzione di personale dirigenziale o di alta specializzazione, nei limiti di legge e con i criteri previsti dal regolamento, può avvenire anche al di fuori della previsione della dotazione organica. I contratti di cui al presente comma non possono avere durata superiore al mandato del Sindaco.

Art. 54

Responsabili degli uffici e dei servizi
(Art. 107 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Essendo questo Comune privo di personale di qualifica dirigenziale le funzioni di cui all'articolo 107, commi 2 e 3 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, fatta salva l'applicazione dell'articolo 97, comma 4, lettera d) dello stesso T.U., sono attribuite, con provvedimento motivato del Sindaco, ai responsabili degli uffici o dei servizi, indipendentemente dalla loro qualifica funzionale, anche in deroga a ogni diversa disposizione.

2. Spettano ai responsabili degli uffici e dei servizi tutti i compiti, compresa l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, non ricompresi espressamente dalla legge o dal presente Statuto tra le funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo degli organi di governo del Comune o non rientranti tra le funzioni del Segretario o del Direttore Generale, di cui rispettivamente agli articoli 97 e 108 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267.

3. Sono attribuiti ai responsabili degli uffici e dei servizi tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dai medesimi organi, tra i quali in particolare, secondo le modalità stabilite dal presente statuto o dai regolamenti comunali:

a) la presidenza delle commissioni di gara e di concorso;

b) la responsabilità delle procedure d'appalto e di concorso;

c) la stipulazione dei contratti;

d) gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa;

e) gli atti di amministrazione e gestione del personale;

f) i provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale, nel rispetto di criteri predeterminati dalla legge, dai regolamenti, da atti generali di indirizzo, ivi comprese le autorizzazioni e le concessioni edilizie;

g) tutti i provvedimenti di sospensione dei lavori, abbattimento e riduzione in pristino di competenza comunale, nonché i poteri di vigilanza edilizia e di irrogazione delle sanzioni amministrative previste dalla vigente legislazione statale e regionale in materia di prevenzione e repressione dell'abusivismo edilizio e paesaggistico-ambientale;

h) le attestazioni, certificazioni, comunicazioni, diffide, verbali, autenticazioni, legalizzazioni ed ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza;

i) gli atti ad essi attribuiti dallo Statuto e dai regolamenti o, in base a questi, delegati dal sindaco;

l) l'adozione di tutte le ordinanze, con esclusione di quelle di cui all'art. 50, c. 5 e all'art. 54 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267;

m) l'emissione di provvedimenti in materia di occupazione d'urgenza e di espropriazioni che la legge genericamente assegna alla competenza del Comune;

n) l'attribuzione, a dipendenti comunali aventi rapporto di lavoro a tempo indeterminato, pieno o parziale, della qualifica di "Messo Comunale" autorizzato a notificare gli atti del Comune e anche di altre amministrazioni pubbliche, per i quali non siano prescritte speciali formalità. Per esigenze straordinarie la detta funzione potrà essere attribuita a dipendenti regolarmente assunti a tempo determinato.

4. I responsabili degli uffici e dei servizi sono direttamente responsabili, in via esclusiva, in relazione agli obiettivi dell'ente, della correttezza amministrativa, dell'efficienza e dei risultati della gestione.

5. Il Sindaco non può revocare, riformare, riservare o avocare a sé o altrimenti adottare provvedimenti o atti di competenza dei responsabili degli uffici e dei servizi. In caso di inerzia o ritardo, il Sindaco può fissare un termine perentorio entro il quale il responsabile deve adottare gli atti o i provvedimenti. Qualora l'inerzia permanga, il Sindaco può attribuire, con provvedimento motivato, la competenza al Segretario Comunale o ad altro dipendente, dando notizia del provvedimento al Consiglio Comunale nella prima seduta utile.

Art. 55

Messi Notificatori

1. Il Comune ha uno o più Messi nominati dal Sindaco fra il personale dipendente secondo i criteri e le modalità previsti dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi. Il provvedimento di nomina è comunicato, per conoscenza, al Prefetto.

2. I Messi notificano gli atti dell'Amministrazione Comunale per i quali non siano prescritte speciali formalità. Possono altresì notificare atti nell'interesse di altre amministrazioni pubbliche che ne facciano richiesta, purché siano rimborsati i costi. Sono fatte salve, in ogni

caso, specifiche competenze previste da apposite norme di legge.

3. I referti dei Messi fanno fede fino a prova di falso.

TITOLO V

FINANZA - CONTABILITÀ - ORGANO DI REVISIONE E CONTROLLO

Art. 56

Ordinamento finanziario e contabile

(Artt. da 149 a 241 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. L'ordinamento finanziario e contabile del Comune è riservato alla legge dello Stato.

2. Apposito regolamento disciplina la contabilità comunale, in conformità a quanto prescritto con l'art. 152 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267.

Art. 57

Revisione economico-finanziaria - Organo di revisione

(Artt. da 234 a 241 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. La revisione economico-finanziaria del Comune è disciplinata dalla normativa statale.

2. Il regolamento di cui al comma 2 del precedente art. 56 prevede, altresì, che l'organo di revisione sia dotato, a cura del Comune, dei mezzi necessari per lo svolgimento dei suoi compiti.

3. L'organo di revisione, a richiesta, collabora alla formazione degli atti partecipando alle riunioni del Consiglio e della Giunta. A tal fine è invitato, con le procedure previste per la convocazione dei detti organi, alle rispettive riunioni.

4. L'organo di revisione, ai sensi dell'art. 41, comma 8 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, accerta che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate.

Art. 58

Mancata approvazione del bilancio di previsione nei termini

(Art. 141 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Trascorso il termine entro il quale il bilancio deve essere approvato senza che sia stato predisposto dalla Giunta il relativo schema, il Segretario Comunale, assunte le funzioni di commissario, lo predispone d'ufficio per sottoporlo al Consiglio.

2. Nel caso di cui al comma 1, e comunque quando il Consiglio non abbia approvato nei termini di legge lo schema del bilancio di previsione predisposto dalla Giunta, il Segretario Comunale in funzione di commissario assegna al Consiglio, con lettera notificata ai singoli Consiglieri, un termine non superiore a 20 giorni per la sua approvazione.

3. Qualora il Consiglio comunale non approvi il bilancio, entro il termine assegnato dal Segretario Comunale nella sua funzione di commissario, questi provvede direttamente, entro le successive 48 ore lavorative, ad approvare il bilancio medesimo, informando contestualmente dell'avvenuto il Prefetto, per l'avviamento della procedura di scioglimento del Consiglio ai sensi dell'articolo 141, comma 2 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Art. 59

Mancata adozione dei provvedimenti di equilibrio

(Art. 193 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

La mancata adozione, entro il termine fissato dal regolamento comunale di contabilità di cui all'art. 152 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, dei provvedimenti di sal-

vaguardia degli equilibri di bilancio di cui all'art. 193 del T.U. n. 267/2000 come rilevata dalla relazione del responsabile dei servizi finanziari o dell'organo di revisione, determina l'avvio, da parte del Segretario Comunale in funzione di commissario, del procedimento di cui al precedente articolo.

Art. 60

Omissione della deliberazione di dissesto

1. Ove dalle deliberazioni dell'ente, dai bilanci di previsione, dai rendiconti o da altra fonte il Segretario Comunale venga a conoscenza dell'eventuale condizione di dissesto, chiede chiarimenti al responsabile dei servizi finanziari e motivata relazione all'organo di revisione contabile assegnando un termine, non prorogabile, di trenta giorni.

2. Ove sia ritenuta sussistente l'ipotesi di dissesto il Segretario Comunale assegna al Consiglio, con lettera notificata ai singoli Consiglieri, un termine, non superiore a venti giorni, per la deliberazione del dissesto.

3. Decorso infruttuosamente tale termine, il Segretario Comunale, nella sua qualità di commissario ad acta, adotta la deliberazione dello stato di dissesto.

4. Del provvedimento è data comunicazione al Prefetto che inizia la procedura per lo scioglimento del Consiglio dell'ente, ai sensi dell'art. 141 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267.

Art. 61

Controlli interni

1. Ai sensi del combinato disposto dell'art. 1 del D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 286, e dell'art. 147 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, sono istituiti i seguenti controlli interni:

a) controllo di regolarità amministrativa e contabile: finalizzato a garantire la legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa;

b) controllo di gestione: finalizzato a verificare l'efficienza, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa al fine di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi di correzione, il rapporto tra costi e risultati;

c) valutazione della dirigenza: finalizzata a valutare le prestazioni del personale con qualifica dirigenziale ovvero i responsabili dei servizi con funzioni dirigenziali ai sensi dell'art. 109, comma 2 del T.U. n. 267/2000;

d) controllo strategico: finalizzato a valutare l'adequazione delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani, programmi ed altri strumenti di determinazione dell'indirizzo politico, in termini di congruenza tra risultati conseguiti e obiettivi prefiniti.

2. Con i regolamenti:

- di contabilità, previsto dall'art. 152 del T.U. n. 267/2000;

- sull'ordinamento generale degli uffici e servizi, previsto dall'art. 35 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165;

è disciplinata l'organizzazione dei controlli di cui al precedente comma 1.

TITOLO VI I SERVIZI

Art. 62

Forma di gestione

(Artt. 113, 113-bis e 114 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Per la gestione delle reti e l'erogazione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 113 del T.U. n. 267/2000, e successive modificazioni.

2. Ferme restando le disposizioni previste per i singoli settori, i servizi pubblici locali privi di rilevanza economica sono gestiti mediante affidamento diretto a:

a) istituzioni;

b) aziende speciali, anche consortili;

c) società a capitale interamente pubblico a condizione che gli enti pubblici titolari del capitale sociale esercitino sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e che la società realizzi la parte più importante della propria attività con l'ente o gli enti pubblici che la controllano.

3. E' consentita la gestione in economia nei casi previsti nel successivo art. 63, comma 2.

4. Per la gestione degli impianti sportivi si applicano le norme di cui all'art. 90, comma 25 della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

5. Per i servizi privi di rilevanza economica trova in ogni caso applicazione l'art. 113-bis del T.U. n. 267/2000, inserito dall'art. 35, comma 15 della legge n. 448/2001, e successive modificazioni.

Art. 63

Gestione in economia

(Art. 113-bis, c. 2 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. L'organizzazione e l'esercizio di servizi in economia sono disciplinati da appositi regolamenti.

2. La gestione in economia riguarda servizi per i quali, per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio, non sia opportuno procedere ad affidamento ai soggetti di cui al comma 2 dell'articolo 62.

TITOLO VII FORME DI ASSOCIAZIONE E DI COOPERAZIONE UNIONE E ASSOCIAZIONI INTERCOMUNALI ACCORDI DI PROGRAMMA

Art. 64

Convenzioni - Unioni e associazioni intercomunali

(Art. 30, c. 1 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Al fine di assicurare lo svolgimento in modo coordinato di funzioni e servizi determinati, il Comune favorisce la stipulazione di convenzioni con altri comuni e con la Provincia.

2. Le convenzioni di cui al presente articolo possono prevedere anche la costituzione di uffici comuni, che operano con personale distaccato dagli enti partecipanti, ai quali affidare l'esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli enti partecipanti all'accordo, ovvero la delega di funzioni da parte degli enti partecipanti all'accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti.

3. In attuazione dei principi della legge di riforma delle autonomie locali, il Comune, sussistendo le condizioni, incentiva le unioni o associazioni intercomunali, nelle forme, con le modalità e per le finalità previste dalla legge, con l'obiettivo di migliorare le strutture pubbliche e realizzare più efficienti servizi alla collettività.

Art. 65

Accordi di programma

(Art. 34 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Il comune si fa parte attiva per raggiungere accordi di programma per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata di comuni, di province e regioni, di amministrazioni statali e di altri soggetti pubblici, o comunque di due o più tra i soggetti predetti.

2. Gli accordi di programma sono disciplinati dalla legge.

TITOLO VIII FORME DI PARTECIPAZIONE - ASSOCIAZIONISMO

CAPO I

Forme di partecipazione

Art. 66

Forme di partecipazione

Sono forme di partecipazione popolare alla vita dell'Ente:

- a) il diritto di accesso;
- b) le istanze;
- c) le petizioni;
- d) le proposte;
- e) le forme associative e di partecipazione;
- f) i referendum (come disciplinato al Titolo III capo I);
- g) i diritti di informazione;
- h) il difensore civico (come disciplinato al Titolo III Capo II).

Art. 67

Diritti di accesso

1. Chiunque abbia interesse, per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti, ad accedere ai documenti formati dal Comune, o comunque da esso utilizzati, deve farne richiesta motivata al Sindaco che provvede tramite il Segretario o i responsabili che detengono stabilmente i documenti richiesti.

2. Il diritto di accesso è escluso per i documenti riservati per espressa indicazione di legge; esso inoltre è escluso per i documenti dei quali sia vietata l'esibizione, anche temporaneamente, a seguito di dichiarazione motivata del Sindaco, in conformità a quanto previsto nel Regolamento per l'accesso agli atti, in relazione all'esigenza di salvaguardare la riservatezza di terzi, persone, gruppi ed imprese, ferma restando la garanzia della visione degli atti relativi ai procedimenti amministrativi, la cui conoscenza sia necessaria agli interessati per curare e difendere i loro interessi giuridici.

3. Il Sindaco può disporre il differimento dell'accesso ai documenti sino a quando la conoscenza di essi possa impedire o gravemente ostacolare lo svolgimento dell'azione amministrativa.

4. Gli atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione e tutti gli altri indicati dalla legge per i quali vi siano particolari norme che ne regolano la formazione, non possono formare oggetto di accesso nel periodo relativo al corso della loro formazione.

5. Il diritto di accesso si esercita mediante esame ed estrazione di copia dei documenti; l'esame è gratuito; il rilascio di copia è subordinato soltanto al rimborso dei costi, secondo quanto stabilito dal regolamento.

6. I soggetti di cui al 1° comma hanno altresì diritto di accedere, con le modalità e i limiti stabiliti dal regolamento, alle informazioni in possesso del Comune; esse verranno fornite ai richiedenti ordinariamente in forma orale.

7. Il regolamento determina, oltre a quanto indicato nei precedenti commi, le modalità ed i tempi per l'accesso ai documenti ed alle informazioni e disciplina l'accesso alle strutture ed ai servizi della Provincia da parte di Enti, organizzazioni di volontariato e associazioni.

8. Tutti gli atti dell'Amministrazione, delle istituzioni sono pubblici, con le limitazioni previste dalla legge.

9. L'Ente deve, di norma, avvalersi, oltre che dei sistemi tradizionali della notificazione e della pubblicazione all'Albo Pretorio, anche dei mezzi di comunicazione ritenuti più idonei ad assicurare il massimo di conoscenza degli atti.

10. L'informazione deve essere esatta, tempestiva, inequivocabile, completa e, per gli atti aventi una pluralità di destinatari, deve avere carattere di generalità.

11. Il regolamento sul diritto di accesso detta norme atte a garantire l'informazione ai cittadini nel rispetto dei principi sopra enunciati e disciplina la pubblicazione degli atti previsti dalla legge n. 241/90 e s.m.i.

12. La partecipazione dei cittadini ai procedimenti individuati dal Comune, in base alle norme vigenti, è regolata dalle medesime e si realizza con le modalità di cui al presente Statuto.

13. Il Segretario provvede a dare notizia dell'avvio del procedimento mediante comunicazione, ove dovuta, da effettuarsi con le modalità e nei confronti dei soggetti previsti dalla legge.

14. Tali soggetti hanno diritto di prendere visione degli atti dei procedimenti secondo le disposizioni di cui ai capoversi precedenti; essi hanno altresì diritto di presentare memorie scritte e documenti, prima dell'adozione del provvedimento finale, che devono essere obbligatoriamente valutati, ove siano pertinenti all'oggetto del procedimento.

15. Gli accordi con gli interessati, in accoglimento di osservazioni e proposte, al fine di determinare il contenuto discrezionale del provvedimento sono stipulati dal Sindaco in relazione alla loro competenza.

16. Qualora nei casi stabiliti dalla legge tali accordi sostituiscano i provvedimenti finali, essi sono adottati dalla Giunta in relazione alla sua formazione.

17. Il regolamento individua per ciascun tipo dei procedimenti l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonché il termine entro cui deve concludersi.

Art. 68

Istanze e proposte

ISTANZE

1. I cittadini anche individualmente, i comitati e i soggetti collettivi in genere possono rivolgere al Sindaco domande con le quali si chiedono ragioni su specifici aspetti dell'attività dell'Amministrazione.

2. La risposta alla domanda viene fornita entro il termine massimo di 30 giorni dal Sindaco.

3. Le modalità delle domande sono indicate dal regolamento sulla partecipazione, il quale deve prevedere i tempi, la forma scritta od altra idonea forma di comunicazione della risposta, nonché adeguate misure di pubblicità dell'istanza.

PROPOSTE

1. L'iniziativa popolare per la formazione dei Regolamenti Comunali e dei provvedimenti amministrativi d'interesse generale può esercitarsi mediante la presentazione al Consiglio Comunale di proposte redatte, rispettivamente, in articoli o in uno schema di deliberazione.

2. La proposta deve essere sottoscritta da un numero di elettori del Comune pari ad almeno il 50% della popolazione legale del Comune stesso, risultante dall'ultimo censimento e con arrotondamento all'unità per eccesso.

3. Sono escluse dall'esercizio del diritto d'iniziativa le seguenti materie:

- a) Disciplina dello stato giuridico e delle assunzioni di personale, le piante organiche e le relative variazioni;
- b) Piani territoriali ed urbanistici, piani per la loro attuazione e relative variazioni;
- c) Tributi locali, tariffe dei servizi ed altre imposizioni;
- d) Bilancio e contabilità finanziaria;
- e) Espropriazione per pubblica utilità;
- f) Designazioni e nomine dei rappresentanti del Comune.

4. La sottoscrizione della proposta deve essere autenticata nelle forme previste dalla Legge.

Art 69
Petizioni

1. Tutti i cittadini possono rivolgersi, anche in forma collettiva, al Sindaco per sollecitarne l'intervento su questioni di interesse generale o per esporre comuni necessità.

2. Il regolamento di cui al 3° comma dell'art. 68 determina la procedura della petizione, i tempi, le forme di pubblicità. Il Sindaco procede nell'esame e predispone le modalità di intervento del Comune sulla questione sollevata o dispone l'archiviazione qualora non ritenga di aderire all'indicazione contenuta nella petizione. In quest'ultimo caso, il provvedimento deve essere espressamente motivato ed adeguatamente pubblicizzato.

3. La petizione, consultabile dai Consiglieri, è esaminata entro giorni 30 dalla presentazione.

4. Se il termine previsto al 3° comma non è rispettato, ciascun Consigliere può sollevare la questione in Consiglio chiedendo ragione al Sindaco del ritardo o provocando una discussione sul contenuto della petizione.

5. La procedura si chiude in ogni caso con un provvedimento espresso, di cui è garantita al soggetto proponente la comunicazione.

CAPO II
Associazionismo

Art. 70
Associazionismo e partecipazione

1. Il Comune valorizza le libere forme associative e promuove organismi di partecipazione dei cittadini all'Amministrazione locale, anche su base di Frazioni e Borgate.

2. Apposito regolamento dovrà stabilire la possibilità ed individuare i criteri oggettivi per le possibili forme di collaborazione delle Associazioni con l'Ente locale sulla base degli artt. 112 e 113 bis del D. Lgs. n. 267/2000, quali concessioni per la gestione di impianti di rilevanza sociale, per la gestione di progetti culturali e per la partecipazione alle società miste di gestione di servizi, o per la gestione diretta di questi, allo scopo di tutelare gli interessi senza fine di lucro che detti servizi devono garantire.

Art. 71
Associazioni

1. Le libere associazioni assumono rilevanza e possono costituire un punto di riferimento per i rapporti continuativi con il Comune, tenuto conto del loro campo di intervento e dell'assenza di scopo di lucro ed in considerazione altresì della loro rappresentatività, della organizzazione, che deve essere di adeguata consistenza e del tempo di esistenza.

2. Il Comune registra in apposito albo, previa istanza degli interessati, effettuata mediante specifica domanda accompagnata dallo Statuto e dall'atto costitutivo, gli organismi associativi che operano nel Comune. Nella domanda devono essere indicate le finalità perseguite e le relative attività, la consistenza associativa, i soggetti dotati di rappresentanza ed ogni altro elemento idoneo ad identificare l'organismo associativo.

3. Le Associazioni o Gruppi o Comitati ed Enti simili che non avessero provveduto a redigere il loro Statuto o atto costitutivo, potranno essere iscritte all'Albo presentando copia di affiliazione ad Enti riconosciuti a livello nazionale, aventi analoghe finalità.

4. La valorizzazione delle libere forme associative può avvenire anche mediante la concessione di sovvenzioni o contributi in denaro e/o in natura, subordinata al

rispetto dei criteri previsti nell'apposito Regolamento per la concessione di finanziamenti, benefici economici ed agevolazioni varie ad Enti Pubblici e soggetti privati.

Art. 72
Diritti delle Associazioni ed incentivazione

1. Ciascuna Associazione registrata ha diritto, per il tramite del legale rappresentante o suo delegato, di accedere ai dati di cui è in possesso l'Amministrazione e di essere consultata, a richiesta, in merito alle iniziative dell'Ente nel settore in cui essa opera.

2. Le scelte amministrative che incidono sull'attività delle Associazioni devono essere precedute dall'acquisizione di pareri espressi dagli organi collegiali delle stesse, entro 30 giorni dalla richiesta.

3. Il Comune può erogare alle Associazioni, con esclusione dei partiti politici, contributi economici da destinarsi allo svolgimento dell'attività associativa.

4. Il Comune può altresì mettere a disposizione delle Associazioni di cui al comma precedente, a titolo di contributi in natura, strutture, beni o servizi in modo gratuito.

5. La modalità di erogazione dei contributi o di godimento delle strutture, beni o servizi dell'Ente è stabilita in apposito Regolamento per la concessione di finanziamenti, benefici economici ed agevolazioni varie ad Enti pubblici e soggetti privati.

TITOLO IX
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 73
Modifiche dello statuto
(Artt. 1, c. 3 e 6 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Le modifiche dello Statuto sono deliberate dal Consiglio Comunale con il voto favorevole dei due terzi dei Consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni e le modifiche sono approvate se la relativa deliberazione ottiene, per due volte, il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.

2. Nella stessa seduta può avere luogo una sola votazione.

3. L'entrata in vigore di nuove leggi che enunciano principi che costituiscono limiti inderogabili per l'autonomia normativa dei comuni, abroga le norme statutarie con esse incompatibili. Il Consiglio Comunale adegua lo Statuto entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore delle leggi suddette.

4. Le proposte di abrogazione totale o parziale sono accompagnate dalla proposta di deliberazione di un nuovo Statuto o di nuove norme.

Art. 74
Organi collegiali.
Computo della maggioranza richiesta

1. Quando per la validità della seduta degli organi collegiali è richiesta la presenza di un numero minimo di componenti, nel caso questo numero assumi a una cifra decimale, se non diversamente previsto, si procede all'arrotondamento aritmetico.

2. La disciplina del precedente comma 1 trova applicazione anche per determinare la maggioranza richiesta per le votazioni degli organi collegiali.

Art. 75
Abrogazioni

1. Le disposizioni contenute nei regolamenti comunali vigenti, incompatibili con le norme del presente Statuto, sono abrogate.

2. Entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente Statuto a tutti i regolamenti comunali vigenti sono apportate le necessarie variazioni.

Art. 76

Entrata in vigore

(Art. 6, c. 5 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

Il presente Statuto:

- pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione;
 - affisso all'Albo Pretorio del Comune per trenta giorni consecutivi;
 - inviato al Ministero dell'Interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli Statuti;
- entra in vigore decorsi 30 giorni dalla sua affissione all'albo pretorio del Comune.

Allegato A) Descrizione dello stemma (art.5)

Stemma di azzurro, al castello di rosso, mattonato di nero, torricellato di uno, merlato alla guelfa, il fastigio di nove, la torre di quattro, finestrato di tre, di nero, due in fascia nel corpo del castello, una nella torre, chiuso dello stesso; al capo d'oro, caricato dall'aquila di nero, allumata e linguata di rosso, coronata all'antica, di nero. Ornamenti esteriori da comune.

Allegato B) Descrizione del gonfalone (art. 5)

Drappo quadrangolare, di metro per due di rosso, sospeso mediante un bilico mobile ad un'asta ricoperta di velluto dello stesso colore, con bullette poste a spirale, e terminata in punta da una freccia, sulla quale è riprodotto lo stemma, e sul gambo il nome dell'ente. Il drappo riccamente ornato e frangiato è caricato, nel centro, dello stemma dell'ente, sormontato dall'iscrizione centrata (convessa verso l'alto) del Comune di Rivalba.

La cravatta frangiata consiste in nastri tricolorati dai colori nazionali.

Le parti metalliche del gonfalone sono argentate e analogamente i ricami, i cordoni, l'iscrizione e le bullette a spirale sono d'argento.

Comune di San Martino Alfieri (Asti)

Statuto comunale (approvato con D.C.C. n. 49, in data 24/11/2005)

TITOLO I PRINCIPI GENERALI

Art. 1

Autonomia statutaria

1. Il Comune di San Martino Alfieri è ente locale autonomo, rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo.

2. Il Comune si avvale della sua autonomia, nel rispetto della Costituzione e dei principi generali dell'ordinamento, per lo svolgimento della propria attività e il perseguimento dei suoi fini istituzionali.

3. Il Comune rappresenta la comunità di San Martino Alfieri nei rapporti con lo Stato, con la Regione Piemonte, con la Provincia di Asti e con gli altri enti o soggetti pubblici e privati e, nell'ambito degli obiettivi indicati nel presente statuto, nei confronti della comunità internazionale.

4. Il Comune di San Martino Alfieri:

- a) e' Ente democratico che crede nei principi europeistici, della pace e della solidarietà;
- b) si riconosce in un sistema statale unitario di tipo federativo basato sul principio dell'autonomia degli enti locali;
- c) rivendica uno specifico ruolo nella gestione delle risorse economiche locali, ivi compreso il gettito fiscale,

nonché nell'organizzazione dei servizi pubblici o di pubblico interesse nel rispetto del principio della sussidiarietà, secondo cui la Responsabilità pubblica compete all'autorità territorialmente e funzionalmente più vicina ai cittadini;

d) valorizza ogni forma di collaborazione con gli altri enti locali;

e) realizza, con i poteri e gli istituti del presente statuto, l'autogoverno della comunità.

Art. 2

Finalità

1. Il Comune promuove lo sviluppo e il progresso civile, sociale ed economico della comunità di San Martino Alfieri ispirandosi ai valori e agli obiettivi della Costituzione.

2. Il Comune ricerca la collaborazione, la cooperazione con altri soggetti pubblici e privati e promuove la partecipazione dei singoli cittadini, delle associazioni e delle forze sociali ed economiche all'attività amministrativa.

3. In particolare il Comune ispira la sua azione ai seguenti principi:

a) rimozione di tutti gli ostacoli che impediscono l'effettivo sviluppo della persona umana e dell'eguaglianza degli individui;

b) promozione di una cultura di pace e cooperazione internazionale;

c) recupero, tutela e valorizzazione delle risorse naturali, ambientali, storiche, culturali e delle tradizioni locali;

d) tutela attiva della persona improntata alla solidarietà sociale, in collaborazione con le associazioni di volontariato e nel quadro di un sistema integrato di sicurezza sociale;

e) superamento di ogni discriminazione tra i sessi, anche tramite la promozione di iniziative che assicurino condizioni di pari opportunità;

f) promozione della funzione sociale dell'iniziativa economica, in particolare nei settori del commercio, dell'agricoltura, dell'artigianato, anche attraverso il sostegno a forme di associazionismo e cooperazione che garantiscano il superamento degli squilibri economici, sociali e territoriali.

g) promozione e tutela dell'assetto del territorio, insieme alle altre istituzioni nazionali ed internazionali.

h) effettiva partecipazione dei cittadini, singoli e associati, alla vita organizzativa, politica, amministrativa, economica e sociale del Comune di San Martino Alfieri valorizzando l'apporto costruttivo e responsabile del volontariato e delle libere associazioni;

i) valorizzazione delle attività culturali e sportive come strumenti che favoriscono la crescita delle persone con particolare riguardo alle attività di socializzazione giovanile ed anziana;

j) valorizzazione dello sviluppo economico e sociale della comunità, promuovendo la partecipazione dell'iniziativa imprenditoriale dei privati alla realizzazione del bene Comune;

k) valorizzazione delle cooperazioni che perseguono obiettivi di carattere mutualistico e sociale;

l) sostegno ai genitori nella cura e nell'educazione dei figli, anche tramite i servizi sociali ed educativi garantendo il diritto allo studio e alla formazione culturale e professionale in un quadro istituzionale ispirato alla libertà di educazione;

m) promozione della realizzazione di un sistema globale e integrato di sicurezza sociale e di tutela attiva delle persone disagiate e svantaggiate;

n) tutela della salute dei cittadini e salvaguardia della coesistenza delle diverse specie viventi e della biodiversità.

Art. 3
Pari opportunità

1. Il Comune garantisce pari opportunità tra uomini e donne conformemente alle direttive impartite dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri -Dipartimento Funzione Pubblica ed adotta tutte le misure per attuare le direttive della Comunità Europea.

Art. 4
Territorio e sede comunale

1. Il territorio del Comune si estende per Km² 7,34 e confina con i Comuni di Antignano, San Damiano d'Asti, Costigliole d'Asti e Govone.

2. Il Palazzo civico, sede comunale, è ubicato in Piazza Caduti n. 3.

3. Le adunanze degli organi collegiali si svolgono nella sede comunale. In casi del tutto eccezionali e per particolari esigenze, il Consiglio può riunirsi anche in luoghi diversi dalla propria sede.

Art. 5
Stemma e gonfalone

1. Il Comune negli atti e nel sigillo si identifica con il nome di "San Martino Alfieri" e con uno stemma concesso con Regio Decreto in data 25.09.1886.

2. Nelle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze, e ogni qualvolta sia necessario rendere ufficiale la partecipazione dell'ente a una particolare iniziativa, il Sindaco, può disporre che venga esibito il gonfalone con lo stemma del Comune.

3. La Giunta può autorizzare l'uso e la riproduzione dello stemma del Comune per fini non istituzionali soltanto ove sussista un pubblico interesse.

Art. 6
Albo Pretorio

1. Il Consiglio comunale individua nel palazzo civico apposito spazio da destinare ad Albo Pretorio per la pubblicazione degli atti ed avvisi previsti dalla legge, dallo Statuto e dai Regolamenti.

2. La pubblicazione deve garantire l'accessibilità e la facilità di lettura.

3. Il Segretario cura l'affissione degli atti di cui al primo comma avvalendosi di un messo comunale e, su attestazione di questo, ne certifica l'avvenuta pubblicazione.

Art. 7
Programmazione e cooperazione

1. Il Comune persegue le proprie finalità attraverso gli strumenti della programmazione, della pubblicità e della trasparenza, avvalendosi dell'apporto delle formazioni sociali, economiche, sindacali, sportive e culturali operanti sul suo territorio.

2. Il Comune ricerca, in modo particolare, la collaborazione e la cooperazione con i Comuni vicini, con la Provincia di Asti e con la Regione Piemonte.

TITOLO II
ORDINAMENTO STRUTTURALE
ORGANI E LORO ATTRIBUZIONI

Art. 8
Organi

1. Sono organi del Comune il Consiglio comunale, il Sindaco e la Giunta e le rispettive competenze sono stabilite dalla legge e dal presente statuto.

2. Il Consiglio comunale è organo di indirizzo e di controllo politico e amministrativo.

3. Il Sindaco è responsabile dell'amministrazione ed è il legale rappresentante del Comune; egli esercita inoltre le funzioni di Ufficiale di Governo secondo le leggi dello stato.

4. La Giunta collabora con il Sindaco nella gestione amministrativa del Comune e svolge attività propositiva e di impulso nei confronti del Consiglio.

Art. 9
Deliberazioni degli organi collegiali

1. Le deliberazioni degli organi collegiali sono assunte, di regola, con votazione palese; sono da assumere a scrutinio segreto le deliberazioni concernenti persone, quando venga esercitata una facoltà discrezionale fondata sull'apprezzamento delle qualità soggettive di una persona o sulla valutazione dell'azione da questi svolta.

2. L'istruttoria e la documentazione delle proposte di deliberazione avvengono attraverso i Responsabili degli uffici, la verbalizzazione delle sedute del Consiglio e della Giunta è curata dal Segretario comunale, secondo le modalità e i termini stabiliti dal regolamento per il funzionamento del Consiglio.

3. I verbali delle sedute sono firmati dal Presidente e dal Segretario.

Art. 10
Consiglio comunale

1. Il Consiglio comunale è dotato di autonomia organizzativa e funzionale e, rappresentando l'intera comunità, delibera l'indirizzo politico - amministrativo ed esercita il controllo sulla sua applicazione. La presidenza del Consiglio comunale è attribuita al Sindaco ed in sua assenza od impedimento al Vicesindaco.

2. L'elezione, la durata in carica, la composizione e lo scioglimento del Consiglio comunale sono regolati dalla legge.

3. Il Consiglio comunale esercita le potestà e le competenze stabilite dalla legge e svolge le proprie attribuzioni conformandosi ai principi, alle modalità e alle procedure stabilite nel presente statuto e nelle norme regolamentari.

4. Il Consiglio comunale definisce gli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende e istituzioni e provvede alla nomina degli stessi nei casi previsti dalla legge.

5. Il Consiglio Comunale può costituire commissioni consiliari. Il numero, la composizione, il funzionamento, i poteri e le materie di competenza sono disciplinate da apposito regolamento.

6. Il Consiglio comunale conforma l'azione complessiva dell'ente ai principi di pubblicità, trasparenza e legalità ai fini di assicurare imparzialità e corretta gestione amministrativa.

7. Gli atti fondamentali del Consiglio devono contenere l'individuazione degli obiettivi da raggiungere nonché le modalità di reperimento e di destinazione delle risorse e degli strumenti necessari.

8. Il Consiglio comunale ispira la propria azione al principio di solidarietà.

Art. 11
Sessione e convocazione

1. L'attività del Consiglio comunale si svolge in sessione ordinaria e straordinaria.

2. Ai fini della convocazione sono considerate ordinarie le sedute nelle quali vengono iscritte le proposte di deliberazioni inerenti l'approvazione delle linee programmatiche del mandato, del bilancio di previsione, del rendiconto della gestione e lo statuto

3. Le sessioni ordinarie devono essere convocate almeno cinque giorni liberi prima del giorno stabilito, quelle straordinarie almeno tre giorni liberi. In caso d'eccezionale urgenza, la convocazione può avvenire con un anticipo di almeno 24 ore.

4. La convocazione del Consiglio e l'ordine del giorno degli argomenti da trattare è effettuata dal Sindaco di sua iniziativa oppure su richiesta di almeno un quinto dei Consiglieri; in tal caso la riunione deve tenersi entro 20 giorni e devono essere inseriti all'ordine del giorno gli argomenti proposti, purché di competenza consiliare.

5. La convocazione è effettuata tramite avvisi scritti contenenti le questioni da trattare, e l'indicazione della sala dove si terrà la seduta del Consiglio, da consegnarsi a ciascun Consigliere presso la propria residenza o nel domicilio eletto nel territorio del Comune; la consegna deve risultare da dichiarazione del messo comunale. L'avviso scritto può prevedere anche una seconda convocazione, da tenersi almeno un giorno dopo la prima.

6. L'integrazione dell'ordine del giorno con altri argomenti da trattarsi in aggiunta a quelli per cui è stata già effettuata la convocazione è sottoposta alle medesime condizioni di cui al comma precedente e può essere effettuata almeno 24 ore prima del giorno in cui è stata convocata la seduta.

7. L'elenco degli argomenti da trattare è affisso all'Albo pretorio almeno entro il giorno precedente a quello stabilito per la prima adunanza e deve essere adeguatamente pubblicizzato in modo da consentire la più ampia partecipazione dei cittadini.

8. La documentazione relativa alle pratiche da trattare deve essere messa a disposizione dei Consiglieri comunali almeno quarantotto ore prima dell'ora di convocazione ed almeno ventiquattro ore prima nel caso di sessioni straordinarie e almeno dodici ore prima nel caso di eccezionale urgenza.

9. Le sedute del Consiglio sono pubbliche, salvi i casi previsti dal regolamento di funzionamento del Consiglio comunale.

10. La prima convocazione del Consiglio comunale subito dopo le elezioni per il suo rinnovo viene convocata dal Sindaco entro dieci giorni dalla proclamazione degli eletti e la riunione deve tenersi entro dieci giorni dalla convocazione.

Art. 12

Linee programmatiche di mandato

1. Entro il termine di 120 giorni, decorrenti dalla data del suo avvenuto insediamento, sono presentate, da parte del Sindaco, sentita la Giunta, le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare durante il mandato politico-amministrativo.

2. Il documento contenente le linee programmatiche dell'azione amministrativa e gli adeguamenti successivi sono messi a disposizione dei Consiglieri almeno dieci giorni prima della data fissata per la trattazione in Consiglio comunale.

3. Con cadenza annuale e precisamente entro il 30 settembre di ogni anno, il Consiglio provvede a verificare l'attuazione di tali linee, da parte del Sindaco e dei rispettivi Assessori. È facoltà del Consiglio provvedere a integrare, nel corso della durata del mandato, con adeguamenti strutturali e/o modifiche, le linee programmatiche, sulla base delle esigenze e delle problematiche che dovessero emergere in ambito locale.

Art. 13

Consiglieri

1. Lo stato giuridico, le dimissioni e la sostituzione dei Consiglieri sono regolati dalla legge; essi rappresen-

tano l'intera comunità alla quale costantemente rispondono.

2. I Consiglieri comunali che non intervengono consecutivamente a tre sessioni ordinarie senza giustificato motivo possono essere dichiarati decaduti con deliberazione del Consiglio comunale. A tale riguardo, il Sindaco, a seguito dell'avvenuto accertamento dell'assenza maturata da parte del Consigliere interessato può provvedere con comunicazione scritta, ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241, a comunicargli l'avvio del procedimento amministrativo. Il Consigliere ha facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze, nonché a fornire al Sindaco eventuali documenti probatori, entro il termine indicato nella comunicazione scritta, che comunque non può essere inferiore a giorni 20, decorrenti dalla data di ricevimento. Scaduto quest'ultimo termine, il Consiglio delibera, tenuto adeguatamente conto delle cause giustificative presentate da parte del Consigliere interessato.

Art. 14

Diritti e doveri dei Consiglieri

1. I Consiglieri hanno diritto di presentare interrogazioni, interpellanze, mozioni e proposte di deliberazione.

2. Le modalità e le forme di esercizio del diritto di iniziativa e di controllo dei Consiglieri comunali sono disciplinati dal regolamento del Consiglio comunale.

3. I Consiglieri comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici del Comune nonché dalle aziende, istituzioni o enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni utili all'espletamento del mandato. Essi, hanno diritto (se non espressamente vietato da leggi e/o regolamenti) di visionare gli atti e documenti, anche preparatori e di conoscere ogni altro atto utilizzato ai fini dell'attività amministrativa e sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge. Inoltre essi hanno diritto a ottenere, da parte del Sindaco, un'adeguata e preventiva informazione sulle questioni sottoposte all'organo,

4. I Consiglieri non residenti nel Comune, al fine di rendere agevole e tempestivo il recapito delle comunicazioni e delle notifiche loro dirette, sono tenuti ad eleggere un domicilio nel territorio comunale.

Art. 15

Gruppi consiliari

1. I Consiglieri possono costituirsi in gruppi corrispondenti alle liste presentate alle elezioni comunali e ne danno comunicazione al Sindaco e al Segretario comunale unitamente all'indicazione del nome del Capigruppo. Qualora non si eserciti tale facoltà o nelle more della designazione, i gruppi sono individuati nelle liste che si sono presentate alle elezioni e i relativi Capigruppo nei Consiglieri, non appartenenti alla Giunta, che abbiano riportato il maggior numero di preferenze. A parità di preferenza viene individuato il candidato più anziano di età.

2. I Capigruppo consiliari sono domiciliati presso l'impiegato addetto all'ufficio protocollo del Comune.

3. Ai Capigruppo è consentito ottenere, gratuitamente, una copia della documentazione inerente gli atti utili all'espletamento del proprio mandato.

Art. 16

Sindaco

1. Il Sindaco è eletto direttamente dai cittadini secondo le modalità stabilite dalla legge che disciplina altresì i casi di ineleggibilità, di incompatibilità, lo stato giuridico e le cause di cessazione dalla carica.

2. Egli rappresenta il Comune ed è l'organo responsabile dell'amministrazione, sovrintende alle verifiche di risultato connesse al funzionamento dei servizi comunali,

impartisce direttive al Segretario comunale, al Direttore, se nominato, e ai Responsabili degli uffici in ordine agli indirizzi amministrativi e gestionali, nonché sull'esecuzione degli atti.

3. Il Sindaco esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi, dallo statuto, dai regolamenti e sovrintende all'espletamento delle funzioni statali o regionali attribuite al Comune. Egli ha inoltre competenza e poteri di indirizzo, di vigilanza e controllo sull'attività degli Assessori e delle strutture gestionali ed esecutive.

4. Il Sindaco, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende e istituzioni.

5. Il Sindaco è inoltre competente, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio comunale, nell'ambito dei criteri eventualmente indicati dalla Regione e sentite le categorie interessate a coordinare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, previo accordo con i Responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, degli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, considerando i bisogni delle diverse fasce di popolazione interessate, con particolare riguardo alle esigenze delle persone che lavorano.

Art. 17

Attribuzioni di amministrazione

1. Il Sindaco ha la rappresentanza generale dell'ente, può delegare le sue funzioni o parte di esse a singoli Assessori ed è l'organo responsabile dell'amministrazione del Comune. In particolare il Sindaco:

a) ha il potere di promuovere, resistere e rinunciare alle liti, di conciliare, di transigere e di costituirsi in giudizio conferendo mandato ad agire;

b) dirige e coordina l'attività politica e amministrativa del Comune nonché l'attività della Giunta e dei singoli Assessori;

c) promuove e assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge;

d) esercita i poteri e le funzioni attribuitegli dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti

e) adotta le ordinanze contingibili e urgenti previste dalla legge;

f) nomina il Segretario comunale, scegliendolo nell'apposito albo;

g) conferisce e revoca al Segretario comunale, se lo ritiene opportuno e previa deliberazione della Giunta comunale, le funzioni di Direttore generale nel caso in cui non sia stipulata la convenzione con altri comuni per la nomina del Direttore;

h) nomina i Responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna, in base a esigenze effettive e verificabili secondo le modalità ed i criteri stabiliti dalla vigente normativa e dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.

Art. 18

Attribuzioni di vigilanza

1. Il Sindaco nell'esercizio delle sue funzioni di vigilanza acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e servizi le informazioni e gli atti, anche riservati, e può disporre l'acquisizione di atti, documenti e informazioni presso le aziende speciali, le istituzioni e le società per azioni, appartenenti all'ente, tramite i rappresentanti legali delle stesse, informandone il Consiglio comunale.

2. Egli compie gli atti conservativi dei diritti del Comune e promuove, direttamente o avvalendosi del Segre-

tario comunale o del Direttore se nominato, le indagini e le verifiche amministrative sull'attività del Comune.

3. Il Sindaco promuove e assume iniziative atte ad assicurare che uffici, servizi, aziende speciali, istituzioni e società appartenenti al Comune, svolgano le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal Consiglio e in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla Giunta.

4. Il Sindaco informa la popolazione sulla situazione di pericolo o comunque su problematiche e/o situazioni inerenti con esigenze di protezione civile.

Art. 19

Attribuzioni di organizzazione

1. Il Sindaco nell'esercizio delle sue funzioni di organizzazione:

a) stabilisce gli argomenti all'ordine del giorno delle sedute del Consiglio comunale, ne dispone la convocazione e lo presiede. Provvede alla convocazione quando la richiesta è formulata da un quinto dei Consiglieri;

b) esercita i poteri di polizia nelle adunanze consiliari e negli organismi pubblici di partecipazione popolare dal Sindaco presieduti, nei limiti previsti dalle leggi;

c) propone argomenti da trattare in Giunta, ne dispone la convocazione e la presiede;

d) riceve le interrogazioni, interpellanze e le mozioni da sottoporre al Consiglio in quanto di competenza consiliare.

Art. 20

Vicesindaco

1. Il Vicesindaco nominato tale dal Sindaco è l'assessore che ha la delega generale per l'esercizio di tutte le funzioni del Sindaco, in caso di assenza o di impedimento temporaneo di quest'ultimo.

2. Il conferimento delle deleghe rilasciate agli Assessori deve essere comunicato al Consiglio e agli organi previsti dalla legge.

Art. 21

Mozioni di sfiducia

1. Il voto del Consiglio comunale contrario a una proposta del Sindaco o della Giunta non ne comporta le dimissioni.

2. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica nel caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio.

3. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco, e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta dalla sua presentazione. Se la mozione viene approvata, si procede allo scioglimento del Consiglio e alla nomina di un commissario, ai sensi delle leggi vigenti.

Art. 22

Dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza, sospensione o decesso del Sindaco

1. Le dimissioni comunque presentate dal Sindaco al Consiglio comunale diventano efficaci ed irrevocabili decorsi 20 giorni dalla loro presentazione. Trascorso tale termine, si procede allo scioglimento del Consiglio, con contestuale nomina di un Commissario. Lo scioglimento del Consiglio comunale determina la decadenza del Sindaco e della Giunta comunale.

2. In caso di impedimento permanente, decadenza, rimozione, decesso del Sindaco si procede allo scioglimento del Consiglio comunale; il Consiglio e la Giunta rimangono in carica fino alla data delle elezioni e le funzioni del Sindaco sono svolte dal Vicesindaco.

Art. 23
Giunta comunale

1. La Giunta è organo di impulso e di gestione amministrativa, collabora col Sindaco al governo del Comune e impronta la propria attività ai principi della trasparenza e dell'efficienza.

2. La Giunta adotta tutti gli atti idonei al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità dell'ente nel quadro degli indirizzi generali e in attuazione delle decisioni fondamentali approvate dal Consiglio comunale. In particolare, la Giunta esercita le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, definendo gli obiettivi e i programmi da attuare e adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni, e verifica la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti.

Art. 24
Composizione

1. La Giunta è composta dal Sindaco e da un minimo di due ad un massimo di quattro assessori di cui uno è investito della carica di Vicesindaco.

2. Gli Assessori sono scelti normalmente tra i Consiglieri; possono tuttavia essere nominati anche assessori esterni al Consiglio comunale, in numero non superiore a due, purchè dotati dei requisiti di eleggibilità e di compatibilità ed in possesso di particolare competenza ed esperienza tecnica, amministrativa o professionale. A questi non è possibile attribuire la carica di Vicesindaco.

3. Gli assessori esterni possono partecipare alle sedute del Consiglio Comunale ed intervenire nella discussione ma non hanno diritto di voto.

4. Le sedute della Giunta non sono pubbliche. A discrezione del Sindaco possono essere ammessi a partecipare ai lavori della Giunta i Responsabili dei servizi.

Art. 25
Nomina

1. Il Vicesindaco e gli altri componenti della Giunta sono nominati dal Sindaco e presentati al Consiglio comunale nella prima seduta successiva alle elezioni.

2. Il Sindaco può revocare uno o più Assessori dandone motivata comunicazione al Consiglio e provvedendo con il medesimo atto alla nomina dei sostituti.

3. Le cause di incompatibilità, la posizione e lo stato giuridico degli Assessori nonché gli istituti della decadenza e della revoca sono disciplinati dalla legge.

4. Salvo il caso di revoca da parte del Sindaco la Giunta rimane in carica fino al giorno della proclamazione degli eletti in occasione del rinnovo del Consiglio comunale.

Art. 26
Funzionamento della Giunta

1. La Giunta è convocata e presieduta dal Sindaco, che coordina e controlla l'attività degli Assessori e stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni, anche tenuto conto degli argomenti proposti dai singoli Assessori.

2. Le modalità di convocazione e di funzionamento della Giunta sono stabilite in modo informale dalla stessa.

3. Le sedute sono valide se sono presenti la metà dei componenti compreso il Sindaco e le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti.

Art. 27
Competenze

1. La Giunta collabora con il Sindaco nell'amministrazione del Comune e compie gli atti che, ai sensi di legge o del presente statuto, non siano riservati al Consiglio e non rientrino nelle competenze attribuite al Sin-

daco, al Segretario comunale, al Direttore o ai Responsabili dei servizi comunali.

2. La Giunta opera in modo collegiale, dà attuazione agli indirizzi generali espressi dal Consiglio e svolge attività propositiva e di impulso nei confronti dello stesso.

Art. 28
Divieto generale di incarichi e consulenze ed obblighi di astensione

1. Al Sindaco, al Vicesindaco, agli Assessori ed ai Consiglieri comunali è vietato ricoprire incarichi ed assumere consulenze, anche a titolo gratuito, presso il Comune, nonché presso Aziende ed Istituti dipendenti o comunque sottoposti al controllo ed alla vigilanza dello stesso. I componenti della Giunta aventi competenza in materia urbanistica, edilizia e lavori pubblici devono astenersi dall'esercitare attività professionale in materia di edilizia privata e pubblica nell'ambito del territorio comunale. Tutti gli amministratori hanno altresì l'obbligo di astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di deliberazioni riguardanti interessi propri o di loro parenti od affini fino al quarto grado. L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti a contenuto generale, compresi quelli urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto dell'atto e specifici interessi degli amministratori o di loro parenti ed affini fino al quarto grado. Il medesimo obbligo di astensione sussiste inoltre in confronto dei Responsabili degli uffici e dei servizi in relazione ai pareri da esprimersi sugli atti deliberativi ed agli atti di gestione di propria competenza.

TITOLO III
ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE E DIRITTI DEI CITTADINI

Art. 29
Partecipazione popolare

1. Il Comune promuove e tutela la partecipazione dei cittadini, singoli o associati all'amministrazione dell'ente al fine di assicurarne il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza;

2. La partecipazione popolare si esprime attraverso l'incentivazione delle forme associative e di volontariato e il diritto dei singoli cittadini a intervenire nel procedimento amministrativo.

Art. 30
Associazionismo

1. Il Comune riconosce e promuove le forme di associazionismo presenti sul proprio territorio.

Art. 31
Diritti delle associazioni

1. Le associazioni regolarmente costituite hanno diritto, per il tramite del legale rappresentante o suo delegato, di accedere ai dati di cui è in possesso l'amministrazione e di essere consultate, a richiesta, in merito alle iniziative dell'ente nel settore in cui essa opera.

Art. 32
Contributi alle associazioni

1. Il Comune può erogare alle associazioni, regolarmente costituite, con esclusione dei partiti politici, contributi economici da destinarsi allo svolgimento dell'attività associativa.

2. Il Comune può altresì mettere a disposizione delle associazioni, di cui al comma precedente, a titolo di contributi in natura, strutture, beni o servizi in modo gratuito.

3. Le modalità di erogazione dei contributi o di godimento delle strutture, beni o servizi dell'ente è stabilito

con atto deliberativo adottato dall'organo competente, in modo da garantire a tutte le associazioni pari opportunità.

4. Il Comune può gestire servizi in collaborazione con le associazioni di volontariato riconosciute a livello nazionale e inserite nell'apposito albo regionale.

Art. 33 Volontariato

1. Il Comune promuove forme di volontariato per un coinvolgimento della popolazione in attività volte al miglioramento della qualità della vita personale, civile e sociale, in particolare delle fasce in costante rischio di emarginazione, nonché per la tutela dell'ambiente.

2. Il volontariato potrà esprimere il proprio punto di vista sui bilanci e programmi dell'ente e collabora a progetti, strategie, studi e sperimentazioni.

3. Il Comune garantisce che le prestazioni di attività volontarie e gratuite nell'interesse collettivo e ritenute di importanza generale abbiano i mezzi necessari per la loro migliore riuscita.

Art. 34 Consultazioni

1. L'amministrazione comunale può indire consultazioni della popolazione allo scopo di acquisire pareri e proposte in merito all'attività amministrativa.

Art. 35 Petizioni

1. Chiunque, anche se non residente nel territorio comunale, può rivolgersi in forma collettiva agli organi dell'amministrazione per sollecitarne l'intervento su questioni di interesse comune o per esporre esigenze di natura collettiva.

2. La raccolta di adesioni può avvenire senza formalità di sorta in calce al testo comprendente le richieste che sono rivolte all'amministrazione.

3. La petizione è inoltrata al Sindaco il quale, entro venti giorni, la assegna in esame all'organo competente.

4. L'organo competente deve pronunciarsi in merito entro 30 giorni dal ricevimento.

5. Il contenuto della decisione dell'organo competente, unitamente al testo della petizione, è pubblicizzato mediante affissione negli appositi spazi e, comunque, in modo tale da permetterne la conoscenza a tutti i firmatari che risiedono nel territorio del Comune.

Art. 36 Proposte

1. Qualora un numero di elettori del Comune non inferiore a 200 avanzi al Sindaco proposte per l'adozione di atti amministrativi di competenza dell'ente e tali proposte siano sufficientemente dettagliate in modo da non lasciare dubbi sulla natura dell'atto e il suo contenuto dispositivo, il Sindaco, ottenuto il parere dei Responsabili dei servizi interessati, trasmette le proposte unitamente ai pareri all'organo competente e ai gruppi presenti in Consiglio comunale entro 20 giorni dal ricevimento.

2. L'organo competente può sentire i proponenti e deve adottare le sue determinazioni in via formale entro 30 giorni dal ricevimento delle proposte.

3. Le decisioni dell'organo competente sono pubblicate negli appositi spazi e sono comunicate formalmente ai primi tre firmatari della proposta.

Art. 37 Referendum

1. Sono previsti referendum consultivi in tutte le materie di esclusiva competenza comunale.

2. Soggetti promotori del Referendum sono:

a) il 30 % del corpo elettorale

b) il Consiglio comunale

3. Non possono essere indetti referendum in materia di tributi locali e di tariffe, di attività amministrative vincolate da leggi statali o regionali e quando sullo stesso argomento è già stato indetto un referendum nell'ultimo quinquennio. Sono inoltre escluse dalla potestà referendaria le seguenti materie:

a) statuto comunale;

b) regolamento del Consiglio comunale,

c) piano regolatore generale, sue varianti e strumenti urbanistici attuativi, regolamenti edilizi e di igiene.

4. Sono ammesse richieste di referendum anche in ordine all'oggetto di atti amministrativi già approvati dagli organi competenti del Comune a eccezione di quelli relativi alle materie di cui al precedente comma 3.

5. Le procedure di ammissibilità, le modalità di raccolta delle firme, lo svolgimento delle consultazioni la loro validità e la proclamazione del risultato saranno normate da apposito regolamento.

Art. 38 Accesso agli atti

1. Ciascun cittadino ha libero accesso alla consultazione degli atti dell'amministrazione comunale e dei soggetti, anche privati, che gestiscono servizi pubblici.

2. Possono essere sottratti alla consultazione soltanto gli atti che esplicite disposizioni legislative dichiarano riservati o sottoposti a limiti di divulgazione.

3. La consultazione degli atti di cui al primo comma, deve avvenire senza particolari formalità, con richiesta motivata dell'interessato nei tempi e nei modi stabiliti da apposito regolamento.

Art. 39 Diritto di informazione

1. Tutti gli atti dell'amministrazione, a esclusione di quelli aventi destinatario determinato, sono pubblici e devono essere adeguatamente pubblicizzati.

2. La pubblicazione avviene, di norma, mediante affissione in apposito spazio, facilmente accessibile a tutti, situato nell'atrio del palazzo comunale.

3. L'affissione viene curata dal Segretario comunale che si avvale, di un messo e, su attestazione di questi, certifica l'avvenuta pubblicazione.

4. Gli atti aventi destinatario determinato devono essere notificati all'interessato.

5. Le ordinanze, i conferimenti di contributi a enti e associazioni devono essere pubblicizzati mediante affissione.

Art. 40 Istanze

1. Chiunque, singolo o associato, può rivolgere al Sindaco interrogazioni in merito, a specifici problemi o aspetti dell'attività amministrativa.

2. La risposta all'interrogazione deve essere motivata e fornita entro 30 giorni dall'interrogazione.

TITOLO IV ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA

Art. 41 Obiettivi dell'attività amministrativa

1. Il Comune informa la propria attività amministrativa ai principi di democrazia, di partecipazione, di trasparenza, di efficienza, di efficacia, di economicità e di semplicità delle procedure.

2. Gli organi istituzionali del Comune e i dipendenti Responsabili dei servizi sono tenuti a provvedere sulle istanze degli interessati nei modi e nei termini stabiliti

dalla legge, dal presente statuto e dai regolamenti di attuazione.

3. Il Comune, allo scopo di soddisfare le esigenze dei cittadini, attua le forme di partecipazione previste dal presente statuto, nonché forme di cooperazione con altri comuni e con la provincia.

Art. 42

Servizi pubblici comunali

1. Il Comune può istituire e gestire servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni e servizi o l'esercizio di attività rivolte a perseguire fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale.

Art. 43

Convenzioni

1. Al fine di assicurare lo svolgimento in modo coordinato di funzioni e servizi determinati, il Comune favorirà la stipulazione di apposite convenzioni.

2. Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari e i reciproci obblighi e garanzie.

Art. 44

Consorzi

1. Il Comune, può partecipare alla costituzione di consorzi con altri enti locali per la gestione associata di uno o più servizi.

2. A questo fine il Consiglio comunale approva una convenzione ai sensi del precedente articolo, unitamente allo statuto del consorzio.

Art. 45

Unione di Comuni

1. Il Consiglio comunale, in attuazione dei principi di cooperazione e qualora ne sussistano le condizioni può promuovere, nelle forme e con le finalità previste dalla legge, unioni di Comuni allo scopo di migliorare le strutture pubbliche ed offrire servizi più efficienti alla collettività.

Art. 46

Accordi di programma

1. Il Comune si fa parte attiva per raggiungere accordi di programma per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata di Comuni, Province e Regioni, di Amministrazioni statali e di altri soggetti pubblici.

2. Gli accordi di programma sono disciplinati dalla legge.

TITOLO V

UFFICI E PERSONALE

Art. 47

Principi strutturali e organizzativi

1. L'amministrazione del Comune si esplica mediante il perseguimento di obiettivi specifici e deve essere improntata ai seguenti principi:

a) un'organizzazione del lavoro per progetti, obiettivi e programmi;

b) l'analisi e l'individuazione delle produttività e del grado di efficacia dell'attività svolta da ciascun elemento dell'apparato;

c) l'individuazione di Responsabilità strettamente collegata all'ambito di autonomia decisionale dei soggetti;

d) il superamento della separazione rigida delle competenze nella divisione del lavoro e il conseguimento della massima flessibilità delle strutture e del personale e della massima collaborazione tra gli uffici.

Art. 48

Organizzazione degli uffici e del personale

1. Il Comune disciplina con appositi atti la dotazione organica del personale e, in conformità alle norme del presente statuto, l'organizzazione degli uffici e dei servizi sulla base della distinzione tra funzione politica e di controllo attribuita al Consiglio comunale, al Sindaco e alla Giunta e funzione di gestione amministrativa attribuita al Direttore generale e ai Responsabili degli uffici e dei servizi.

2. Gli uffici sono organizzati secondo i principi di economia, trasparenza ed efficienza e criteri di funzionalità, economicità di gestione e flessibilità della struttura.

3. I servizi e gli uffici operano sulla base dell'individuazione delle esigenze dei cittadini, adeguando costantemente la propria azione amministrativa e i servizi offerti, verificandone la rispondenza ai bisogni e l'economicità.

4. Gli orari dei servizi aperti al pubblico vengono fissati per il miglior soddisfacimento delle esigenze dei cittadini.

Art. 49

Regolamento degli uffici e dei servizi

1. Il Comune attraverso il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi stabilisce le norme generali per l'organizzazione e il funzionamento degli uffici in base a criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione e secondo i principi di professionalità e responsabilità. In particolare definisce la competenza degli organi del Comune in materia di personale, la struttura organizzativa, la disciplina per la copertura dei posti, gli incarichi dirigenziali e di alta specializzazione al di fuori della dotazione organica, le collaborazioni esterne, i rapporti reciproci tra uffici e servizi e tra questi, il Direttore generale, se nominato, il Segretario comunale e gli organi amministrativi.

2. Il regolamento si uniforma al principio secondo cui agli organi di governo è attribuita la funzione politica di indirizzo e di controllo, intesa come potestà di stabilire in piena autonomia obiettivi e finalità dell'azione amministrativa in ciascun settore e di verificarne il conseguimento; al Direttore, se nominato, al Segretario comunale e ai funzionari Responsabili spetta, ai fini del perseguimento degli obiettivi assegnati, il compito di definire, congruamente con i fini istituzionali, gli obiettivi più operativi e la gestione amministrativa, tecnica e contabile secondo principi di professionalità e Responsabilità.

5. Il Comune recepisce e applica gli accordi collettivi nazionali approvati nelle forme di legge e tutela la libera organizzazione sindacale dei dipendenti stipulando con le rappresentanze sindacali gli accordi collettivi decentrati ai sensi delle norme di legge e contrattuali in vigore.

Art. 50

Direttore generale

1. Il Sindaco, previa delibera della Giunta comunale, può nominare un Direttore generale, al di fuori della dotazione organica e con un contratto a tempo determinato, secondo i criteri stabiliti dal regolamento di organizzazione, dopo avere stipulato apposita convenzione tra comuni le cui popolazioni assommate raggiungano i 15 mila abitanti.

2. In tal caso il Direttore generale dovrà provvedere alla gestione coordinata o unitaria dei servizi tra i comuni interessati.

3. Quando non risulta stipulata la convenzione per il servizio di Direttore generale, le relative funzioni possono essere conferite dal Sindaco al Segretario comunale,

sentita la Giunta comunale, allo stesso viene corrisposta una indennità di direzione.

Art. 51 Compiti del Direttore generale

1. Il Direttore generale provvede ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo dell'ente secondo le direttive che, a tale riguardo, gli impartirà il Sindaco.

2. Il Direttore generale sovrintende alle gestioni dell'ente perseguendo livelli ottimali di efficacia ed efficienza, coordina l'attività dei Responsabili degli uffici e dei servizi, dei titolari di posizioni organizzative comunque nel rispetto delle autonome prerogative e competenze degli stessi.

3. La durata del mandato non può eccedere quella del mandato elettorale del Sindaco che può procedere alla sua revoca previa delibera della Giunta comunale nel caso in cui non si riesca a raggiungere gli obiettivi fissati o quando sorga contrasto con le linee di politica amministrativa della Giunta, nonché in ogni altro caso di grave opportunità.

Art. 52 Ufficio di indirizzo e di controllo

1. Il regolamento può prevedere la costituzione di uffici posti alle dirette dipendenze del Sindaco, della Giunta comunale o degli Assessori, per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo loro attribuite dalla legge, costituiti da dipendenti dell'ente o da collaboratori assunti a tempo determinato purché l'ente non sia dissestato e/o non versi in condizioni strutturalmente deficitarie.

Art. 53 Segretario comunale

1. Il Segretario comunale è nominato dal Sindaco, da cui dipende funzionalmente ed è scelto nell'apposito albo.

2. Il Consiglio comunale può approvare la stipulazione di convenzioni con altri comuni per la gestione consortile dell'ufficio del Segretario comunale.

3. Lo stato giuridico e il trattamento economico del Segretario sono stabiliti dalla legge e dalla contrattazione collettiva.

4. Il Segretario comunale svolge compiti di collaborazione e di assistenza giuridica - amministrativa nei confronti degli organi dell'ente, nonché esercita ogni altra funzione attribuitagli dalla legge, dallo statuto dai regolamenti o conferitagli dai Sindaci.

Art. 54 Responsabilità verso il Comune

1. Gli amministratori e i dipendenti comunali sono tenuti a risarcire al Comune i danni derivanti da violazioni di obblighi di servizio.

2. Il Sindaco, il Segretario comunale, il responsabile del servizio che vengano a conoscenza, direttamente o in seguito a rapporto cui sono tenuti gli organi inferiori, di fatti che diano luogo a Responsabilità ai sensi del primo comma, devono farne denuncia al procuratore della Corte dei conti, indicando tutti gli elementi raccolti per l'accertamento della Responsabilità e la determinazione dei danni.

3. Qualora il fatto dannoso sia imputabile al Segretario comunale o ad un responsabile di servizio la denuncia è fatta a cura del Sindaco.

Art. 55 Responsabilità verso terzi

1. Gli amministratori, il Segretario, il Direttore e i dipendenti comunali che, nell'esercizio delle funzioni loro conferite dalle leggi e dai regolamenti, cagionino ad altri, per dolo o colpa grave, un danno ingiusto sono personalmente obbligati a risarcirlo.

2. Ove il Comune abbia corrisposto al terzo l'ammontare del danno cagionato dall'amministratore, dal Segretario o dal dipendente si rivale agendo contro questi ultimi a norma del precedente articolo.

3. La Responsabilità personale dell'amministratore, del Segretario, del Direttore o del dipendente che abbia violato diritti di terzi sussiste sia nel caso di adozione di atti o di compimento di operazioni, sia nel caso di omissioni o nel ritardo ingiustificato di atti od operazioni al cui compimento l'amministratore o il dipendente siano obbligati per legge o per regolamento.

4. Quando la violazione del diritto sia derivata da atti od operazioni di organi collegiali del Comune, sono responsabili, in solido, il Presidente e i membri del collegio che hanno partecipato all'atto o operazione. La responsabilità è esclusa per coloro che abbiano fatto constatare nel verbale il proprio dissenso.

TITOLO VI FINANZA E CONTABILITÀ

Art. 56 Responsabilità dei contabili

1. Il Tesoriere ed ogni altro contabile che abbia maneggio di denaro del Comune o sia incaricato della gestione dei beni comunali, deve rendere il conto della gestione ed è soggetto alle responsabilità stabilite nelle norme di legge e di regolamento.

Art. 57 Ordinamento

1. L'ordinamento della finanza del Comune è riservato alla legge e, nei limiti da essa previsti, dal regolamento.

2. Nell'ambito della finanza pubblica il Comune è titolare di autonomia finanziaria fondata su certezza di risorse proprie e trasferite.

3. Il Comune, in conformità delle leggi vigenti in materia, è altresì titolare di potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe, ed ha un proprio demanio e patrimonio.

Art. 58 Attività finanziaria del Comune

1. Le entrate finanziarie del Comune sono costituite da imposte proprie, addizionali e partecipazioni ad imposte erariali, tasse e diritti per servizi pubblici, trasferimenti erariali, trasferimenti regionali, altre entrate proprie anche di natura patrimoniale, risorse per investimenti e da ogni altra entrata stabilita, per legge o regolamento. -

2. I trasferimenti erariali sono destinati a garantire i servizi pubblici comunali indispensabili; le entrate fiscali finanziano i servizi pubblici ritenuti necessari per lo sviluppo della comunità e integrano la contribuzione erariale per l'erogazione dei servizi pubblici indispensabili.

3. Nell'ambito delle facoltà concesse dalla legge - il Comune istituisce, sopprime e regola, con deliberazione consiliare, imposte, tasse e tariffe.

4. Il Comune applica le imposte tenendo conto della capacità contributiva dei soggetti passivi secondo i principi di progressività stabiliti dalla Costituzione e applica le tariffe in modo da privilegiare le categorie più deboli della popolazione.

Art. 59
Bilancio comunale

1. L'ordinamento contabile del Comune è riservato alla legge dello stato e, nei limiti da questa fissati, al regolamento di contabilità.

2. La gestione finanziaria del Comune si svolge in base al bilancio annuale di previsione redatto in termini di competenza deliberato dal Consiglio comunale entro il termine stabilito dalla normativa vigente, osservando i principi dell'universalità, unità, annualità, veridicità, pubblicità, dell'integrità e del pareggio economico e finanziario.

3. Il bilancio e gli allegati prescritti dalla legge devono essere redatti in modo da consentire la lettura per programmi, servizi e interventi.

4. Gli impegni di spesa, per essere efficaci, devono contenere il visto di regolarità contabile attestante la relativa copertura finanziaria da parte del responsabile del servizio finanziario. L'apposizione del visto rende esecutivo l'atto adottato.

Art. 60
Rendiconto della gestione

1. I fatti gestionali sono rilevati mediante contabilità finanziaria ed economica e dimostrati nel rendiconto comprendente il conto del bilancio, il conto economico e il conto del patrimonio.

2. Il rendiconto è deliberato dal Consiglio comunale entro il 30 giugno dell'anno successivo.

3. La Giunta comunale allega al rendiconto una relazione illustrativa con cui esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi e ai costi sostenuti, nonché la relazione dal revisore dei conti.

Art. 61
Revisore dei conti

1. Il Consiglio comunale elegge il revisore dei conti secondo i criteri stabiliti dalla legge.

2. Il revisore ha diritto di accesso agli atti e documenti dell'ente, dura in carica tre anni, è rieleggibile per una sola volta ed è revocabile per inadempimento nonché quando ricorrono gravi motivi che influiscono negativamente sull'espletamento del mandato.

3. Il revisore collabora con il Consiglio comunale nella sua funzione di controllo e di indirizzo, esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell'ente e attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione, che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del rendiconto del bilancio.

4. Nella relazione di cui al precedente comma il revisore esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.

5. Il revisore, ove riscontri gravi irregolarità nella gestione dell'ente, ne riferisce immediatamente al Consiglio.

6. Il revisore risponde della verità delle sue attestazioni e adempie ai doveri con la diligenza del mandatario e del buon padre di famiglia.

Art. 62
Tesoreria

1. Il Comune ha un servizio di tesoreria che consiste nel complesso di operazioni legate alla gestione finanziaria del Comune e finalizzate alla riscossione delle entrate, al pagamento delle spese, alla custodia di titoli e valori ed agli altri adempimenti previsti dalla normativa vigente.

2. I rapporti del Comune con il tesoriere sono regolati dalla legge, dal regolamento di contabilità nonché da apposita convenzione.

Art. 63
Controllo economico della gestione

1. I Responsabili degli uffici e dei servizi possono essere chiamati a eseguire operazioni di controllo economico-finanziario per verificare la rispondenza della gestione dei fondi loro assegnati dal bilancio e agli obiettivi fissati dalla Giunta e dal Consiglio.

2. Le operazioni eseguite e le loro risultanze sono descritte in un verbale che, insieme con le proprie osservanze e rilievi, viene rimesso al Sindaco che ne riferisce alla Giunta per gli eventuali provvedimenti di competenza, da adottarsi con il parere del revisore dei conti.

TITOLO VII
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 64
Revisione dello Statuto ed entrata in vigore

1. Le modificazioni e l'abrogazione totale o parziale dello Statuto sono deliberate dal Consiglio con la stessa procedura stabilita dalla legge per l'approvazione.

2. La proposta di abrogazione totale dello Statuto deve essere accompagnata dalla proposta di deliberazione di un nuovo Statuto in sostituzione di quello precedente.

3. Con l'entrata in vigore del nuovo statuto è automaticamente abrogata ogni precedente disposizione statutaria.

Comune di Torino
Modifica allo Statuto comunale

Il comma 1 dell'articolo 44 "Composizione e funzionamento della Giunta",
è così modificato:

1. La Giunta Comunale è composta dal Sindaco, che la presiede, e da un numero di Assessori fino ad un massimo di sedici, fra i quali il Vicesindaco, da lui nominati. Gli Assessori devono possedere i requisiti ed essere esenti dalle cause di incompatibilità previste dalla legge."

ALTRI ANNUNCI

A.I.P.O Agenzia Interregionale per il Po - Parma

D.P.R. 08/06/2001, n. 327 e s.m.i. - (AL.E.1722). Espropriazione per pubblica utilità degli immobili necessari per i lavori di adeguamento dei rilevati arginali del Fiume Bormida in località Gavonata nei Comuni di Cassine e Gamalero a protezione degli abitati di Borgoratto e Castellazzo Bormida. Pagamento dell'indennità provvisoria. Determinazione n. 1871 del 21/10/2005

Il Dirigente

- Visto il D.Lgs. 112/98, l'accordo costitutivo dell'A.I.P.O 02/08/2001, il D.P.C.M. 27/12/2002;

- Vista la determina n. 45 del 16/5/2003 relativa all'approvazione delle funzioni e dei compiti dell'area amministrativa e degli Uffici tecnici Dirigenziali;

- Visto il D.P.R. n. 327 del 08/06/2001, come modificato dal D. Lgs. 27/12/2002, n. 302;

- Vista la Determina del Dirigente d'Area n. 770 in data 05/04/2004 con la quale è stata dichiarata la pubblica utilità, l'urgenza e l'indifferibilità delle opere ed approvati i relativi piani particellari ai sensi dell'art. 12 del D.P.R. 327/01 e s.m.i.;

- Visto l'elenco dei beni da espropriare;

- Visto che sono stati rispettati i termini e le modalità di partecipazione degli interessati previsti dal D.P.R. 327/01, sia rispetto all'avviso di avvio del procedimento e sia per quanto riguarda le comunicazioni previste dalla normativa sopra citata;

- Viste le indennità provvisorie inviate agli interessati dal Responsabile del Procedimento Espropriativo, formulate in base ai valori agricoli medi determinati ai sensi dell'art. 41, comma 4, del D.P.R. 327/01 e s.m.i.;

- Visto l'allegato elenco degli espropriati che hanno accettato l'indennità offerta;

- Visti gli artt. 35, 40 e seguenti del D.P.R. 327/01 e s.m.i.

- Vista la regolarità della documentazione pervenuta;

determina

1) di disporre il pagamento delle indennità accettate di cui all'allegato elenco;

2) di pubblicare un estratto del presente provvedimento, ai sensi di quanto disposto dall'art. 26, comma 7 del D.P.R. 327/01 e s.m.i., nel Bollettino della Regione Piemonte, all'Albo Pretorio dei Comuni interessati dai lavori e di dare comunicazione al terzo che risulti titolare di un diritto sul bene.

Il Dirigente
Luigi Pesce

Per la consultazione dell'elenco allegato si rimanda alla pubblicazione all'albo pretorio dei Comuni interessati.

A.I.P.O. Agenzia Interregionale per il Po - Parma

D.P.R. 08/06/2001, n. 327 e s.m.i. - (A.L.E.1722). Espropriazione per pubblica utilità degli immobili necessari per i lavori di adeguamento dei rilevati arginali del Fiume Bormida in località Gavonata nei Comuni di Cassine e Gamalero a protezione degli abitati di Borgoratto e Castellazzo Bormida. Pagamento dell'indennità provvisoria. Determinazione n. 1964 del 08/11/2005

Il Dirigente

- Visto il D.Lgs. 112/98, l'accordo costitutivo dell'A.I.P.O. 02/08/2001, il D.P.C.M. 27/12/2002;

- Vista la determina n. 45 del 16/5/2003 relativa all'approvazione delle funzioni e dei compiti dell'area amministrativa e degli Uffici tecnici Dirigenziali;

- Visto il D.P.R. n. 327 del 08/06/2001, come modificato dal D. Lgs. 27/12/2002, n. 302;

- Vista la Determina del Dirigente d'Area n. 770 in data 05/04/2004 con la quale è stata dichiarata la pubblica utilità, l'urgenza e l'indifferibilità delle opere ed approvati i relativi piani particellari ai sensi dell'art. 12 del D.P.R. 327/01 e s.m.i.;

- Visto l'elenco dei beni da espropriare;

- Visto che sono stati rispettati i termini e le modalità di partecipazione degli interessati previsti dal D.P.R. 327/01, sia rispetto all'avviso di avvio del procedimento e sia per quanto riguarda le comunicazioni previste dalla normativa sopra citata;

- Viste le indennità provvisorie inviate agli interessati dal Responsabile del Procedimento Espropriativo, formu-

late in base ai valori agricoli medi determinati ai sensi dell'art. 41, comma 4, del D.P.R. 327/01 e s.m.i.;

- Visto l'allegato elenco degli espropriati che hanno accettato l'indennità offerta;

- Visti gli artt. 35, 40 e seguenti del D.P.R. 327/01 e s.m.i.

- Vista la regolarità della documentazione pervenuta;

determina

3) di disporre il pagamento delle indennità accettate di cui all'allegato elenco;

4) di pubblicare un estratto del presente provvedimento, ai sensi di quanto disposto dall'art. 26, comma 7 del D.P.R. 327/01 e s.m.i., nel Bollettino della Regione Piemonte, all'Albo Pretorio dei Comuni interessati dai lavori e di dare comunicazione al terzo che risulti titolare di un diritto sul bene.

Il Dirigente
Luigi Pesce

Per la consultazione dell'elenco allegato si rimanda alla pubblicazione all'albo pretorio dei Comuni interessati.

Agenzia territoriale per la casa della provincia di Alessandria

Commissione formazione graduatorie assegnazione alloggi Edilizia Residenziale Pubblica. Graduatoria definitiva bando speciale Castelnuovo Scrivia e bando generale Felizzano, in data 15 luglio 2005

Si rende noto che questa Commissione ha formato:

- la graduatoria definitiva relativa al bando speciale di concorso pubblicato in data 15 luglio 2005 per l'assegnazione in locazione semplice di alloggi di edilizia residenziale pubblica in Comune di Castelnuovo Scrivia;

- la graduatoria definitiva relativa al bando generale di concorso pubblicato in data 15 luglio 2005 per l'assegnazione in locazione semplice di alloggi di edilizia residenziale pubblica che si renderanno disponibili in Comune di Felizzano;

Le graduatorie saranno pubblicate nei modi e nei termini previsti dall'art. 11 della Legge Regionale 28 marzo 1995, n. 46 così come modificata dalla Legge Regionale 29 luglio 1996, n. 51 e dalla Legge Regionale 21 gennaio 1998, n. 5 e gli interessati potranno prenderne visione presso i Comuni interessati e presso la sede dell'Agenzia Territoriale per la Casa della Provincia di Alessandria.

Alessandria, 14 marzo 2003

Il Presidente della Commissione
Michele Zeoli

Agenzia territoriale per la casa della provincia di Alessandria

Pubblicazione in data 16/03/2006 dei bandi di concorso per Ovada, Mirabello Monferrato, Pontestura, Montechiaro d'Acqui e Ozzano Monferrato

Si rende noto che questa A.T.C. ha pubblicato in data 16 marzo 2006 i bandi generali di concorso per l'assegnazione in locazione semplice di alloggi di edilizia residenziale pubblica che dovessero comunque rendersi disponibili nei Comuni di Ovada, Mirabello Monferrato, Pontestura, Montechiaro d'Acqui, Ozzano Monferrato.

Le domande convenientemente documentate, dovranno pervenire presso la sede dell'A.T.C. in Alessandria - Via

Piave n. 39 o presso i Comuni sopra indicati entro il 15 maggio 2006.

Per i lavoratori emigrati all'estero, il termine è prorogato di trenta giorni (14 giugno 2006)

Alessandria, 7 marzo 2006

Il Presidente
Giovanni Vignuolo

Agenzia territoriale per la casa della provincia di Cuneo

Commissione assegnazione alloggi della Provincia di Cuneo. Pubblicazione graduatoria provvisoria del Comune di La Morra

La Commissione per l'assegnazione di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica Sovvenzionata rende noto che, in attuazione della norma contenuta nella Legge Regionale 28/03/1995 n. 46 è stata pubblicata nell'Albo Pretorio del Comune di La Morra e nella Sede dello A.T.C. di Cuneo la graduatoria provvisoria relativa al bando di concorso generale per l'assegnazione in locazione semplice di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica Sovvenzionata, emesso in data 10/10/2005 dal Comune di La Morra.

Le opposizioni avverso la graduatoria provvisoria dovranno essere inoltrate apponendovi una marca da bollo pari a Euro 14,62 e indirizzandole, a mezzo lettera raccomandata A.R., alla Commissione Assegnazione Alloggi c/o l'A.T.C. di Cuneo - Via Santa Croce, 11 - entro 30 giorni dalla pubblicazione nell'Albo Pretorio del Comune suindicato.

Cuneo, 10 marzo 2006

Il Presidente
Ugo Reppucci

Agenzia territoriale per la casa della provincia di Vercelli

Avviso di pubblicazione della graduatoria provvisoria. Comune di Rimasco

La Commissione per l'assegnazione di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica Sovvenzionata rende noto che è stata pubblicata ai sensi dell'art. 11 della Legge Regionale 28.03.95 n. 46, nell'Albo Pretorio del Comune di Rimasco (VC) la graduatoria provvisoria relativa al bando di concorso generale emesso il 01.12.2005 dal Comune di Rimasco per l'assegnazione in locazione semplice di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica Sovvenzionata disponibili nell'ambito del Comune stesso.

Le opposizioni avverso la graduatoria provvisoria dovranno essere inoltrate indirizzandole, a mezzo lettera raccomandata A.R., alla Commissione assegnazione alloggi c/o l'A.T.C. di Vercelli - C.so Palestro, 21/a 13100 Vercelli entro trenta giorni dalla pubblicazione nell'Albo Pretorio del Comune suindicato.

Il Presidente

Comune di Arona (Novara)

Delibera Consiglio Comunale n. 56 del 28/10/2005

Il Consiglio Comunale
delibera

Di usucapire le aree di sedime stradale delle vicinali Cascina Stefani, identificativi catastali fogli 1-3, vicinale di Sopra identificativo catastale foglio n. 2.

Di inserire le summenzionate strade nell'elenco delle strade comunali: la Vicinale Cascina Stefani solamente il tratto interamente su suolo del territorio comunale di Arona per i primi ca. 255 ml. larghezza media 3 ml. denominandola Traversa di via ai Boschi, la Vicinale di Sopra per tutta la lunghezza di ca. 130 ml. larghezza media 3 ml. denominandola Traversa di via di Sopra.

Di dare atto che le suddette aree sono già identificate a Catasto come strade pubbliche e che ai fini della classificazione questo provvedimento è stato adottato in attuazione della delega accordata con l.r. n. 86 del 21/11/1996.

Comune di Basaluzzo (Alessandria)

Bando pubblico per l'assegnazione dei posti fissi liberi del mercato settimanale domenicale

Il Responsabile del Servizio

Si rende noto che con determinazione n. 15 del 13.03.2006 è stato approvato il bando per l'assegnazione in concessione decennale dei posteggi del mercato settimanale domenicale, ubicato in Comune di Basaluzzo, Piazza XXV aprile.

Il termine per la spedizione o la presentazione a protocollo dell'Ente delle domande di assegnazione dei posteggi è di giorni 45 (quarantacinque) decorrenti dalla pubblicazione del presente avviso sul B.U.R., come previsto dall'articolo 8 del Regolamento per l'esercizio del commercio al dettaglio su aree pubbliche, approvato con D.C.C. n. 19 del 24.04.2003.

Il Bando e il modello di domanda sono reperibili presso gli Uffici Comunali di Basaluzzo, siti in Via Nuova n. 7 dal lunedì al sabato dalle ore 8.30 alle ore 13.00.

Il testo integrale del bando è pubblicato all'indirizzo www.regione.piemonte.it/oopp/bandi.

Basaluzzo, 13 marzo 2006

Il Responsabile del Servizio
Elda Ballestrero

Comune di Bellino (Cuneo)

Approvazione del Regolamento Edilizio (Delibera C.C. n. 1 del 30/1/2006)

Il Consiglio Comunale

(omissis)

delibera:

1) Di approvare in ogni sua parte la relazione del Sindaco.

2) di approvare ai sensi art. 3, comma 3°, L.R. 19/99, il Regolamento Edilizio Comunale allegato e parte integrante e sostanziale del presente atto.

3) Di dare atto che il Regolamento è composto da:

- 70 articoli (da 1 a 50; 51 eliminato; da 52 a 70);
- 10 modelli ed 1 appendice all'art. 31.

I 10 modelli sono:

- Modello 1 - Certificato Urbanistico (C.U)
- Modello 2 - Certificato di destinazione Urbanistica (C.D.U.)
- Modello 3 - Relazione Illustrativa del Progetto Municipale
- Modello 4 - Concessione Edilizia
- Modello 5 - Autorizzazione edilizia
- Modello 6 - Comunicazione di Inizio Lavori

- Modello 7 - Comunicazione di ultimazione dei Lavori
 - Modello 8 - Richiesta della verifica finale e del certificato di abitabilità
 - Modello 9 - Atto di impegno per Interventi Edificatori nelle Zone Agricole
 - Modello 10 - Certificato di abitabilità
- L'appendice è costituita da:
- Specificazioni delle esigenze indicate all'art. 31;
 - Elenco delle principali disposizioni riferibili alle esigenze indicate all'art. 31;
 - Adempimenti in ottemperanza alle normative di sicurezza, di contenimento dei consumi energetici, di prevenzione degli incendi.

4) Di dare atto che il regolamento edilizio Comunale è conforme al regolamento edilizio tipo della Regione Piemonte ai sensi della L.R. 08/07/1999 n. 19.

5) Di dichiarare che il testo approvato è conforme al Regolamento Edilizio tipo formato dalla Regione ed approvato con D.C.R. 29.07.1999, n. 548-9691.

6) Di dare atto che la presente deliberazione, divenuta esecutiva ai sensi di legge, assumerà efficacia con la pubblicazione per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione, ai sensi dell'art. 3, comma 3, della L.R. 8 luglio 1999, n. 19.

7) Di dare atto che il Regolamento Edilizio, unitamente alla presente deliberazione, sarà trasmesso, ai sensi dell'art. 3, comma 4, della L.R. 8 luglio 1999, n. 19, alla Giunta Regionale, Assessorato all'Urbanistica.

Il Responsabile del Servizio
Guglielmo Richard

Comune di Bruino (Torino)

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 02/02/2006 - Modifica dell'art. 57 - strade private - del Regolamento Edilizio Comunale

Il Consiglio Comunale

(omissis)

delibera

1) di prendere atto di tutto quanto riportato nelle premesse del presente atto.

2) di modificare l'art. 57 - strade private - del Regolamento edilizio comunale nel modo seguente:

art. 57, c. 3: la frase "con oltre 10 famiglie" viene sostituita dalla frase "con oltre 20 famiglie"; la frase "da 2 a 10 famiglie, devono avere larghezza minima di 6,00 m, oltre i marciapiedi di 150 cm.", viene sostituita dalla frase "da 6 a 20 famiglie, devono avere larghezza minima da 7,00 a 9,00 m (compresi eventuali marciapiedi e parcheggi)";

art. 57, c. 4: la frase "fino a 2 famiglie" viene sostituita dalla frase "fino a 6 famiglie"

3) di approvare il regolamento edilizio aggiornato con le modifiche apportate di cui sopra, allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale che si compone di n. 70 articoli con allegati composto da pagine numerate dalla n. 1 alla n. 80.

4) di dare atto che con le modifiche di cui sopra, il Regolamento edilizio è conforme al Regolamento edilizio tipo regionale approvato con deliberazione del Consiglio Regionale in data 29/7/1999 n. 548-9691 ai fini e per gli effetti di cui all'art. 3 della L.R. n. 19/1999.

5) Di dare atto che la presente deliberazione, divenuta esecutiva ai sensi di legge, assumerà efficacia, con la pubblicazione per estratto sul Bollettino Ufficiale della

Regione ai sensi dell'art. 3 c. 3 della L.R. 8/7/1999 n. 19.

6) Di dare atto che il Regolamento Edilizio, unitamente alla presente deliberazione, sarà trasmesso, ai sensi dell'art. 3 c. 4 della L.R. 8/7/1999 n. 19, alla Giunta Regionale, Assessorato Urbanistica....Omissis...

Divenuta esecutiva in data 24/02/2006

Il Sindaco
Andrea Appiano

Il Segretario Comunale
Nicola Aloisio

Comune di Candelo (Biella)

Avviso di pagamento indennità di esproprio per i lavori di realizzazione del laghetto per la pesca sportiva nel Comune di Candelo

Ordine di pagamento diretto delle indennità di espropriazione (ordinanza n. 15/2006) a favore di:

Caboni Angela Maria e Mazzetto Giulio (omissis) fg. 8 mapp. 22 euro 6.961,38.

(omissis)

Il Responsabile dell'Ufficio espropriazioni
Giansandro Orso

Comune di Castelnuovo Scrivia (Alessandria)

Deliberazione consiliare n. 4 del 30.01.2006 - Piano di Recupero

Il Responsabile del Servizio

Viste le leggi 1150/1942, 457/1978, art. 28 e 30, e la L.R. 56/77 e s.m.i., artt. 41 bis e 43;

rende noto

Che con deliberazione consiliare nr. 4 del 30.01.2006, esecutiva a termini di legge, è stato approvato in via definitiva il Piano di Recupero presentato dal Dott. Arch. Giuseppe Rossi nell'interesse del Sig. Lavezzari Gian Carlo, rappresentante della Società in nome collettivo "Lagiem di Lavezzari Gian Carlo & C. s.n.c.", concernente l'area di via Solferino e vicolo Frambaggia.

Castelnuovo Scrivia, 2 marzo 2006

Il Responsabile del Servizio
Sergio Battiston

Comune di Cavallermaggiore (Cuneo)

Avviso di deposito Piano Esecutivo Convenzionato in "Area di completamento urbano" in zona Priocco denominato "Gentile B"

Il Responsabile del Servizio

rende noto

- che con provvedimento Sindacale in data 09.03.2006 (pubblicato all'Albo Pretorio di questo Comune) è stato accolto il Piano Esecutivo Convenzionato denominato "Gentile B", proposto: - dalla Società "Alasia Costruzioni S.n.c. di Alasia Giacomo Giovanni, Danilo e Francesco" (nella persona del Legale Rappresentante il Signor Alasia Danilo); - dai signori Becchio Antonia Giuseppina, Bonino Martino, Gentile Bartolo, Gentile Domenico, Gentile Giuseppe Pier Luciano, Gentile Dario, Gentile Enrica, Gentile Gabriella, Gentile Stella, Gentile Patrizia, Longo Francesco e Mana Agostino;

- che il progetto di Piano Esecutivo Convenzionato ed il relativo schema di convenzione, saranno depositati presso la Segreteria Comunale e pubblicati per estratto all'Albo Pretorio del Comune per 15 (quindici) giorni consecutivi decorrenti dal giorno 13.03.2006;

- che ai sensi dell'art. 43 della Legge Regionale 5 dicembre 1977, n. 56 e s.m.i., chiunque può prenderne visione e presentare nei successivi 15 giorni (dal 28.03.2006 al 11.04.2006 compreso) delle osservazioni e proposte scritte;

- che l'orario di apertura al pubblico degli Uffici Comunali, per la visione del progetto di Piano Esecutivo Convenzionato e del relativo schema di convenzione, è il seguente:

dal lunedì al sabato dalle ore 09,00 alle 12,00 (escluso i giorni festivi).

Cavallermaggiore, 10 marzo 2006.

L'Ufficio Tecnico Comunale
Il Responsabile del Servizio
Giorgio Alasia

Comune di Cavallermaggiore (Cuneo)

Avviso di deposito Piano Esecutivo Convenzionato in "Area di ristrutturazione urbanistica" in Via Roma-Vicolo S.Giorgio-Via Leopardi (sue "A" e sue "B") denominato "Leopardi"

Il Responsabile del Servizio

rende noto

- che con provvedimento Sindacale in data 13.03.2006 (pubblicato all'Albo Pretorio di questo Comune) è stato accolto il Piano Esecutivo Convenzionato denominato "Leopardi", proposto: - dalla Società "Immobiliare Martinetto S.a.s. di Allasia Mario & C." (nella persona del Legale Rappresentante il Signor Allasia Mario); - dai signori Allasia Alberto, Martini Daniela e Allasia Maurizio;

- che il progetto di Piano Esecutivo Convenzionato ed il relativo schema di convenzione, saranno depositati presso la Segreteria Comunale e pubblicati per estratto all'Albo Pretorio del Comune per 15 (quindici) giorni consecutivi decorrenti dal giorno 13.03.2006;

- che ai sensi dell'art. 43 della Legge Regionale 5 dicembre 1977, n. 56 e s.m.i., chiunque può prenderne visione e presentare nei successivi 15 giorni (dal 28.03.2006 al 11.04.2006 compreso) delle osservazioni e proposte scritte;

- che l'orario di apertura al pubblico degli Uffici Comunali, per la visione del progetto di Piano Esecutivo Convenzionato e del relativo schema di convenzione, è il seguente:

dal lunedì al sabato dalle ore 09,00 alle 12,00 (escluso i giorni festivi).

Cavallermaggiore, 13 marzo 2006

Il Responsabile del Servizio Urbanistica
Mauro Bonino

Comune di Ceppo Morelli (Verbano Cusio Ossola)

Approvazione del Regolamento Edilizio ai sensi dell'art. 3, comma 3, della L.R. 8.7.1999 n. 19 conforme al Regolamento Edilizio Tipo formato dalla Regione ed approvato con D.C.R. 29.7.1999, n. 548-9691

Verbale di Deliberazione del Consiglio comunale n. 5 del 06.02.2006: Esame ed approvazione regolamento edilizio

(omissis)

Il Consiglio Comunale

premesse

che la Comunità Montana, con deliberazione del Consiglio comunitario n. 13 in data 22.06.2005, approvava ai sensi della Legge Regionale 8.07.1999, n. 19, il Regolamento edilizio della Sub area 2 della Valle Anzasca;

che con la nota n. 38278/19.8 in data 31.10.2005 della Regione Piemonte - Direzione Pianificazione e Gestione Urbanistica- Settore Studi, Regolamenti e Programmi attuati in Materia Urbanistica (inviata alla Comunità Montana Monte Rosa con nota n. 2656 in data 02/11/2005, registrata al n. 4499 di protocollo del 05/11/2005), si comunica che è opportuno che ogni singolo Comune, con apposito atto deliberativo approvato, ai sensi del comma 3, art. 3 della L.R. 19/99 il Regolamento edilizio comunale.

(omissis)

All'unanimità dei voti espressi ai sensi di Legge;

delibera

Di approvare il Regolamento Edilizio allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale che si compone di n. 70 articoli, n. 19 modelli allegati, l'appendice all'art. 31 suddiviso in tre paragrafi e il modello riportanti gli estremi di approvazione del regolamento;

Di dare atto che il presente Regolamento Edilizio è conforme al Regolamento Edilizio Tipo formato dalla Regione ed approvato con DCR 29.07.1999 n. 548-9691;

Di dare atto che la presente deliberazione, divenuta esecutiva ai sensi di Legge, assumerà efficacia con la pubblicazione per estratto nel BUR ai sensi dell'art. 3, C. 3, della L.R. n. 19/1999;

Di dare ancora atto che il Regolamento Edilizio, unitamente alla presente deliberazione, sarà trasmesso alla Giunta Regionale Ass.to Urbanistico.

Comune Cinaglio (Asti)

Approvazione Modifica al vigente Regolamento Edilizio. Delibera C.C. n. 19 del 28.11.2005

Il Consiglio Comunale

Ricordato che con deliberazione del Consiglio comunale n. 7 del 22/03/2002, esecutiva ai sensi di legge, venne approvato il nuovo Regolamento Edilizio Comunale, conforme a quello tipo regionale;

(omissis)

delibera

1) Di approvare ai sensi dell'art. 3, comma 10, LR, 19/99, le modifiche all'art. 2 del Regolamento Edilizio vigente come sopra proposto;

2) Di stralciare l'art. 2 del Regolamento Edilizio vigente sostituendolo con il nuovo approvato;

3) Di dichiarare che il testo approvato è conforme al Regolamento Edilizio tipo formato dalla Regione ed approvato con DCR 29/07/99 n. 548-9691

4) Di dare atto che la presente deliberazione, divenuta esecutiva ai sensi di legge, assumerà efficacia con la pubblicazione per estratto sul BUR ai sensi dell'art. 3, comma 3, LR. 19/99

5) Di dare atto che la presente deliberazione, sarà trasmessa, ai sensi dell'art. 3, comma 4, della L.R. 19/99, alla Giunta Regionale, Assessorato all'Urbanistica.

Comune di Crissolo (Cuneo)

Avviso d'asta per vendita edificio comunale ex scuole elementari - Frazione Serre

Il Responsabile del Servizio

Rende noto che in esecuzione della deliberazione consigliare n. 36/2000 e della deliberazione della Giunta comunale n. 6/2006 è indetto pubblico incanto per la vendita dell'edificio di proprietà comunale, un tempo adibito a scuole elementari, sito in Frazione Serre.

Il prezzo a base di gara è fissato in euro 160.101,64.

Il termine fissato per la presentazione delle offerte è il giorno 13.04.2006 ore 13,00.

Le condizioni e modalità procedurali sono elencate in apposito bando pubblico ritirabile presso gli Uffici Comunali di Crissolo.

Per ulteriori informazioni rivolgersi a: Ufficio Tecnico Comunale - Geom. Marco Bovero - tel. 0175 94902 - fax. 0175 94958

Crissolo, 7 marzo 2006

Il Responsabile del Servizio
Marco Bovero

Comune di Favria (Torino)

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 28/02/2006 ad oggetto: "Regolamento edilizio comunale - 2ª modificazione e integrazione"

Il Consiglio Comunale

(omissis)

delibera

1) di apportare, per le motivazioni espresse in premessa e qui integralmente richiamate, le necessarie modifiche ed integrazioni al Regolamento Edilizio Comunale vigente come risulta dal testo allegato al presente provvedimento sotto la lettera "A", ove sono riportate, in carattere "corsivo grassetto", le parti aggiunte e, in carattere "normale e/o normale grassetto barrato", le parti sopresse;

2) di approvare il nuovo testo del Regolamento Edilizio Comunale, allegato al presente provvedimento sotto la lettera "B", nella sua versione definitiva coordinata con le modifiche e integrazioni introdotte con la presente a seguito della necessità di rimuovere le incongruenze applicative rilevate in sede gestionale e per le intervenute nuove disposizioni legislative (D.P.R. n. 380/01 e s.m.i.);

3) di dare atto che il nuovo testo approvato sostituirà integralmente il testo del regolamento edilizio vigente;

4) di dichiarare espressamente che le modifiche introdotte al Regolamento Edilizio Comunale non alterano la conformità dello stesso rispetto a quello tipo approvato dal Consiglio Regionale con deliberazione del 29/7/1999, n. 548-9691, ai sensi dell'art. 3, comma 1, della Legge Regionale 8/7/1999, n. 19, così come previsto dal comma 3 del citato art. 3;

(omissis)

Comune di Fossano (Cuneo)

Estratto bando di concorso speciale assegnazione in locazione alloggi di edilizia residenziale

E' indetto Bando di Concorso Speciale per l'assegnazione in locazione di n. 20 alloggi di edilizia residenziale pubblica siti in Via Fornace (L.R. 28/03/1995, n. 46 s.m.i. art. 4 comma 1). Possono partecipare i cittadini residenti oppure coloro che prestino la loro attività lavorativa esclusiva o principale nell'ambito territoriale n. 40 della Regione Piemonte (Comuni di Fossano, Genola, Cervere, Benevagienna, Trinità, Salmour, Sant'Albano Stura) per le categorie di cui ai punti a) e c) come da D.G.R. n. 4-24254 del 30/03/1998. La domanda deve essere presentata esclusivamente al Comune di Fossano - Ufficio Protocollo - Via Roma 91. Possono concorrere i lavoratori italiani emigrati all'estero e i cittadini extracomunitari legalmente soggiornanti in Italia che svolgano una regolare attività di lavoro subordinato o autonomo da almeno tre anni. Le domande dovranno essere presentate entro e non oltre le ore 12 del giorno 12 aprile 2006.

Comune di Frassino (Cuneo)

Delibera C.C. n. 8 del 03.03.2006 "Approvazione modifica del Regolamento Edilizio vigente ai sensi art. 3 e 10 L.R. 19/99"

Il Consiglio Comunale

(omissis)

delibera

1) di approvare ai sensi art. 3, comma 10, L.R. 19/99, le modifiche all'art. 2 del regolamento edilizio comunale vigente come disposto al punto 2 successivo.

2) l'art. 2 del R.E. vigente è stralciato e sostituito dal seguente:

"Art. 2. Formazione della Commissione Edilizia

1. La Commissione Edilizia è l'organo tecnico consultivo comunale nel settore urbanistico ed edilizio.

2. La Commissione è composta da nr 7 componenti designati dall'Organo comunale competente; i componenti, nella prima seduta, eleggono Presidente e vice Presidente.

3. I membri sono scelti fra i cittadini di maggiore età, ammessi all'esercizio dei diritti politici, che abbiano competenza, provata dal possesso di adeguato titolo di studio, e dimostrabile esperienza nelle materie attinenti all'architettura, all'urbanistica, all'attività edilizia, all'ambiente, allo studio ed alla gestione dei suoli; un congruo numero di membri elettivi dovrà essere in possesso di diploma di laurea.

4. Non possono far parte della Commissione contemporaneamente i fratelli, gli ascendenti, i discendenti, gli affini di primo grado, l'adottante e l'adottato; parimenti non possono far parte della Commissione i soggetti che per legge, in rappresentanza di altre Amministrazioni, Organi o Istituti, devono esprimere pareri obbligatori sulle stesse pratiche sottoposte alla Commissione; non possono altresì fare parte della Commissione: Sindaco, membri della Giunta e del Consiglio comunale.

5. La Commissione resta in carica fino al rinnovo dell'Organo comunale che l'ha designata: pertanto, al momento di un nuovo insediamento dell'Organo predetto, la Commissione conserva le sue competenze e le sue facoltà per non più di quarantacinque giorni ed entro tale periodo deve essere ricostituita.

6. I componenti della Commissione possono rassegnare le proprie dimissioni in qualsiasi momento, dando comunicazione scritta al Presidente: in tal caso, restano in carica fino a che non siano stati sostituiti.

7. I componenti della Commissione decadono:

a) per incompatibilità, ove siano accertate situazioni contemplate al precedente comma 4;

b) per assenza ingiustificata a tre sedute consecutive. La decadenza è dichiarata dall'Organo comunale che ha provveduto alla designazione.

9. I componenti della Commissione decaduti o dimissionari devono essere sostituiti entro quarantacinque giorni dalla data di dichiarazione di decadenza o da quella del ricevimento della lettera di dimissioni."

3) Di dichiarare che il testo approvato è conforme al Regolamento Edilizio tipo formato dalla Regione ed approvato con D.C.R. 29.07.1999, n. 548-9691.

4) Di dare atto che la presente deliberazione, divenuta esecutiva ai sensi di legge, assumerà efficacia con la pubblicazione per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione, ai sensi dell'art. 3, comma 3, della L.R. 8 luglio 1999, n. 19.

5) Di dare atto che la presente deliberazione, sarà trasmessa, ai sensi dell'art. 3, comma 4, della L.R. 8 luglio 1999, n. 19, alla Giunta Regionale, Assessorato all'Urbanistica.

6) Di incaricare il responsabile del procedimento per gli adempimenti di legge

Il Responsabile del Procedimento
Livio Fino

Comune di Galliate (Novara)

Piano Particolareggiato esecutivo di iniziativa pubblica dell'area Pre Parco - Artt. 38 - 39 -40 L.R. 56/1977 e s.m.i.

Il Responsabile del Settore Urbanistica

Vista la deliberazione n. 5 del 26.01.2006 con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il Piano Particolareggiato esecutivo di iniziativa pubblica dell'area Pre Parco.

rende noto

che, in esecuzione di quanto disposto dall'articolo 40 della Legge Regionale n. 56 del 5.12.1977 e successive modificazioni ed integrazioni, copia della precitata deliberazione consiliare, unitamente agli atti e documenti costituenti il Piano, è depositata presso la Segreteria Generale e presso l'Ufficio Urbanistica del Comune e pubblicata per estratto all'Albo Pretorio del Comune per 30 giorni consecutivi decorrenti dal 13/03/2006.

Durante il suddetto periodo di deposito chiunque ha facoltà di prendere visione del Piano nei seguenti orari:

- nei giorni di lunedì-mercoledì e venerdì: dalle ore 10,00 alle ore 12,00 e dalle ore 15,00 alle ore 17,00.

- nei giorni di martedì e giovedì: dalle ore 10,00 alle ore 13,00.

- nei giorni di sabato e festivi: dalle ore 10,00 alle ore 12,00.

Galliate, 8 marzo 2006

Il Responsabile del Settore Urbanistica
Carlo Fonio

Comune di Galliate (Novara)

Piano Particolareggiato esecutivo di iniziativa pubblica della Zona Sud dell'abitato

Il Responsabile del Settore Urbanistica

Vista la deliberazione n. 10 del 9.02.2006 con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il Piano Particolareggiato esecutivo di iniziativa pubblica della Zona Sud dell'abitato.

rende noto

che, in esecuzione di quanto disposto dall'articolo 40 della Legge Regionale n. 56 del 5.12.1977 e successive modificazioni ed integrazioni, copia della precitata deliberazione consiliare, unitamente agli atti e documenti costituenti il Piano, è depositata presso la Segreteria Generale e presso l'Ufficio Urbanistica del Comune e pubblicata per estratto all'Albo Pretorio del Comune per 30 giorni consecutivi decorrenti dal 13/03/2006.

Durante il suddetto periodo di deposito chiunque ha facoltà di prendere visione del Piano nei seguenti orari:

- nei giorni di lunedì-mercoledì e venerdì: dalle ore 10,00 alle ore 12,00 e dalle ore 15,00 alle ore 17,00.

- nei giorni di martedì e giovedì: dalle ore 10,00 alle ore 13,00.

- nei giorni di sabato e festivi: dalle ore 10,00 alle ore 12,00.

Galliate, 8 marzo 2006

Il Responsabile del Settore Urbanistica
Carlo Fonio

Comune di Giffenga (Biella)

Delibera C.C. n. 11 del 29/11/2005 "Modifica al Regolamento Edilizio"

Il Consiglio Comunale

(omissis)

delibera

1) Di apportare all'art. 2, comma 2, del vigente Regolamento Edilizio comunale la seguente modificazione:

"La Commissione è composta dal Responsabile del Servizio Ufficio tecnico o suo delegato che la presiede, e da 4 (quattro) componenti, eletti dal consiglio comunale.";

2) Di provvedere a pubblicare per estratto la presente deliberazione sul B.U.R. ed a trasmettere la stessa alla Giunta Regionale.

Comune di Leini (Torino)

Occupazione d'urgenza immobili per l'esproprio per la realizzazione dei lavori di sistemazione della scogliera del torrente Banna e Bendola

Il Responsabile del procedimento

(omissis)

Decreta

Art. 1.

Il Comune di Leini è autorizzato all'occupazione d'urgenza degli immobili di cui all'allegato elenco che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. Per l'esproprio dei medesimi beni, siti nel territorio comunale e necessari per la realizzazione dei lavori di sistemazione della scogliera del torrente Banna e

Bendola a valle della Strada Provinciale n. 267, è determinata l'indennità da corrispondere, ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. n. 327/2001, agli aventi diritto indicati nel succitato allegato elenco;

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ed all'Albo Pretorio Comunale, e a cura e spese del Comune di Leinì, sarà notificato ai relativi proprietari espropriati nelle forme degli atti processuali civili con avviso contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora in cui è prevista la redazione del verbale di immissione nel possesso e la contestuale redazione dello stato di consistenza da effettuarsi con le modalità di cui all'art. 24 del D.P.R. n. 327/2001.

L'avviso di esecuzione, ai fini dell'immissione nel possesso, della presente determinazione deve pervenire almeno sette giorni prima della stessa e deve aver luogo nel termine perentorio di tre mesi dalla data odierna di emanazione del presente decreto.

Art. 3.

Per il periodo intercorrente tra la data di immissione in possesso e la data di corresponsione dell'indennità di espropriazione o del corrispettivo, stabilito per l'atto di cessione volontaria, è dovuta al proprietario un'indennità per ogni anno pari ad un dodicesimo dell'indennità di espropriazione e, per ogni mese o frazione di mese, un'indennità pari ad un dodicesimo di quella annua.

Art. 4.

I proprietari espropriandi, nei trenta giorni successivi all'immissione nel possesso, nel caso non condividano l'indennità offerta possono presentare osservazioni scritte e depositare documenti, e nello stesso termine possono limitarsi a designare un tecnico per la costituzione, ai sensi dell'art. 21, comma 3 del D.P.R. n. 327/2001, del collegio tecnico per la rideterminazione dell'indennità. Sempre entro i trenta giorni successivi l'immissione nel possesso, i proprietari interessati possono convenire la cessione volontaria degli immobili oggetto di occupazione con la conseguente maggiorazione del 50% dell'indennità provvisoria. Nel caso che l'area da espropriare sia coltivata dal proprietario diretto coltivatore, nell'ipotesi di cessione volontaria, il prezzo è determinato in misura tripla rispetto all'indennità provvisoria offerta ai sensi del precedente comma 1. Al proprietario che abbia condiviso la determinazione dell'indennità è riconosciuto l'acconto dell'80% con le modalità di cui all'art. 20, comma 6 del D.P.R. 327/2001, come modificato dal D.Lgs. n. 302/2002.

Spetta, ai sensi dell'art. 42 del D.P.R. n. 327/2001, un'indennità aggiuntiva a favore dei fittavoli, dei mezzadri, dei coloni o compartecipanti, costretti ad abbandonare i terreni da espropriare, che coltivino i terreni medesimi da almeno un anno prima della data in cui è stata dichiarata la pubblica utilità.

Art. 5.

Il pagamento delle indennità accettate avverrà entro sessanta giorni dalla data dell'ordinanza di pagamento diretto, dopo di che, in difetto, saranno riconosciuti gli interessi pari a quelli del tasso ufficiale di sconto.

Art 6.

Il Geom. Pio Poli con studio in Torino, via G. Casalis 59, procederà alla compilazione dello stato di consistenza degli immobili da occupare per gli scopi indicati in premessa e descritti nell'allegato elenco, di cui all'art. 1.

A tal fine il perito anzidetto potrà introdursi nelle proprietà private previo avviso da notificare agli aventi diritto nelle forme degli atti processuali civili, a cura e spese della Comune di Leinì, almeno 7 giorni prima dell'accesso.

Art. 7.

Si da atto che le superfici da occupare sono presunte e quindi suscettibili, in percentuali modeste, di maggiorazioni o diminuzioni e che le esatte superfici saranno determinate nel tipo di frazionamento catastale che sarà redatto ad avvenuta definitiva esecuzione dell'opera.

Art. 8.

Si da atto inoltre che gli indennizzi relativi alle aree agricole sono stati determinati sulla base della coltura indicata in catasto per cui soggette ad eventuale variazione in base alla coltura praticata rilevata in fase di compilazione dello stato di consistenza.

Leinì, 15 febbraio 2006

Il Responsabile
Franco Benedini

Comune di Magliano Alfieri (Cuneo)

Estratto della deliberazione del Consiglio Comunale n. 02 in data 26/01/2006: "L.R. n. 19/1999. Nuovo Regolamento Edilizio. Modifica. Provvedimenti"

Il Consiglio Comunale

(omissis)

delibera

1. Di approvare, ai sensi dell'art. 3 comma 10 L.R. 19/1999, le seguenti modifiche ed integrazioni al Regolamento Edilizio Comunale vigente:

Art. 2. Formazione della Commissione Edilizia

Il comma 2 viene sostituito dal seguente:

2. La Commissione è composta dal Responsabile del Servizio Tecnico - Edilizia Privata che la presiede, e da n. 6 componenti eletti dal Consiglio comunale. Funge da Presidente, in caso di assenza e/o impedimento del Responsabile del Servizio, il componente più anziano di età tra i membri presenti.

Art. 4. Funzionamento della Commissione Edilizia

Il comma 2 viene sostituito dal seguente:

2. Il Presidente designa il funzionario chiamato a svolgere le funzioni di segretario della Commissione, senza diritto di voto.

2. Di dare atto che il Regolamento Edilizio comunale, a seguito delle modifiche apportate all'art. 18, è conforme al Regolamento Edilizio tipo formato dalla Regione Piemonte e da essa approvato con atto deliberativo C.R. n. 548-9691 del 29/07/1999, pubblicato sul supplemento al n. 35 del B.U.R.P. del 01/09/1999.

3. Di dare atto che la presente deliberazione, divenuta esecutiva ai sensi di legge, assumerà efficacia con la pubblicazione per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 3, comma 3 della L.R. -8/07/1999, n. 19 e trasmessa, ai sensi dell'art. 3 comma 4 della stessa legge, alla Regione Piemonte, Assessorato all'Urbanistica.

(omissis)

Comune di Morozzo (Cuneo)

Deliberazione consiliare n. 2 del 26/01/2006. Approvazione modifica del Regolamento edilizio comunale

Il Consiglio Comunale

(omissis)

delibera

1) di approvare l'integrazione all'art. 18 "superficie utile lorda (sul)" del vigente Regolamento edilizio comunale secondo il testo redatto del tecnico incaricato ing. Manlio Dardo di Cuneo, assunto agli atti del Comune in data 21/01/2006 prot. 307.

2) di dare atto conseguentemente che l'art. 18 "Superficie Utile Lorda (sul) del vigente Regolamento Edilizio Comunale approvato con D.D.C. n. 21 del 12/06/2002 risulta modificato nei seguenti termini con le integrazioni riportate in grassetto:

Art. 18 Superficie Utile Lorda della Costruzione (SUL)

1. La superficie utile lorda, misurata in metri quadrati, è la somma delle superfici utili lorde di tutti i piani - entro e fuori terra, sottotetto abitabile o agibile compreso - delimitate dal perimetro esterno di ciascun piano;

2. nel computo della superficie utile lorda dei piani sono comprese le superfici relative:

a) ai "bow window" ed alle verande;

b) ai piani di calpestio dei soppalchi;

sono escluse le superfici relative:

c) ai volumi tecnici, anche se emergenti dalla copertura del fabbricato, quali torrioni dei macchinari degli ascensori, dei torrioni delle scale, impianti tecnologici, ai vani scala ed ai vani degli ascensori;

d) ai porticati, ai "pilotis", alle logge, ai balconi, ai terrazzi;

e) agli spazi compresi nel corpo principale o a quelli coperti ad esso esterni adibiti al ricovero ed alla manovra dei veicoli, per uso esclusivo dei residenti o comunque pertinenziale;

f) ai locali cantina, alla soffitte ed ai locali sottotetto non abitabili o agibili. Ai fini dell'esclusione della superficie utile lorda della costruzione, i sottotetti non abitabili o agibili devono rispettare le seguenti caratteristiche e prescrizioni: altezza al perimetro misurata dal piano di calpestio all'intradosso del solaio di copertura non superiore a mt. 1,20; altezza al colmo misurata dal piano di calpestio all'intradosso del solaio di copertura non superiore a mt. 3,00; pendenza delle falde di copertura non superiore al 35%; superficie complessiva di illuminazione ed aerazione non superiore ad 1/20 della superficie di calpestio; superficie di ogni finestra od aperture verso l'esterno di superficie ciascuna non superiore a 1,20 mq. Dette prescrizioni devono essere rispettate sia per il sottotetto formato da locale unico e sia per i locali che dividono il sottotetto in parti a differente sezione verticale. I sottotetti di cui sopra (equiparati per definizione a quelli agibili) possono essere serviti anche da scale fisse.

g) ai cavedi.

3) di dichiarare che le integrazioni effettuate non sono sostanziali e rientrano in quelle ammesse di competenza comunale secondo le istruzioni riportate in premessa ed in calce all'art. 13 ed in calce all'art. 18 approvate con D.C.R. n. 548-9691 del 29/07/1999 approvante il testo del regolamento edilizio tipo Regionale;

4) di pubblicare per estratto la presente delibera, divenuta esecutiva, sul B.U.R.P. ai sensi dell'art. 3 comma 3 della Legge Reg. 19/99;

5) di dare atto che la presente deliberazione assumerà la sua efficacia con la pubblicazione sul B.U.R.

6) di trasmettere, dopo la pubblicazione sul B.U.R., la presente deliberazione alla Giunta Regionale, Assessorato all'Urbanistica, ai sensi dell'art. 3, C.4, L.R. 19/99;

7) di incaricare il responsabile del procedimento per gli adempimenti di legge;

Comune di Nebbiuno (Novara)

Estratto della deliberazione del Commissario Straordinario n. 11. del 01.03.2006 - "Approvazione piano di recupero di iniziativa privata presentato dalla Società CO.I.MI. s.r.l. - Bertolio Geom. Luigi" regolarmente esecutiva

Il Commissario straordinario

(omissis)

delibera

1. Di approvare il Piano di Recupero di iniziativa privata presentato dalla Società CO.I.MI. s.r.l. con sede legale in Gallarate e dal Sig. Bertolio Luigi di Massino Visconti, avente ad oggetto la riqualificazione dei fabbricati rustici siti in Comune di Nebbiuno, località Canton di Mezzo, identificati al foglio 8 mappali 676 ed 88, secondo quanto descritto negli elaborati costituenti il Piano (omissis).

2. (omissis)

Comune di Netro (Biella)

Estratto deliberazione Consigliare n. 11 del 17.02.2006 "Modifica art n. 35 - titolo IV del Regolamento Edilizio Comunale vigente ed inserimento allegato n. 4"

(omissis) a seguito della formulazione della nuova variante strutturale allo S.U.G. vigente, adottata in via definitiva con delibera del CC n. 21/2004, ritenendosi che il quadro di salvaguardia disposto con la riformulazione strutturale in itinere debba essere puntualizzato all'interno del testo regolamentare vigente, per quanto attiene alle pavimentazioni delle viabilità pubbliche ed agli elementi di arredo urbano collegate ai nuclei di antica formazione o ai nuclei minori di valore storico documentale, appare opportuno inserire al comma 1, dell'art n. 35, dopo le parole "..... (omissis)..... sistemati nel sottosuolo" il seguente periodo "Per gli interventi riguardante le pavimentazioni all'interno dei nuclei di antica formazione, nei casi di interventi eccedenti la manutenzione ordinaria o gli interventi di manutenzione straordinaria di tipo puntuale, intesi quali riparazioni di lesioni del manto stradale o interventi localizzati sui sottoservizi presenti, non interessanti comunque superfici di viabilità pubblica superiori ai 20 m2, per i tratti indicati dagli elaborati grafici formanti n. 4 al presente regolamento, viene fatto obbligo che tali interventi, in un quadro generale di recupero e valorizzazione dei beni culturali ambientali, prevedano il mantenimento delle pavimentazioni lapidee esistenti, il recupero, anche se graduale, delle pavimentazioni lapidee che nel tempo sono state celate da pavimentazioni bitumate e ove non risulti possibile il loro recupero, venga comunque prevista la posa di nuova pavimentazione sostitutiva o integrativa che per colori ed elementi riconduca alle tipologie tradizionali presenti. Con riferimento ai tratti indicati negli elaborati grafici dell'allegato n. 4 al presente Regolamento, caratterizzati da pavimentazioni della viabilità pubblica di tipo tradizionale, viene fatto obbligo, nei casi di sostituzione o

nuovo inserimento di elementi di arredo urbano quali parapetti metallici, illuminazione, panche, sedute, cesti per la raccolta rifiuti e segnaletica, di ricercare materiali, forme e colori di tali elementi, l'armonizzazione con gli elementi tradizionali presenti nel contesto di valore storico documentale di riferimento ”.

Attesa l'opportunità di modificare le disposizioni del regolamento edilizio, al fine di renderlo conforme alla normativa vigente, riscrivendolo nel testo già esposto;

(omissis)

delibera

- Di modificare il comma 1, dell'art. n. 35 del Regolamento Edilizio Comunale inserendo quale estensione del comma 1 dell'art. n. 35 le parole “ (omissis) ”

- di dare atto che la presente modifica entrerà in vigore dopo la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 3, comma 4, della L.R. 19/1999

Il segretario Comunale
Francesco Cammarano

Comune di Ovada (Alessandria)

Bando pubblico di concorso per l'assegnazione di n. 6 (Sei) posteggi, per il commercio su area pubblica, ubicati nel mercato settimanale del Sabato, privi di titolare

È indetto un Pubblico Concorso per l'assegnazione in concessione decennale di complessivi n. 6 posteggi per l'esercizio del commercio sulle aree pubbliche ubicati nel mercato settimanale del sabato e di seguito elencati:

- Posteggio n. 6 in Via Cairoli mq 36 (8.00 x 4.50) settore non alimentare
- Posteggio n. 13 in Piazza Garibaldi mq 31.50 (7.00 x 4.50) settore non alimentare
- Posteggio n. 2 in Piazza Mazzini mq 36 (8.00x 4.50) settore non alimentare
- Posteggio n. 3 in Piazza Mazzini mq 24 (6.00x 4.00) settore non alimentare
- Posteggio n. 4 in Piazza Mazzini mq 24 (6.00 x 4.00) settore non alimentare ***
- Posteggio n. 6 in Piazza Mazzini mq 40.50 (9.00 x 4.50) settore non alimentare

La domanda di partecipazione, redatta in bollo deve essere indirizzata al Comune di Ovada - Via Torino 69 - 15076 Ovada (Al) ed essere presentata entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente bando sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte. Qualora detto ultimo termine scada in un giorno festivo, il termine è prorogato di diritto al primo giorno successivo non festivo.

Si precisa, inoltre, quanto segue:

- amministrazione competente: Comune di Ovada;
- informazioni e copia integrale del bando comprensiva dello schema di domanda devono essere richiesti al Comando Polizia Municipale - Via G.D. Buffa , 12, dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e dalle ore 15.00 alle ore 18.00, il sabato dalle ore 9.00 alle ore 12.00

Il testo del bando è pubblicato sul sito internet: www.comune.ovada.al.it

Il Dirigente del Settore Affari generali ed istituzionali
Servizi alla persona ed alle imprese
Giorgio Tallone

Comune di Ovada (Alessandria)

Bando pubblico di concorso per l'assegnazione di n. 5 (Cinque) posteggi, per il commercio su area pubblica, ubicati nel mercato settimanale del Mercoledì, privi di titolare

È indetto un Pubblico Concorso per l'assegnazione in concessione decennale di complessivi n. 5 posteggi per l'esercizio del commercio sulle aree pubbliche ubicati nel mercato settimanale del mercoledì e di seguito elencati:

- Posteggio n. 4 in Piazza Assunta mq 36 (8.00 x 4.50) settore non alimentare
- Posteggio n. 2 in Piazza Mazzini mq 36 (8.00 x 4.50) settore non alimentare
- Posteggio n. 3 in Piazza Mazzini mq 24 (6.00 x 4.00) settore non alimentare
- Posteggio n. 4 in Piazza Mazzini mq 24 (6.00 x 4.00) settore non alimentare
- Posteggio n. 11 in Piazza San Domenico mq 24 (6.00 x 4.00) settore alimentare

La domanda di partecipazione, redatta in bollo deve essere indirizzata al Comune di Ovada - Via Torino 69 - 15076 Ovada (Al) ed essere presentata entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente bando sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte. Qualora detto ultimo termine scada in un giorno festivo, il termine è prorogato di diritto al primo giorno successivo non festivo.

Si precisa, inoltre, quanto segue:

- amministrazione competente: Comune di Ovada;
- informazioni e copia integrale del bando comprensiva dello schema di domanda devono essere richiesti al Comando Polizia Municipale - Via G.D. Buffa , 12, dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e dalle ore 15.00 alle ore 18.00, il sabato dalle ore 9.00 alle ore 12.00

Il testo del bando è pubblicato sul sito internet: www.comune.ovada.al.it

Il Dirigente del Settore Affari generali ed istituzionali
Servizi alla persona ed alle imprese
Giorgio Tallone

Comune di Pettenasco (Novara)

Delibera Commissario Prefettizio n. 26 in data 7.3.2006

(omissis)

delibera

1) Di dare atto che nel termine utile di presentazione delle osservazioni, e cioè entro le ore 12,00 del 02.01.2006 e comunque fino ad oggi, non sono pervenute osservazioni e/o proposte al piano di zonizzazione acustica del territorio comunale redatto dall'Arch Stefano Sozzani di Novara;

2) Di adottare in via definitiva, ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 della L.R. n. 52/2000, il Piano di Zonizzazione acustica di cui sopra costituito dai seguenti elaborati tecnici:

- Relazione illustrativa della proposta di classificazione acustica del territorio comunale;
- Tavola n. 1 carta rappresentante la classificazione acustica comunale riferita alla fase II;
- Tavola n. 2 carta rappresentante la classificazione acustica comunale riferita alla fase III.
- Tavola n. 3 carta rappresentante la classificazione acustica comunale riferita alla fase IV

Documenti ed elaborati che qui richiamati si intendono integralmente riportati come parte integrante e sostanziale del presente atto anche se non sostanzialmente allegati e che risultano depositati in originale presso l'ufficio di segreteria dell'ente insieme all'originale della presente deliberazione;

3) - Di dare mandato al Commissario Prefettizio, al Segretario, di trasmettere copia della presente deliberazione completa di tutti gli elaborati alla Regione, alla Provincia del Novara, e all'ARPA di Novara, e di dare notizia dell'avvenuta approvazione definitiva mediante avviso da pubblicarsi all'Albo Pretorio, sul Bollettino Ufficiale Regionale, sul sito internet dell'Ente e con ogni altro mezzo ritenuto idoneo.

Comune di Piobesi d'Alba (Cuneo)

Pubblicazione avviso di deposito adozione Variante parziale n. 7

Il Responsabile del Procedimento

In esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 in data 01.03.2006, di adozione della settima variante parziale al P.R.G.C. vigente

avvisa

Che a norma dell'art. 17, comma 7 Legge Regionale n. 56/77 e s.m.i., la suddetta deliberazione è depositata presso la segreteria comunale unitamente agli elaborati della variante e pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 30 giorni consecutivi, precisamente dal 23.03.2006 al 21.04.2006, durante i quali chiunque potrà prenderne visione.

Dal 15° al 30° giorno di pubblicazione, chiunque ne abbia interesse, può presentare osservazioni e proposte, anche munite di supporti esplicativi.

Piobesi d'Alba, 22 marzo 2006

Il Responsabile del Procedimento
Mauro Marchisio

Comune di Rivalta di Torino (Torino)

Modifica regolamento edilizio comunale (Estratto deliberazione di C.C. n. 81 del 22.12.2005)

Il Consiglio Comunale

(omissis)

Richiamata la propria deliberazione n. 19 del 12.03.2002, con cui fu approvato il nuovo Regolamento Edilizio Comunale ai sensi della L.R. n. 19 del 08.07.1999 - artt.2-3, successivamente modificato con propria deliberazione n. 101 del 29.11.2002, pubblicata sul B.U.R. n. 107 del 13.02.2003.

Visto l'art. 2 "Formazione della Commissione Edilizia" dell'attuale Regolamento Edilizio, che al comma 2 testualmente recita:

"La Commissione è composta dal Sindaco o dall'Assessore suo delegato che la presiede, e da quattro componenti, eletti dal Consiglio Comunale, di cui un Tecnico esperto in materia ambientale e di tutela dei valori artistici".

..Omissis...

Vista la nota della Regione Piemonte - Assessorato Politiche Territoriali - del 09.06.2005 - prot. n. 21210/19, qui pervenuta in data 20.06.2005 con prot. n. 13168/61, con cui si comunica che il "Regolamento tipo" proposto dalla Regione Piemonte con DCR n. 548-

9691 del 29.07.1999, all'art. 2, comma 2, stabilendo che "la commissione è composta dal Sindaco o dall'Assessore suo delegato, che la presiede...", risulta in contrasto con la normativa vigente che conferma il principio di separazione delle funzioni di indirizzo politico da quello gestionale.

(omissis)

delibera

1. di approvare, per le motivazioni citate in premessa, la modifica all'art. 2 - comma 2^ - del Regolamento Edilizio Comunale, approvato con propria deliberazione n. 19 del 12.03.2002, con il seguente testo:

"La Commissione è composta da un presidente e 4 componenti eletti dal Consiglio, di cui un Tecnico esperto in materia ambientale e di tutela dei valori artistici".

2. di modificare, conseguentemente, il 3° comma dello stesso articolo eliminando nella prima riga la parola "quattro".

3. fino al rinnovo del Consiglio Comunale, previsto per il 1° semestre 2007, resta in carica la commissione nominata con propria deliberazione n. 51 del 2.7.2002 ed il consiglio procede alla nomina di 1 presidente da scegliersi tra i quattro membri già componenti la commissione edilizia.

4. di assoggettare la modifica regolamentare testè approvata ad una seconda pubblicazione per 15 gg. consecutivi, dopo che la delibera sia divenuta esecutiva, ai sensi dell'art. 74, comma 5 del vigente Statuto comunale.

Comune di Saluzzo (Cuneo)

Estratto deliberazione del Consiglio Comunale n. 124 del 22.12.2005 "Approvazione Regolamento Edilizio"

Il Consiglio Comunale

(omissis)

delibera

1) Di revocare il Regolamento Edilizio approvato dal Podestà in data 19.02.1936 e dalla Giunta Provinciale Amministrativa della Provincia di Cuneo in data 01.04.1936 omologato dal Ministero dei Lavori Pubblici in data 16.06.1936 con provvedimento n. 4472 e sue modifiche ed integrazioni omologate in data 19.09.1938.

2) Di approvare l'integrazione all'art. 31, comma 3, del Regolamento Edilizio in oggetto nel testo proposto dal gruppo consiliare di maggioranza che di seguito si riporta:

b) "al precedente comma 2, lettera f), al fine di favorire lo sviluppo delle fonti rinnovabili di energia, il risparmio energetico ed il corretto impiego dell'energia nelle sue varie forme, trovano applicazione le prescrizioni e gli indirizzi di cui all'"allegato energia" al presente Regolamento Edilizio."

3) Di approvare "l'allegato energia" al Regolamento in oggetto nella versione rielaborata dall'ufficio scrivente allegata al presente atto sotto la lettera C).

4) Di approvare l'integrazione all'art. 38, comma 3, del Regolamento in oggetto nella versione modificata rispetto a quella di cui all'osservazione prodotta dall'Assessore allo sviluppo economico, per le motivazioni espresse in premessa, che di seguito si riporta:

"I dehors temporanei da collocarsi su aree non pubbliche o non assoggettate ad uso pubblico costituiti esclusivamente da tavoli, ombrelloni e sedute non risultano assoggettati alla disciplina edilizia pertanto non necessitano di alcuna verifica dei parametri urbanistico edi-

lizi previsti nelle aree normative dal P.R.G.C. ma dovranno esclusivamente essere conformi ai requisiti tipologici di cui al presente articolo.”

5) Di approvare il testo del Regolamento Edilizio depositato agli atti comprensivo delle modifiche ed integrazioni di cui ai precedenti punti 2), 3) e 4) costituito da:

- n. 72 articoli (n. 71 articoli più n. 1 articolo - articolo 27 bis - relativo a disposizioni transitorie);

- n. 18 modelli e nella fattispecie:

(omissis)

- n. 1 appendice all'art. 31;

- n. 1 allegato “allegato energia”;

- catalogo dei beni culturali architettonici ex legge regionale 35/95;

- repertorio degli elementi architettonici del centro storico;

- piano del colore.

6) Di dare atto che il Regolamento Edilizio come sopra approvato risulta conforme al Regolamento tipo formato dalla Regione Piemonte ed approvato con delibera del Consiglio Regionale 29.07.1999, n. 548-9691 come peraltro desumibile dalla certificazione di conformità datata 21.12.2005 allegata al presente atto a costituirne parte integrante e sostanziale sotto la lettera D).

7) Di dare atto che il presente Regolamento Edilizio ad esecutività avvenuta, in conformità agli esposti di cui all'art. 3 della Legge Regionale 08.09.1999, n. 19, assumerà efficacia con la pubblicazione per estratto sul B.U.R.; detto regolamento con la sua delibera di approvazione dovrà essere trasmesso, nelle forme e modalità richieste, alla Regione Piemonte.

Saluzzo, 7 marzo 2006

Comune di San Didero (Torino)

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del 28/12/2005. Modifica degli articoli 2, 3 e 4 del vigente Regolamento Edilizio aventi per oggetto: formazione, attribuzioni e funzionamento della commissione edilizia ai sensi dell'art. 3, comma 3, della L.R. n. 19 del 08/07/1999 e s.m.i.

Il Consiglio Comunale

(omissis)

1) Omissis;

2) Di modificare, per le motivazioni in premessa citate, gli articoli 2, 3 e 4 del vigente Regolamento Edilizio, ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge regionale n. 19 del 8/07/1999 e s.m.i.

3) Di approvare l'allegato denominato “Regolamento Edilizio Vigente e Modificato”, che fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, in cui sono riportate in grassetto sottolineato le parti modificate degli articoli 2, 3 e 4 del vigente regolamento;

4) Omissis.

5) Omissis.

6) Omissis.

7) Omissis.

8) Omissis.

9) Omissis.

San Didero, 7 marzo 2006

Il Segretario Comunale
Maria Rita Damiano

Comune di Scalenghe (Torino)

Estratto della Delibera del C.C. n. 94 del 28.12.2005: “Approvazione del nuovo Regolamento Edilizio comunale” (ai sensi dell'art. 3 comma 3 della Legge Regionale n. 19 del 08.07.1999)

Il Consiglio Comunale

(omissis)

delibera

1. Di approvare la premessa narrativa, che si intende qui richiamata ed allegata al presente deliberato per farne parte integrante e sostanziale;

2. Di approvare (ai sensi dell'art. 3 comma 3 della Legge Regionale n. 19 del 08 Luglio 1999) il Testo Definitivo del Regolamento Edilizio Comunale in oggetto composto di n. 80 articoli e che allegato al presente deliberato ne forma parte integrante e sostanziale;

3. Di dare atto che il Testo Definitivo del Regolamento Edilizio Comunale in oggetto è conforme al Regolamento Edilizio Tipo formato dalla Regione Piemonte e approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 548-9691 del 29.07.1999;

4. Di dare atto che il Testo Definitivo del Regolamento Edilizio Comunale allegato alla presente Deliberazione, divenuta esecutiva ai sensi di legge, assumerà efficacia dalla data di pubblicazione per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 3 comma 3 della L.R. n. 19 del 08.07.1999;

5. Di dare atto che il Testo Definitivo del Regolamento Edilizio Comunale, unitamente alla presente Deliberazione sarà trasmesso, ai sensi dell'art. 3 comma 4 della L.R. n. 19 del 08.07.1999, alla Giunta Regionale - Assessorato Urbanistica;

6. Di dare atto che, (ai sensi del comma 4 dell'art. 12, della L.R. n. 19/99) le definizioni dei parametri e degli indici edilizi ed urbanistici stabilite nelle Norme Tecniche di Attuazione del vigente Piano Regolatore Generale prevalgono, in via transitoria, sulle stesse definizioni del regolamento edilizio oggetto di approvazione.

7. Di precisare che, l'articolo 27 bis del Regolamento oggetto del presente deliberato (Disposizione transitoria) stabilisce che, fino all'adeguamento previsto dall'art. 12, comma 5, della L.R. 19/99, in luogo delle definizioni degli articoli 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 e 27, continuano ad essere vigenti le definizioni contenute nell'attuale Piano Regolatore Generale;

8. Di dare infine atto che, secondo quanto stabilito dall'art. 12, comma 5, della L.R. n. 19/99, l'adeguamento dei parametri e degli indici edilizi ed urbanistici stabilite nelle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Regolatore Generale dovrà avvenire in conformità alle definizioni del Regolamento Edilizio approvato con il presente deliberato.

9. Di demandare al Responsabile del Servizio competente l'incarico di espletare tutti gli atti amministrativi susseguenti connessi all'approvazione del presente atto deliberativo.

Il Responsabile dell'Ufficio Tecnico
Paolo Gay

Comune di Settimo Torinese (Torino)

Avviso ai creditori: Lavori di recupero della rete idrografica comunale - 2° lotto realizzativo. Contratto rep. n. 117 del 7/03/1996 - Registrato a Torino il 13/03/1996 al n. 7072

Il Responsabile del Procedimento

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 189 del D.P.R. 21.12.1999 n. 554 Regolamento di attuazione della Legge 11.02.1994 n. 109 e s.m.i.;

avvisa

che a seguito dell'avvenuta ultimazione in data 31-12-2004 dei lavori in oggetto, assunti dalla A.T.I. rappresentata dalla capogruppo A.B.C. SpA di Tortona (AL) con sede legale in via Della Repubblica 46 - 18100 Imperia (IM), si deve procedere al collaudo delle opere.

Si invitano pertanto tutti coloro che vantassero crediti verso l'appaltatore medesimo, per indebite occupazioni di aree o di stabili e danni arrecati nell'esecuzione dei lavori, a presentare al Comune le ragioni dei loro crediti e la relativa documentazione entro 30 (trenta) giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso, avvertendo che non si terrà alcun conto, in sede amministrativa, delle istanze presentate trascorso detto termine.

Settimo T.se, 8 marzo 2006

Il Responsabile del Procedimento

Piero Cena

Comune di Torino

Variante parziale n. 136 al vigente P.R.G., concernente immobile ubicato in corso Telesio. Avviso di pubblicazione e deposito

Il Dirigente

- Visto il P.R.G. approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 3-45091 del 21 aprile 1995, pubblicata sul B.U.R. n. 21 del 24 maggio 1995;

- Visto l'art. 17 della L.U.R. n. 56 del 5 dicembre 1977 e s.m.i.;

- Vista la deliberazione del Consiglio Comunale del 27 febbraio 2006 (mecc. n. 2005 12249/09), con la quale è stata adottata la Variante parziale n. 136 al vigente P.R.G., concernente immobile ubicato in corso Telesio

rende noto

Che la suddetta deliberazione, ai sensi e per gli effetti del comma 7 dell'art. 17 della L.U.R. 5 dicembre 1977 n. 56 e s.m.i., è depositata presso l'Albo Pretorio della Città per la durata di trenta giorni consecutivi a partire dalla data di pubblicazione del presente avviso all'Albo stesso e precisamente dal 14 marzo 2006 al 12 aprile 2006 compresi, durante i quali chiunque può prenderne visione. Il presente Avviso è pubblicato sul B.U.R. del 23 marzo 2006. Dal quindicesimo al trentesimo giorno di pubblicazione chiunque può presentare osservazioni e proposte nel pubblico interesse, che dovranno essere inoltrate in triplice copia, di cui una in bollo, al Protocollo Generale della Città di Torino (Segreteria Generale- via Milano, 1).

Torino, 10 marzo 2006

Il Dirigente Coordinatore Urbanistica

Paola Virano

Comune di Torino

Atto del Sindaco di indizione della Conferenza di Servizi finalizzata alla sottoscrizione di Accordo di Programma ai sensi del D.lgs. 267 del 2000 e s.m.i. per l'ampliamento del complesso Universitario del Politecnico

Premesso che:

(omissis)

Visti gli artt. 14 e ss. della Legge n. 241 del 1990 e s.m.i. che dettano disposizioni in materia di procedimento amministrativo;

Visto l'art. 34 del D.lgs. 267 del 2000 e s.m.i.;

Il Sindaco

fattosi promotore in ragione della competenza territoriale e considerato che la Città è anche proprietaria delle aree su cui si svolge l'attività del Politecnico;

considerato, altresì, che la complessità della questione rende opportuno trattare in maniera unitaria e contestuale tutti gli aspetti afferenti all'intervento,

indice

la Conferenza di Servizi finalizzata alla sottoscrizione di apposito Accordo di Programma ed al coordinamento delle attività di competenza tra gli Enti interessati, in particolare Città, Regione Piemonte, Provincia e Politecnico di Torino nella realizzazione del piano di ampliamento del Complesso Universitario del Politecnico;

dispone che

1. la prima seduta della Conferenza è fissata per il giorno 27/03/06 alle ore 9.30 presso la Città di Torino, Assessorato all'Urbanistica, Via Meucci, n. 4, quinto piano, sala riunioni, con la partecipazione delle seguenti Amministrazioni: Regione Piemonte, Provincia di Torino, Città di Torino, Politecnico di Torino, Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca Scientifica e gli altri Enti interessati;

2. il termine entro cui deve concludersi il procedimento è di 90 giorni dalla data del presente Atto di Indizione;

3. è Responsabile del Procedimento l'Avv. Paola Virano, Dirigente Coordinatore dell'Urbanistica, delegata a presiedere la Conferenza di Servizi, nonché ad effettuare tutte le attività correlate, ivi compresa l'assunzione del provvedimento conclusivo della Conferenza, ai fini della sottoscrizione dell'Accordo di Programma.

Il Sindaco

Sergio Chiamparino

Comune di Tortona (Alessandria)

Modifica Titolo III° del Regolamento Edilizio

Il Consiglio Comunale

(omissis)

delibera

1°) di approvare la modifica del Titolo III del Regolamento Edilizio come proposta dal Settore Territorio e Ambiente e dalla Commissione Edilizia e precisamente la modifica degli articoli 13, 14, 15, 16, 18 e 20 la cui nuova stesura risulta essere quella dell'allegato 1 alla presente deliberazione, che ne forma parte integrante;

2°) di abrogare, pertanto, l'attuale enunciato degli articoli 13, 14, 15, 16, 18 e 20 del Titolo III del Regolamento Edilizio;

3°) di dare atto che la modifica del Titolo III del Regolamento Edilizio rientra tra quelle conformi al testo tipo e pertanto entreranno in vigore dopo la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, come previsto dall'articolo 3, comma 10, della legge regionale 8/7-1999, n. 19;

(omissis)

Comune di Vercelli

Progetto Preliminare di Nuovo Piano Regolatore Generale Comunale

Il Direttore di Settore

rende noto

che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 in data 21 febbraio 2006 è stato adottato il Progetto Preliminare di Nuovo Piano Regolatore Generale Comunale come definitiva proposizione dell'assetto urbanistico della Città e che si intendono pertanto superate le adozioni prima assunte.

I relativi atti ed elaborati, ai sensi dell'art. 15 della L.R. n. 56/77 e smi, saranno depositati presso la Segreteria del Palazzo Comunale e pubblicati per estratto all'Albo Pretorio del Comune per la durata di 30 giorni consecutivi, durante i quali chiunque può prenderne visione a far tempo dall' 08.03.2006 al 06.04.2006 col seguente orario:

- nei giorni da lunedì a venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,00 e dalle ore 14.15 alle ore 16.30;
- nei giorni di sabato e festivi dalle ore 9,00 alle ore 12,00.

Nei 30 giorni successivi e pertanto dal 07.04.2006 al 06.05.2006 chiunque potrà presentare, nel pubblico interesse, osservazioni e proposte anche munite di supporti esplicativi.

Le osservazioni e le proposte, nonché i grafici eventualmente prodotti a corredo, dovranno essere redatti in quattro copie, di cui una su carta legale e tre su carta libera, e presentati al Protocollo Generale del Comune entro le ore 12,00 dell' 08.05.2006

Nel medesimo periodo eventuali osservazioni in ordine alla compatibilità ambientale, a norma del 4° comma dell'art. 20 della L.R. n. 40/98, potranno essere presentate alla Regione Piemonte - Assessorato Urbanistica - Direzione 19 Pianificazione e Gestione Urbanistica, C.so Bolzano n. 44, 10121 Torino e, per conoscenza, al Comune di Vercelli.

Vercelli, 8 marzo 2006

Il Direttore di Settore
Liliana Patriarca

Comune di Vercelli

Estratto deliberazione del Consiglio Comunale n. 77 in data 28 novembre 2005 esecutiva dal 1 gennaio 2006 - Variante ex art. 39, 40 e 41 l.r. 56/77 e smi - comparto P.E.E.P. e P.P. di "C.so Prestinari" - con contestuale variante non strutturale al P.R.G.C. art. 17 comma 8 e variante generale P.E.E.P. - controdeduzioni e approvazione definitiva

Il Consiglio Comunale

(omissis)

delibera

di approvare il progetto definitivo di variante del P.E.E.P. e del P.P. di "C.so Prestinari" ai sensi degli artt. 39, 40 e 41 della L.R. n. 56/77 e smi, - frutto della variante generale dei P.E.E.P. cittadini, con contestuale variante non strutturale al P.R.G.C., ai sensi dell'art. 17, comma 8, costituito dai seguenti elaborati:

- Relazione
- elaborato 1 - Tabella dei volumi nei singoli comparti del P.E.E.P. a seguito di variante;

- elaborato 2 - Piano per l' Edilizia Economica Popolare - comparti di intervento
- elaborato 3 - P.E.E.P. comparto C.so Prestinari vigente, elaborato C1 progetto e norme di attuazione
- elaborato 4 - planimetria catastale
- elaborato 5 - planivolumetrie e norme di attuazione
- elaborato 6 - urbanizzazioni - reti acque bianche e nere
- elaborato 7 - urbanizzazioni - sottoservizi elettrici
- elaborato 8 - urbanizzazioni - reti acqua potabile , e gas metano
- elaborato 9 - tav. P3.2 P.R.G. vigente
- elaborato 10 - tav P3.2 P.R.G. variante

Comune di Vicolungo (Novara)

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 7 marzo 2006 - Approvazione osservazioni PPE e adozione definitiva

Il Consiglio Comunale

(omissis)

delibera

(omissis)

2. Di approvare il piano particolareggiato esecutivo di iniziativa Pubblica - Parco Commerciale Urbano in Comune di Vicolungo modificato a seguito delle osservazioni pervenute e che si compone dei seguenti elaborati;

(omissis)

Comune di Villadossola (Verbania Cusio Ossola)

Bando di concorso n. 1/2006 per assegnazione alloggi popolari in Villadossola

E' in pubblicazione dalla data del 13.03.2006 sino alla data del 26.04.2006 e prorogato sino alla data del 26.05.2006, per i cittadini italiani residenti all'estero, il bando di concorso n. 1/2006 per l'assegnazione di alloggi popolari nel Comune di Villadossola.

Il Responsabile
Giordano Barbetta

Comune di Villafranca d'Asti (Asti)

Avviso pubblicazione graduatoria provvisoria bando assegnazione alloggi di E.R.P. ai sensi della L.R. n. 46/1995 e s.m.i. - Ambito territoriale n. 46

Il Sindaco rende noto che la commissione Assegnazione Alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica della Provincia di Asti ha provveduto a formulare la graduatoria relativa al bando di concorso del 24 ottobre 2005 per l'assegnazione in locazione degli alloggi di E.R.P. che si renderanno disponibili nel periodo di efficacia della graduatoria stessa.

Le opposizioni, in bollo, avverso la Graduatoria Provvisoria dovranno essere inoltrate, indirizzandole a mezzo posta racc. A.R. alla Commissione Assegnazione Alloggi di E.R.P. c/o l'A.T.C. - Via Carducci, 86 - 14100 ASTI , entro e non oltre il 30° giorno dalla pubblicazione della graduatoria Provvisoria all'albo Pretorio del Comune di Villafranca d'Asti (AT).

Villafranca d'Asti, 15 marzo 2006

Il Responsabile del Servizio
Rosa Mangano

Comune di Volpiano (Torino)

Piano di Recupero, zona normativa "Complessi storico ambientali" denominata con sigla "CA", sito in Cascina Alpis (Villa Rodrigo). Approvazione ai sensi dell'art.43 e richiamati della L.R. n. 56/77 e s.m.i.

Il Responsabile del Servizio Ambiente e Territorio

rende noto

Che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 17/02/2006 è stato approvato il Piano di Recupero dell'immobile sito in Cascina Alpis, proposto dalla Società SIPI S.p.A., legale rappresentante Geom. Marino Rosso e dai Sigg.ri Sardi Rodrigo, Sardi Luigi, Sardi Carlo Rodrigo.

Volpiano, 14 Marzo 2006

Il Responsabile del Servizio Ambiente e Territorio
Monica Veronese

E.M.V.A.P. Ente Mutualità Volontaria Piemonte - Torino

Convocazione di assemblea

I soci dell' E.M.V.A.P. sono convocati in Assemblea Ordinaria per il giorno 12 aprile ore 7 in prima convocazione e, mancando il numero legale, per il giorno 13 aprile 2006 alle ore 15,00 presso l'Hotel Concord in Torino, Via Lagrange 47, in seconda convocazione per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del Giorno

- 1) Relazione del Presidente
 - 2) Discussione ed approvazione dei Bilanci preventivo 2006 e consuntivo al 31 dicembre 2005 e relative relazioni del Consiglio Direttivo e del Collegio Sindacale;
 - 3) Varie ed eventuali
- Torino, 13 marzo 2006

Il Presidente
Guido Tabasso

Provincia di Alessandria

Derivazione n. 3224 - Domanda (Prot. n. 9136 del 24/01/2005) del Consorzio di Miglioramento Fondiario Corrente per la concessione di derivazione d'acqua ad uso agricolo (irriguo) dal Fiume Bormida in Comune di Spigno Monferrato

Il sottoscritto Dott. Giuseppe Puccio - Dirigente Responsabile della Direzione Tutela e Valorizzazione Ambientale - Protezione Civile;

Viste le Leggi n. 241/1990 e n. 127/1997 nonché i Decreti Legislativi n. 267/2000 e n. 165/2001 e s.m.i. per quanto attiene le funzioni dirigenziali presso gli Enti Pubblici;

Visto l'art. 53 dello Statuto Provinciale (Funzioni e compiti dei Dirigenti);

Visto il Decreto del Presidente della Provincia n. 117 del 12/01/2005 (Prot. n. 3768 del 13/01/2005) ad oggetto: "Nomina del Dirigente responsabile della Direzione Tutela e valorizzazione ambientale, Protezione civile - Dirigente Dott. Giuseppe Puccio";

Visto il T.U. 11/12/1933 n. 1775 sulle Acque e sugli Impianti Elettrici;

Visto il D.P.R. n. 8 del 15/01/1972 nonché le direttive emanate dal Ministero dei Lavori Pubblici con circo-

lare n. 1399/36/66 - DIV. X in data 15/02/1973 ed il D.P.R. n. 616/77;

Vista la Legge 05/01/1994 n. 36 "Disposizioni in materia di risorse idriche";

Vista la Legge Regionale n. 5 del 13/04/1994 di sub-delega alle Province delle funzioni amministrative relative alle utilizzazioni delle acque pubbliche;

Vista la D.G.R. n. 74-45166 del 26/04/1995 che approva i "Criteri tecnici per il rilascio ed il rinnovo delle concessioni di derivazione da corsi d'acqua";

Visto il D.Lgs. n. 152 dell'11/05/1999 e s.m.i. in materia di tutela delle acque;

Visti il D.Lgs. n. 112 del 31/03/1998 e la Legge Regionale n. 44 del 26/04/2000, relativi al riparto di competenze in materia di gestione del demanio idrico;

Visto il Regolamento regionale recante la "Disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione di acqua pubblica (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)", emanato con D.P.G.R. 29/07/2003 n. 10/R;

Visto il Regolamento regionale recante "Disciplina dei canoni regionali per l'uso di acqua pubblica (Legge regionale 5 agosto 2002, n. 20) e modifiche al regolamento regionale 29 luglio 2003, n. 10/R (Disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione di acqua pubblica)", emanato con D.P.G.R. 06/12/2004 n. 15/R;

Vista la domanda (Prot. n. 9136 del 24/01/2005) corredata dagli elaborati tecnici, del Consorzio di Miglioramento Fondiario Corrente, intesa ad ottenere la concessione di derivazione d'acqua nella misura massima di 15,00 l/s e media di 13,50 l/s dal Fiume Bormida, in territorio del Comune di Spigno Monferrato, per irrigare un comprensorio di circa Ha 27.00.00 di terreno;

Visto il nulla osta dell'Autorità di Bacino n. 838/05 del 14/03/2005;

ordina

- che la domanda suindicata unitamente agli atti del progetto sia depositata presso il Servizio Tutela e Valorizzazione Risorse Idriche della Provincia di Alessandria per la durata di giorni 15 consecutivi a decorrere dal 24/03/2006 a disposizione di chiunque intenda prenderne visione nelle ore d'ufficio;

- che copia della presente ordinanza, della domanda e dei relativi atti progettuali vengano affissi per 15 giorni consecutivi a decorrere dalla data suddetta all'Albo Pretorio dei Comuni di Spigno Monferrato, Montechiaro d'Acqui e Denice;

Le osservazioni e/o le opposizioni scritte potranno essere presentate non oltre 20 giorni dall'inizio della suaccennata pubblicazione a questo Servizio ovvero ai Comuni presso i quali viene affissa la presente ordinanza.

Copia della presente ordinanza sarà trasmessa:

- alla Ditta richiedente;
- all'A.R.P.A. - Dipartimento Provinciale di Alessandria;
- al Comando R.F.C. "Piemonte" - Corso Vinzaglio, 6 - Torino;

La visita sopralluogo di cui al 4° comma, lettera f) del D.P.G.R. 29/07/2003 n. 10/R, alla quale potrà intervenire chiunque vi abbia interesse, è fissata per il giorno 03/05/2006 alle ore 11,00 con ritrovo nel luogo in cui verrà esercitata la derivazione.

I Comuni di Spigno Monferrato, Montechiaro d'Acqui e Denice restituiranno alla Provincia di Alessandria - Servizio Tutela e Valorizzazione Risorse Idriche, la presente ordinanza, munita del referto di pubblicazione, e la domanda con relativi atti progettuali, nonché le eventuali opposizioni e/o osservazioni pervenute entro venti giorni dall'inizio del periodo di pubblicazione.

I funzionari incaricati della visita sono autorizzati ad entrare nei fondi privati per procedere alle constatazioni di legge.

Ai sensi della legge 241/90 si comunica che Responsabile del procedimento amministrativo è il Dott. Mario Gavazza, Responsabile del Servizio Tutela e Valorizzazione Risorse Idriche della Provincia di Alessandria.

Il Dirigente Responsabile
Direzione Tutela e Valorizzazione Ambientale
Protezione Civile
Giuseppe Puccio

Provincia di Asti

Determinazione del Dirigente 23 febbraio 2006, n. 1413. Iscrizione al Registro regionale delle Organizzazioni di Volontariato - Sezione Provinciale di Asti - Sezione Impegno Civile, Tutela e promozione dei diritti

Il Dirigente
(omissis)
determina

1. Di iscrivere al Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato - Sezione Provinciale di Asti - Sezione Impegno Civile, Tutela e Promozione dei diritti l'Organizzazione denominata "Colori del mondo" con sede legale a Asti in Via Magnani, 4 (omissis)

2. Di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa;

3. Di inviare, successivamente, il presente provvedimento alla Segreteria Generale dell'Ente ai fini della pubblicazione della stessa all'Albo della Provincia, in ottemperanza alle disposizioni del vigente regolamento, nonché al competente Settore della Regione Piemonte e all'Organizzazione di Volontariato sopra indicata;

Il Dirigente del Servizio
Promozione Socio - Culturale
Angelo Borgogno

Provincia di Asti

T.U. 1775/1933 - Domanda di concessione preferenziale presentata in data 26/06/2001 alla Provincia di Asti dalla Soc. Cave Valle Tanaro s.r.l. per derivazione d'acqua sotterranea da un pozzo sito nel Comune di Isola d'Asti (AT) ad uso lavaggio inerti. Codice Utenza AT10297 - Determinazione dirigenziale n. 1756 del 08/03/2006

Il Dirigente del Settore Ambiente
(omissis)
determina

1) salvi i diritti dei terzi, di concedere alla Soc. Cave Valle Tanaro s.r.l. la derivazione di 3 l/s massimi e di 19.000 mc/anno di acqua sotterranea da un pozzo nel Comune di Isola d'Asti (AT) per uso lavaggio inerti;

2) di accordare la concessione per anni quindici, successivi e continui, decorrenti dalla data della presente determinazione, subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare. Il canone annuo, fissato nella misura di Euro 1400 relativo alla suindicata concessione, e soggetto a periodici aggiornamenti ISTAT, ai sensi dell'art. 18, comma 5, della L. 5.1.1994 n. 36, dovrà essere versato di anno in anno anticipatamente entro il 31 gennaio.

3) di approvare il disciplinare di concessione - (omissis) -

Disciplinare
(omissis)

Art. 7 - Condizioni particolari cui è soggetta la derivazione.

(omissis)

- l'emungimento dell'acqua dai pozzi non dovrà interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza l'Amministrazione si riserva la facoltà di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ciò possa dare luogo a corresponsione di indennizzi;

- è fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura superficiale del manufatto e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni/intrusioni casuali. Il titolare della derivazione terrà sollevata ed indenne l'Autorità concedente da qualunque danno alle persone ed alle cose nonché da ogni molestia, reclamo od azione, che potessero essere promosse da terzi per il fatto della presente concessione. Esso è tenuto a consentire l'accesso da parte di personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure e a non ostacolare l'installazione di eventuali dispositivi che l'Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda.

(omissis)

Il Dirigente del Settore Ambiente
Oreste Meschia

Provincia di Asti

T.U. 1775/1933, D.P.G.R. 10/R 29/07/2003 - Domanda di concessione presentata in data 11/11/2004 alla Provincia di Asti dalla Ditta M.C.R. SNC per derivazione d'acqua sotterranea da un pozzo sito in Comune di Asti ad uso civile. Istanza: 720/04 - Determinazione dirigenziale n. 1816 del 09/03/2006

Il Dirigente del Settore Ambiente
(omissis)
determina

1) salvi i diritti dei terzi, di concedere alla Ditta M.C.R. SNC di Murador A. & C. la derivazione di 0,67 l/s massimi, 0,5 l/s medi e 1000 mc/anno massimi di acqua sotterranea da un pozzo nel Comune di Asti per uso civile;

2) di accordare la concessione per anni trenta, successivi e continui, decorrenti dalla data della presente determinazione, subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare.

4) di approvare il disciplinare di concessione - (omissis) -

Disciplinare
(omissis)

Art. 6 - Condizioni particolari cui è soggetta la derivazione.

(omissis)

- l'emungimento dell'acqua dal pozzo non dovrà interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano. In caso di interferenza, anche se accertata successivamente al rilascio della presente concessione, l'amministrazione si riserva la facoltà di introdurre

limitazione temporali e/o quantitative, senza che ciò possa dare luogo a corresponsione di indennizzi; è fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura superficiale del manufatto e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni/intrusioni casuali.

- Il titolare della derivazione terrà sollevata ed indenne l'Autorità concedente da qualunque danno alle persone ed alle cose nonché da ogni molestia, reclamo od azione, che potessero essere promosse da terzi per il fatto della presente concessione. Esso è tenuto a consentire l'accesso da parte di personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure e a non ostacolare l'installazione di eventuali dispositivi che l'Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda.

(omissis)

Il Dirigente del Settore Ambiente
Oreste Meschia

Provincia di Asti

T.U. 1775/1933 - Domanda di concessione preferenziale presentata in data 28.06.2001 alla Provincia di Asti dalla Ditta Calcestruzzi Motta Srl per derivazione d'acqua sotterranea da un pozzo sito in Comune di Costigliole d'Asti (AT) ad uso lavaggio di inerti. Codice Utenza AT10268 - Determinazione dirigenziale n. 1818 del 09/03/2006

Il Dirigente del Settore Ambiente

(omissis)

determina

(omissis)

1) salvi i diritti dei terzi, di concedere alla Ditta Calcestruzzi Motta srl la derivazione di 7 l/s massimi e di 1000 mc/anno di acqua sotterranea da un pozzo nel Comune di Costigliole d'Asti (AT) per uso lavaggio inerti;

2) di accordare la concessione per anni quindici, successivi e continui, decorrenti dalla data della presente determinazione, subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare. Il canone annuo, fissato nella misura di Euro 1400 relativo alla suindicata concessione, e soggetto a periodici aggiornamenti ISTAT, ai sensi dell'art. 18, comma 5, della L. 5.1.1994 n. 36, dovrà essere versato di anno in anno anticipatamente entro il 31 gennaio. - (omissis) -

3) di approvare il disciplinare di concessione - (omissis) -

Disciplinare

(omissis)

Art. 7 - Condizioni particolari cui è soggetta la derivazione.

(omissis)

- l'emungimento dell'acqua dai pozzi non dovrà interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza l'Amministrazione si riserva la facoltà di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ciò possa dare luogo a corresponsione di indennizzi;

- è fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura superficiale del manufatto e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni/intrusioni casuali. Il titolare della derivazione terrà sollevata ed indenne l'Autorità concedente da qualunque danno

alle persone ed alle cose nonché da ogni molestia, reclamo od azione, che potessero essere promosse da terzi per il fatto della presente concessione. Esso è tenuto a consentire l'accesso da parte di personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure e a non ostacolare l'installazione di eventuali dispositivi che l'Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda.

(omissis)

Il Dirigente del Settore Ambiente
Oreste Meschia

Provincia di Asti

T.U. 1775/1933 - Domanda di concessione preferenziale presentata in data 28/06/2001 alla Provincia di Asti dal Sig. Dalforno Serafino per derivazione d'acqua sotterranea da quattro pozzi siti nel Comune di Costigliole d'Asti (AT) ad uso agricolo a bocca non tassata. Codice Utenza AT10226 - Determinazione Dirigenziale n. 1956 del 15/03/2006

Il Dirigente del Servizio Ambiente

(omissis)

determina

1) salvi i diritti dei terzi, di concedere al Sig. Dalforno Serafino la derivazione di acqua sotterranea da quattro pozzi nel Comune di Costigliole d'Asti (AT) per uso agricolo a bocca non tassata al servizio di 1 ha di terreno;

2) di accordare la concessione per anni quaranta, successivi e continui, decorrenti dalla data della presente determinazione, subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare. Il canone annuo, fissato nella misura di Euro 3,27 relativo alla suindicata concessione, e soggetto a periodici aggiornamenti ISTAT, ai sensi dell'art. 18, comma 5, della L. 5.1.1994 n. 36, dovrà essere versato di anno in anno anticipatamente entro il 31 gennaio.

3) di approvare il disciplinare di concessione - (omissis) -

Disciplinare

(omissis)

Art. 7 - Condizioni particolari cui è soggetta la derivazione.

(omissis)

- l'emungimento dell'acqua dai pozzi non dovrà interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza l'Amministrazione si riserva la facoltà di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ciò possa dare luogo a corresponsione di indennizzi;

- è fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura superficiale del manufatto e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni/intrusioni casuali. Il titolare della derivazione terrà sollevata ed indenne l'Autorità concedente da qualunque danno alle persone ed alle cose nonché da ogni molestia, reclamo od azione, che potessero essere promosse da terzi per il fatto della presente concessione. Esso è tenuto a consentire l'accesso da parte di personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure e a non ostacolare l'installazione di eventuali di-

spositivi che l'Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda.

(omissis)

Il Dirigente del Settore Ambiente
Oreste Meschia

Provincia di Asti

T.U. 1775/1933 - Domanda di concessione preferenziale presentata in data 26/06/2001 alla Provincia di Asti dal Sig. Baldi Pierpaolo per derivazione d'acqua sotterranea da due pozzi siti nel Comune di Isola d'Asti (AT) ad uso agricolo a bocca non tassata. Codice Utenza AT10278 - Determinazione Dirigenziale n. 1957 del 15/03/2006

Il Dirigente del Servizio Ambiente

(omissis)

determina

1) salvi i diritti dei terzi, di concedere al Sig. Baldi Pierpaolo la derivazione di acqua sotterranea da due pozzi nel Comune di Isola d'Asti (AT) per uso agricolo a bocca non tassata al servizio di 2 ha di terreno;

2) di accordare la concessione per anni quaranta, successivi e continui, decorrenti dalla data della presente determinazione, subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare. Il canone annuo, fissato nella misura di Euro 20 relativo alla suindicata concessione, e soggetto a periodici aggiornamenti ISTAT, ai sensi dell'art. 18, comma 5, della L. 5.1.1994 n. 36, dovrà essere versato di anno in anno anticipatamente entro il 31 gennaio.

3) di approvare il disciplinare di concessione - (omissis) -

Disciplinare

(omissis)

Art. 7 - Condizioni particolari cui è soggetta la derivazione.

(omissis)

- l'emungimento dell'acqua dai pozzi non dovrà interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza l'Amministrazione si riserva la facoltà di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ciò possa dare luogo a corresponsione di indennizzi;

- è fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura superficiale del manufatto e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni/intrusioni casuali. Il titolare della derivazione terrà sollevata ed indenne l'Autorità concedente da qualunque danno alle persone ed alle cose nonché da ogni molestia, reclamo od azione, che potessero essere promosse da terzi per il fatto della presente concessione. Esso è tenuto a consentire l'accesso da parte di personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure e a non ostacolare l'installazione di eventuali dispositivi che l'Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda.

(omissis)

Il Dirigente del Settore Ambiente
Oreste Meschia

Provincia di Biella

D.P.G.R. n. 4/R/2001. Istanza in data 26 novembre 1999 della Ditta "Maicolen S.r.l.", di concessione preferenziale di derivazione d'acqua, per uso produzione di beni e servizi (usi connessi con il processo produttivo), per mezzo di un pozzo in falda superficiale, ubicato in Comune di Andorno Micca. Assenso. P.P. Andorno M. 8 - C.U.R. BI10380

Di approvare il disciplinare di concessione, sottoscritto in data 18 giugno 2004 dal Sig. Comune Elio, in qualità di Amministratore Delegato della Ditta "Maicolen S.r.l.", relativo alla derivazione d'acqua in oggetto, costituente parte integrante della presente determinazione e conservato agli Atti dell'Amministrazione Provinciale di Biella.

Di rettificare l'articolo 1 del disciplinare di concessione suddetto, mediante integrale sostituzione del medesimo con quello sotto riportato:

"La quantità d'acqua concessa derivabile dal pozzo ubicato in Comune di Andorno Micca, codice univoco BI-P-00400, è fissata in 2 (due) l/sec massimi e 0,2 (zerovirgoladue) l/sec medi, per un totale di metri cubi annui 6.280 (seimiladuecentootanta).

Di assentire ai sensi del D.P.G.R. 5 marzo 2001, n. 4/R, nei limiti di disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti di terzi, alla Ditta "Maicolen S.r.l.", omissis, la concessione preferenziale di derivazione di l/sec massimi 2 e medi 0,02 d'acqua, per un totale di metri cubi annui 6.280, prelevati per mezzo di un pozzo in falda freatica, ubicato in Comune di Andorno Micca, foglio di mappa n. 21, particella n. 178, da adibire ad uso produzione di beni e servizi (usi connessi con il processo produttivo);

Di accordare la concessione di che trattasi, dalla data del 10 agosto 1999, rispondendo la stessa alle caratteristiche stabilite dal D.P.G.R. 5 marzo 2001, n. 4/R, e, secondo quanto disposto dall'articolo 24 del D.P.G.R. 29 luglio 2003, n. 10/R, per ulteriori anni 15 successivi e continui, decorrenti dalla data del provvedimento di concessione, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare e previo pagamento anticipato del corrispondente canone demaniale, in ragione di annui Euro 1.000,00 previsti per l'anno solare 2006, pari al minimo previsto per l'uso produzione di beni e servizi con portate medie comprese tra 0,08 e 1,00 l/sec, ai sensi del D.P.G.R. 10 ottobre 2005, n. 6/R, fatto salvo ogni successivo adeguamento e conguaglio ai sensi della stessa normativa. Il canone annuo sarà sempre dovuto per anno solare e dovrà essere versato, nel periodo compreso tra il 1 gennaio e il 31 gennaio dell'anno di riferimento, anche se il concessionario non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte della derivazione, salvo il diritto di rinuncia.

Di stabilire che al termine della concessione in oggetto, il concessionario dovrà ai sensi dell'articolo 30 del D.P.G.R. 29 luglio 2003, n. 10/R, richiedere il rinnovo dell'utenza d'acqua di che trattasi entro un anno prima della data di naturale scadenza del relativo provvedimento, nei modi e nelle forme stabilite dagli articolo 8 e 30 dello stesso.

Di stabilire altresì che saranno a carico del concessionario l'esecuzione ed il mantenimento di tutte le opere necessarie, sia per attraversamenti di strade, canali, scoli e simili, sia per le difese della proprietà e del buon regime della falda sotterranea in dipendenza della concessione di derivazione in qualunque momento se ne manifestasse la necessità.

L'amministrazione concedente dovrà inoltre essere sollevata ed indenne da ogni molestia e pretesa di danni da parte di terzi ritenutisi pregiudicati dalla presente.

Di dare atto che avverso al presente provvedimento è ammesso ricorso, entro il termine di 60 giorni, innanzi al Tribunale Superiore delle Acque - Roma, oppure al Tribunale Regionale delle Acque - Torino, secondo le rispettive competenze.

Di notificare il presente provvedimento a raggiunta esecutività e registrazione, oltre che al concessionario richiedente, agli Organi, Enti ed Amministrazioni competenti in materia.

(omissis)

Biella, 3 marzo 2006

Il Responsabile del Servizio
Marco Pozzato

Provincia di Biella

D.P.G.R. n. 4/R/2001. Istanza in data 2 agosto 2000, della Ditta "Arcobaleno S.r.l. Finissaggio e Tintoria", di concessione preferenziale di derivazione d'acqua, per uso produzione di beni e servizi (usi connessi con il processo produttivo) e civile (antincendio), per mezzo di n. 3 pozzi in falda superficiale, ubicati in località Gabbietto del Comune di Coggiola. Assenso. P.P. Coggiola 1 - C.U.R. BI10010

Di approvare il disciplinare di concessione, sottoscritto in data 24 maggio 2004 dal Sig. Boggio Casero Nicola, in qualità di Amministratore Delegato della Ditta "Arcobaleno s.r.l. Finissaggio e Tintoria", omissis, la concessione preferenziale di derivazione d'acqua in oggetto, costituente parte integrante della presente determinazione e conservato agli Atti dell'Amministrazione Provinciale di Biella.

Di assentire ai sensi del D.P.G.R. 5 marzo 2001, n. 4/R, nei limiti di disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti di terzi, alla Ditta "Arcobaleno S.r.l. Finissaggio e Tintoria.", omissis, la concessione preferenziale di derivazione di l/sec massimi 11,8 e medi 1,3 d'acqua, per un totale di metri cubi annui 44.000, prelevati per mezzo di n. 3 (tre) pozzi in falda freatica, ubicati in località Gabbietto del Comune di Coggiola, foglio di mappa n. 29, particella n. 278, da adibire ad uso produzione di beni e servizi e civile;

Di accordare la concessione di che trattasi, dalla data del 10 agosto 1999, rispondendo la stessa alle caratteristiche stabilite dal D.P.G.R. 5 marzo 2001, n. 4/R, e, secondo quanto disposto dall'articolo 24 del D.P.G.R. 29 luglio 2003, n. 10/R, per ulteriori anni 15 successivi e continui, decorrenti dalla data del provvedimento di concessione, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare e previo pagamento anticipato del corrispondente canone demaniale, in ragione di annui Euro 1.970,00 previsti per l'anno solare 2006, pari al minimo previsto per l'uso produzione di beni e servizi con portate medie superiori a 1 l/sec, ai sensi del D.P.G.R. 10 ottobre 2005, n. 6/R, fatto salvo ogni successivo adeguamento e conguaglio ai sensi della stessa normativa. Il canone annuo sarà sempre dovuto per anno solare e dovrà essere versato, nel periodo compreso tra il 1 gennaio e il 31 gennaio dell'anno di riferimento, anche se il concessionario non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte della derivazione, salvo il diritto di rinuncia.

Di stabilire che al termine della concessione in oggetto, il concessionario dovrà ai sensi dell'articolo 30 del D.P.G.R. 29 luglio 2003, n. 10/R, richiedere il rinnovo

dell'utenza d'acqua di che trattasi entro un anno prima della data di naturale scadenza del relativo provvedimento.

Di stabilire altresì che saranno a carico del concessionario l'esecuzione ed il mantenimento di tutte le opere necessarie, sia per attraversamenti di strade, canali, scoli e simili, sia per le difese della proprietà e del buon regime della falda sotterranea in dipendenza della concessione di derivazione in qualunque momento se ne manifestasse la necessità. L'amministrazione concedente dovrà inoltre essere sollevata ed indenne da ogni molestia e pretesa di danni da parte di terzi ritenutisi pregiudicati dalla presente.

Di dare atto che avverso al presente provvedimento è ammesso ricorso, entro il termine di 60 giorni, innanzi al Tribunale Superiore delle Acque - Roma, oppure al Tribunale Regionale delle Acque - Torino, secondo le rispettive competenze.

Di notificare il presente provvedimento a raggiunta esecutività e registrazione, oltre che al concessionario richiedente, agli Organi, Enti ed Amministrazioni competenti in materia.

(omissis)

Biella, 3 marzo 2006

Il Responsabile del Servizio
Marco Pozzato

Provincia di Biella

D.P.G.R. n. 4/R/2001. Istanza in data 9 agosto 2000 del "Consorzio Utenti Acqua Potabile di Fila", di concessione di derivazione di l/sec massimi 0,6 (zerovirgolasei) e medi 0,3 (zerovirgolatre) d'acqua, per mezzo di n. 2 (due) sorgenti, ubicate in località Fila del Comune di Trivero, da adibire ad uso potabile. Assenso. P.P. Trivero 51- C.U.R. BI10335

Di approvare il disciplinare di concessione, sottoscritto in data 25 giugno 2004 dal Sig. Fila Robattino Mario, in qualità di Presidente del "Consorzio Utenti Acqua Potabile di Fila", relativo alla derivazione d'acqua in oggetto, costituente parte integrante della presente determinazione e conservato agli Atti dell'Amministrazione Provinciale di Biella.

Di assentire ai sensi del D.P.G.R. 5 marzo 2001, n. 4/R, nei limiti di disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti di terzi al "Consorzio Utenti Acqua Potabile di Fila", omissis, la concessione preferenziale di derivazione di l/sec massimi 0,6 e medi 0,3 d'acqua, per un totale di metri cubi annui 10.500, prelevati per mezzo di n. 2 (due) sorgenti, ubicate in località Fila del Comune di Trivero, foglio di mappa n. 23, particelle n. 352 e 353, da adibire ad uso potabile;

Di accordare la concessione di che trattasi, dalla data del 10 agosto 1999, rispondendo la stessa alle caratteristiche stabilite dal D.P.G.R. 5 marzo 2001, n. 4/R, e, secondo quanto disposto dall'articolo 24 del D.P.G.R. 29 luglio 2003, n. 10/R, per ulteriori anni 30 successivi e continui, decorrenti dalla data del provvedimento di concessione, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare e previo pagamento anticipato del corrispondente canone demaniale, in ragione del minimo previsto per l'uso potabile con portate medie superiori a 0,1 l/sec, ai sensi dell'articolo 3, comma 1 lettera G.2 e dell'articolo 4, comma 2 del D.P.G.R. 10 ottobre 2005, n. 6/R, fatto salvo ogni successivo adeguamento e conguaglio ai sensi della stessa normativa. Il canone annuo sarà sempre dovuto per anno solare e do-

vrà essere versato, nel periodo compreso tra il 1 gennaio e il 31 gennaio dell'anno di riferimento, anche se il concessionario non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte della derivazione, salvo il diritto di rinuncia.

Di stabilire che al termine della concessione in oggetto, il concessionario dovrà ai sensi dell'articolo 30 del D.P.G.R. 29 luglio 2003, n. 10/R, richiedere il rinnovo dell'utenza d'acqua di che trattasi entro un anno prima della data di naturale scadenza del relativo provvedimento.

Di stabilire altresì che saranno a carico del concessionario l'esecuzione ed il mantenimento di tutte le opere necessarie, sia per attraversamenti di strade, canali, scoli e simili, sia per le difese della proprietà e del buon regime della falda sotterranea in dipendenza della concessione di derivazione in qualunque momento se ne manifestasse la necessità. L'amministrazione concedente dovrà inoltre essere sollevata ed indenne da ogni molestia e pretesa di danni da parte di terzi ritenutisi pregiudicati dalla presente.

Di dare atto che avverso al presente provvedimento è ammesso ricorso, entro il termine di 60 giorni, innanzi al Tribunale Superiore delle Acque - Roma, oppure al Tribunale Regionale delle Acque - Torino, secondo le rispettive competenze.

Di notificare il presente provvedimento a raggiunta esecutività e registrazione, oltre che al concessionario richiedente, agli Organi, Enti ed Amministrazioni competenti in materia.

(omissis)

Biella, 3 marzo 2006

Il Responsabile del Servizio
Marco Pozzato

Provincia di Biella

D.P.G.R. n. 4/R/2001. Istanza presentata dalla Ditta "Famas S.r.l." in data 19 novembre 2002, per concessione preferenziale di derivazione di l/sec massimi 0,10 (zerovirgoladieci) e medi 0,046 (zerovirgolazeroquarantasei) d'acqua, prelevati per mezzo di una sorgente, ubicata in Comune di Trivero, da adibire ad uso civile (antincendio). Assenso. P.P. Trivero 56 - C.U.R. BI10600

Di approvare il disciplinare di concessione, sottoscritto in data 24 maggio 2004 dal Sig. Fava Minor Alfredo, in qualità di Amministratore Delegato della Ditta "Famas S.r.l.", relativo alla derivazione d'acqua in oggetto, costituente parte integrante della presente determinazione e conservato agli Atti dell'Amministrazione Provinciale di Biella.

Di assentire ai sensi del D.P.G.R. 5 marzo 2001, n. 4/R, nei limiti di disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti di terzi, alla Ditta "Famas S.r.l.", omissis, la concessione preferenziale di derivazione di l/sec massimi 0,10 e medi 0,046 d'acqua, per un totale di metri cubi annui 1.460, prelevati per mezzo di una sorgente, ubicata in località Frazione Oro del Comune di Trivero, da adibire ad uso civile;

Di accordare la concessione di che trattasi, dalla data del 10 agosto 1999, rispondendo la stessa alle caratteristiche stabilite dal D.P.G.R. 5 marzo 2001, n. 4/R, e, secondo quanto disposto dall'articolo 24 del D.P.G.R. 29 luglio 2003, n. 10/R, per ulteriori anni 30 (trenta) successivi e continui, decorrenti dalla data del provvedimento di concessione, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare e previo pagamento anticipato del corrispondente canone demaniale, in ragio-

ne del minimo previsto per l'uso civile, ai sensi del D.P.G.R. 10 ottobre 2005, n. 6/R, fatto salvo ogni successivo adeguamento e conguaglio ai sensi della stessa normativa.

Il canone annuo sarà sempre dovuto per anno solare e dovrà essere versato, nel periodo compreso tra il 1 gennaio e il 31 gennaio dell'anno di riferimento, anche se il concessionario non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte della derivazione, salvo il diritto di rinuncia.

Di stabilire che al termine della concessione in oggetto, il concessionario dovrà ai sensi dell'articolo 30 del D.P.G.R. 29 luglio 2003, n. 10/R, richiedere il rinnovo dell'utenza d'acqua di che trattasi entro un anno prima della data di naturale scadenza del relativo provvedimento, nei modi e nelle forme stabilite dagli articoli 8 e 30 dello stesso.

Di riservarsi la facoltà di disporre prescrizioni o limitazioni, temporali o quantitative, qualora la derivazione d'acqua sia in contrasto con le previsioni del Piano di Tutela delle Acque, di cui al D.Lgs. 152/99 e s.m.i. e/o con l'utilizzo a scopo idropotabile, senza che ciò possa dare luogo a corresponsione di indennizzi da parte della Pubblica Amministrazione, fatta salva l'eventuale relativa riduzione del canone demaniale di concessione.

Di stabilire altresì che saranno a carico del concessionario l'esecuzione ed il mantenimento di tutte le opere necessarie, sia per attraversamenti di strade, canali, scoli e simili, sia per le difese della proprietà e del buon regime della falda sotterranea in dipendenza della concessione di derivazione in qualunque momento se ne manifestasse la necessità. L'amministrazione concedente dovrà inoltre essere sollevata ed indenne da ogni molestia e pretesa di danni da parte di terzi ritenutisi pregiudicati dalla presente.

Di dare atto che avverso al presente provvedimento è ammesso ricorso, entro il termine di 60 giorni, innanzi al Tribunale Superiore delle Acque - Roma, oppure al Tribunale Regionale delle Acque - Torino, secondo le rispettive competenze.

Di notificare il presente provvedimento a raggiunta esecutività e registrazione, oltre che al concessionario richiedente, agli Organi, Enti ed Amministrazioni competenti in materia.

Biella, 3 marzo 2006

(omissis)

Il Responsabile del Servizio
Marco Pozzato

Provincia di Biella

Pratica n. 73 - Rinnovo, con varianti in sanatoria, della Concessione di derivazione di moduli medi 0,10 d'acqua da 5 sorgenti tributarie del torrente Ingagna in Comune di Donato per scopi potabili assentita al Comune di Mongrando con D.D. n. 3988 del 23.09.2003

Il Dirigente del Settore

(omissis)

determina

Di approvare il disciplinare di concessione sottoscritto in data 24 dicembre 2002 dal Dr. Arch. Guabello Massimo, in qualità di Sindaco pro tempore del Comune di Mongrando, relativo alla derivazione d'acqua in oggetto, costituente parte integrante della presente determinazione e conservato agli atti dell'Amministrazione Provinciale di Biella. Di assentire ai sensi dell'art. 2, c. 1, lett. c) del R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775, nonché ai sensi della

L.R. 30 aprile 1996, n. 22, salvo i diritti di terzi e nei limiti della disponibilità dell'acqua, al Comune di Mongrando, il rinnovo con varianti in sanatoria della concessione di derivare da 5 sorgenti tributarie del bacino del torrente Ingagna, facenti parte di un gruppo di 7 sorgenti ubicate in località Riffredo del Comune di Donato, moduli medi e continui 0,10 d'acqua, da utilizzare per scopi potabili, con obbligo di restituzione delle colature, eccedenze e reflui di scarico nello stesso bacino del torrente Ingagna in comune di Mongrando. Di accordare ai sensi dell'art. 23, c. 7 del D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 152, come modificato ed integrato dall'art. 7, c. 3, lettera e), del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 258, la concessione di che trattasi per anni trenta, successivi e continui, decorrenti dal 6 giugno 1983, subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare e previo pagamento anticipato e decorrente dal 6 giugno 1983 del canone annuo di Euro 15,49, pari al minimo ammesso ai sensi della Legge 1 dicembre 1981, n. 692; dal 1 gennaio 1990, dell'annuo canone di Euro 15,49, pari al minimo ammesso ai sensi del D.M. 20 luglio 1990; dal 1 gennaio 1994 del canone annuo di Euro 258,23, pari al minimo ammesso ai sensi della Legge 5 gennaio 1994, n. 36; dal 1 gennaio 1997 del canone annuo di Euro 264,68, dal 1 gennaio 1998 del canone annuo di Euro 269,45, dal 1 gennaio 1999 del canone annuo di Euro 273,49, pari ai minimi ammessi ai sensi dell'articolo 3 del D.M. 25 febbraio 1997, n. 90 e successivo D.M. 20 marzo 1998; dal 1 gennaio 2000 del canone annuo di Euro 276,77, dal 1 gennaio 2001 del canone annuo di Euro 281,48, dal 1 gennaio 2002 del canone annuo di Euro 284,86, pari ai minimi ammessi ai sensi dell'articolo 3 del D.M. 25 febbraio 1997, n. 90 e successivo D.M. 24 novembre 2000, e dal 1 gennaio 2003 del canone annuo di Euro 288,85, pari al minimo ammesso ai sensi dell'art.3 del D.M. 25 febbraio 1997, n. 90 e successiva D.D. della Regione Piemonte 17 ottobre 2002, n. 430, fatto salvo ogni adeguamento e conguaglio ai sensi della stessa normativa. (Omissis)

Il Dirigente del Settore: Dr. Giorgio Saracco

Estratto del Disciplinare n. 1206 di Rep. in data 24 dicembre 2002

Art. 7 - Garanzie da osservarsi

Saranno a carico del concessionario l'esecuzione ed il mantenimento di tutte le opere necessarie, sia per attraversamenti di strade, canali, scoli, sia per le difese della proprietà e del buon regime delle acque, in dipendenza della concessione di derivazione ed in qualunque momento se ne manifestasse la necessità. Il Concessionario dichiara formalmente di tenere sollevata ed indenne l'Amministrazione concedente da ogni molestia e pretesa di danni da parte di terzi ritenutisi pregiudicati dalla presente concessione.

Biella, 9 marzo 2006

Il Responsabile del Servizio Risorse Idriche
Marco Pozzato

Provincia di Biella

Pratica n. 41- Concessione di derivazione d'acqua, per scopi potabili, da 9 sorgenti tributarie del torrente Venalba di moduli 0,015, da 1 sorgente tributaria del rio Tolera di moduli 0,0025 in comune di Valle Mosso, assentita con D. D. n. 613 in data 12.02.2003

Il Dirigente del Settore

(omissis)
determina

Di approvare il disciplinare di concessione sottoscritto in data 13 maggio 2002 dal Sig. Mancin Paolo, in qualità di Responsabile del Servizio Tecnico del Comune di Valle Mosso, relativo alla derivazione d'acqua in oggetto, costituente parte integrante della presente determinazione e conservato agli atti dell'Amministrazione Provinciale di Biella. Di assentire ai sensi dell'art. 2, c. 1, lett. c) del R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775, nonché ai sensi della L.R. 30 aprile 1996, n. 22, salvo i diritti di terzi e nei limiti della disponibilità dell'acqua, al Comune di Valle Mosso, il rinnovo in sanatoria con varianti della concessione già oggetto del D.P. n. 64.014, in data 11 gennaio 1965, per poter continuare a derivare da un gruppo di sei sorgenti tributarie del torrente Venalba, ubicate in località "Culà" e "Zenone" del Comune di Valle Mosso e da una sorgente tributaria del rio Tolera, ubicata in regione Mongiachiero del Comune di Mosso, la portata complessiva pari a moduli max 0,01116 e medi 0,00713 d'acqua, di cui moduli max 0,01 e medi 0,0063 derivanti dalla sorgente ubicata in Comune di Valle Mosso, da utilizzarsi per scopi potabili del Comune di Valle Mosso, con obbligo di restituzione dei reflui di scarico nella fognatura pubblica del medesimo comune. Di accordare ai sensi dell'art. 23, comma 7 del D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 152, come modificato ed integrato dall'art. 7, comma 3, lettera e), del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 258, la concessione di che trattasi per anni trenta, successivi e continui, decorrenti dal 15 febbraio 1984, giorno successivo a quello di scadenza della precedente concessione, subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare e previo pagamento anticipato e decorrente dal 15 febbraio 1984 del canone annuo di Euro 15,49, pari al minimo ammesso ai sensi della Legge 1 dicembre 1981, n. 692; dal 1 gennaio 1990, dell'annuo canone di Euro 15,49, pari al minimo ammesso ai sensi del D.M. 20 luglio 1990; dal 1 gennaio 1994 del canone annuo di Euro 258,23, pari al minimo ammesso ai sensi della Legge 5 gennaio 1994, n. 36; dal 1 gennaio 1997 del canone annuo di Euro 264,68, dal 1 gennaio 1998 del canone annuo di Euro 269,45, dal 1 gennaio 1999 del canone annuo di Euro 273,49, pari ai minimi ammessi ai sensi dell'articolo 3 del D.M. 25 febbraio 1997, n. 90 e successivo D.M. 20 marzo 1998; dal 1 gennaio 2000 del canone annuo di Euro 276,77, dal 1 gennaio 2001 del canone annuo di Euro 281,48, dal 1 gennaio 2002 del canone annuo di Euro 284,86, pari ai minimi ammessi ai sensi dell'articolo 3 del D.M. 25 febbraio 1997, n. 90 e successivo D.M. 24 novembre 2000, fatto salvo ogni successivo adeguamento e conguaglio ai sensi della stessa normativa. (Omissis)

Il Dirigente del Settore: Dr. Giorgio Saracco

Estratto del Disciplinare n. 1127 di Rep. in data 13 maggio 2002

Art. 7 - Garanzie da osservarsi

Saranno a carico del concessionario l'esecuzione ed il mantenimento di tutte le opere necessarie, sia per attraversamenti di strade, canali, scoli, sia per le difese della proprietà e del buon regime delle acque, in dipendenza della concessione di derivazione ed in qualunque momento se ne manifestasse la necessità. Il Concessionario dichiara formalmente di tenere sollevata ed indenne l'Amministrazione concedente da ogni molestia e pretesa di danni da parte di terzi ritenutisi pregiudicati dalla presente concessione.

Biella, 9 marzo 2006

Il Responsabile del Servizio Risorse Idriche
Marco Pozzato

Provincia di Biella

Pratica n. 339 - Concessione di derivazione d'acqua dal torrente Cervo in Comune di Biella per uso Agricolo (irriguo) assentita al "Consorzio Irriguo Roggia Rivalta" con D.D. n. 3989 del 23-09-2003

Il Dirigente del Settore

(omissis)

determina

Di approvare il disciplinare di concessione sottoscritto in data 24 marzo 2003 dal Signor Giulio Mercandino, in qualità di Presidente pro tempore del "Consorzio Roggia Rivalta", relativo alla derivazione d'acqua in oggetto, costituente parte integrante della presente determinazione e conservato agli atti dell'Amministrazione Provinciale di Biella;

Di assentire ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera c) del R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775, salvo i diritti di terzi e nei limiti della disponibilità dell'acqua, al "Consorzio Roggia Rivalta" (omissis), il rinnovo della concessione di derivazione dal torrente Cervo, in località Chiavazza del Comune di Biella, di una quantità d'acqua pari a moduli continui 1,75 nel periodo 1° febbraio-30 settembre e moduli continui 0,30 nel periodo 1° ottobre-31 gennaio, per irrigare con obbligo di restituzione dei colli allo stesso torrente Cervo, ha 100.46.11 di terreni di cui ha 19.22.21 in Comune di Biella ed ha 81.23.90 in località Chiavazza;

Di accordare ai sensi dell'articolo 23, comma 7 del D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 152, come modificato ed integrato dall'articolo 7, comma 3, lettera e), del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 258, il rinnovo della concessione di che trattasi per anni quaranta, successivi e continui, decorrenti dal 1 febbraio 2002, subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare e previo pagamento anticipato e decorrente dal 1 febbraio 2002 dell'annuo canone di Euro 35,08, in ragione di Euro 20,05 per ogni modulo d'acqua derivato ai sensi dell'articolo 3 del D.M. 25 febbraio 1997, n. 90 e successivo D.M. 24 novembre 2000 e dal 1 gennaio 2003 dell'annuo canone di Euro 35,57, in ragione di Euro 20,33 per ogni modulo d'acqua derivato ai sensi dell'articolo 3 del D.M. 25 febbraio 1997, n. 90 e successiva D.D. della Regione Piemonte 17 ottobre 2002, n. 430, fatto salvo ogni successivo adeguamento e conguaglio ai sensi della stessa normativa. (Omissis).

Il Dirigente del Settore: Dr. Giorgio Saracco

Estratto del Disciplinare n. 1207 di Rep. in data 24 marzo 2003

Art. 7 - Garanzie da osservarsi

Saranno a carico del concessionario l'esecuzione ed il mantenimento di tutte le opere necessarie, sia per attraversamenti di strade, canali, scoli e simili, sia per le difese della proprietà e del buon regime delle acque, in dipendenza della concessione di derivazione ed in qualunque momento se ne manifestasse la necessità. Il Concessionario dichiara formalmente di tenere sollevata ed indenne l'Amministrazione concedente da ogni molestia e pretesa di danni da parte di terzi ritenutisi pregiudicati dalla presente concessione.

Biella, 9 marzo 2006

Il Responsabile del Servizio Risorse Idriche
Marco Pozzato

Provincia di Biella

D.P.G.R. n. 4/R/2001. Istanza in data 4 agosto 2000, del Sig. Trbaldo Togni Achille, di concessione preferenziale

di derivazione di l/sec massimi e medi 0,24 (zerovirgola-ventiquattro) d'acqua, per mezzo di n. 8 (otto) sorgenti ubicate nei Comuni di Portula e Coggiola, da adibire ad uso potabile. Assenso. P.P. Pray 8/Coggiola 7

Di approvare il disciplinare di concessione, sottoscritto in data 20 luglio 2004 dal Sig. Trbaldo Togni Achille, in qualità di Richiedente, relativo alla derivazione d'acqua in oggetto, costituente parte integrante della presente determinazione e conservato agli Atti dell'Amministrazione Provinciale di Biella.

Di assentire ai sensi del D.P.G.R. 5 marzo 2001, n. 4/R, nei limiti di disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti di terzi, al Sig. Trbaldo Togni Achille, omissis, la concessione preferenziale di derivazione di l/sec massimi e medi 0,24 d'acqua, per un totale di metri cubi annui 800, prelevati per mezzo di n. 8 sorgenti, ubicate nei Comuni di Pray e Coggiola, codificate con i codici univoci BI-S-00324, BI-S-00325, BI-S-00326, BI-S-00327, BI-S-00328, BI-S-00329, BI-S-00330 e BI-S-00331, da adibire ad uso potabile;

Di accordare la concessione di che trattasi, dalla data del 10 agosto 1999, rispondendo la stessa alle caratteristiche stabilite dal D.P.G.R. 5 marzo 2001, n. 4/R, e, secondo quanto disposto dall'articolo 24 del D.P.G.R. 29 luglio 2003, n. 10/R, per ulteriori anni 30 successivi e continui, decorrenti dalla data del provvedimento di concessione, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare e previo pagamento anticipato del corrispondente canone demaniale, in ragione del minimo previsto per l'uso potabile con portate medie superiori a 0,1 l/sec, ai sensi del D.P.G.R. 10 ottobre 2005, n. 6/R, fatto salvo ogni successivo adeguamento e conguaglio ai sensi della stessa normativa. Il canone annuo sarà sempre dovuto per anno solare e dovrà essere versato, nel periodo compreso tra il 1 gennaio e il 31 gennaio dell'anno di riferimento, anche se il concessionario non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte della derivazione, salvo il diritto di rinuncia.

Di stabilire che al termine della concessione in oggetto, il concessionario dovrà ai sensi dell'articolo 30 del D.P.G.R. 29 luglio 2003, n. 10/R, richiedere il rinnovo dell'utenza d'acqua di che trattasi entro un anno prima della data di naturale scadenza del relativo provvedimento.

Di stabilire altresì che saranno a carico del concessionario l'esecuzione ed il mantenimento di tutte le opere necessarie, sia per attraversamenti di strade, canali, scoli e simili, sia per le difese della proprietà e del buon regime della falda sotterranea in dipendenza della concessione di derivazione in qualunque momento se ne manifestasse la necessità. L'amministrazione concedente dovrà inoltre essere sollevata ed indenne da ogni molestia e pretesa di danni da parte di terzi ritenutisi pregiudicati dalla presente.

Di dare atto che avverso al presente provvedimento è ammesso ricorso, entro il termine di 60 giorni, innanzi al Tribunale Superiore delle Acque - Roma, oppure al Tribunale Regionale delle Acque - Torino, secondo le rispettive competenze.

Di notificare il presente provvedimento a raggiunta esecutività e registrazione, oltre che al concessionario richiedente, agli Organi, Enti ed Amministrazioni competenti in materia.

(omissis)

Biella, 9 marzo 2006

Il Responsabile del Servizio
Marco Pozzato

Provincia di Biella

D.P.G.R. n. 4/R/2001. Istanza in data 10 agosto 2000, della Ditta "Euronova S.r.l.", di concessione preferenziale di derivazione d'acqua per mezzo di un pozzo in falda superficiale, ubicato in località Candolei del Comune di Valdengo, da adibire ad uso civile. Assenso. P.P. Valdengo 3 - C.U.R. BI10342

Di approvare il disciplinare di concessione, sottoscritto in data 29 luglio 2004 dai Sigg.ri Rama Stefano e Lopez Rosanna, in qualità di Procuratori della Ditta "Euronova S.r.l.", relativo alla derivazione d'acqua in oggetto, costituente parte integrante della presente determinazione e conservato agli Atti dell'Amministrazione Provinciale di Biella.

Di assentire ai sensi del D.P.G.R. 5 marzo 2001, n. 4/R, nei limiti di disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti di terzi, alla Ditta "Euronova S.r.l.", omissis, la concessione preferenziale di derivazione di l/sec massimi 2 (due) da prelevare per mezzo di un pozzo in falda superficiale, ubicato in Comune di Valdengo, località Candolei, foglio di mappa n. 11, particella n. 117, da adibire ad uso civile (antincendio);

Di accordare la concessione di che trattasi, dalla data del 10 agosto 1999, rispondendo la stessa alle caratteristiche stabilite dal D.P.G.R. 5 marzo 2001, n. 4/R, e, secondo quanto disposto dall'articolo 24 del D.P.G.R. 29 luglio 2003, n. 10/R, per ulteriori anni 30 successivi e continui, decorrenti dalla data del provvedimento di concessione, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare e previo pagamento anticipato del corrispondente canone demaniale, in ragione del minimo previsto per l'uso civile, ai sensi del D.P.G.R. 10 ottobre 2005, n. 6/R, fatto salvo ogni successivo adeguamento e conguaglio ai sensi della stessa normativa. Il canone annuo sarà sempre dovuto per anno solare e dovrà essere versato, nel periodo compreso tra il 1 gennaio e il 31 gennaio dell'anno di riferimento, anche se il concessionario non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte della derivazione, salvo il diritto di rinuncia. Di stabilire che al termine della concessione in oggetto, il concessionario dovrà ai sensi dell'articolo 30 del D.P.G.R. 29 luglio 2003, n. 10/R, richiedere il rinnovo dell'utenza d'acqua di che trattasi entro un anno prima della data di naturale scadenza del relativo provvedimento.

Di riservarsi la facoltà di disporre prescrizioni o limitazioni, temporali o quantitative, qualora la derivazione d'acqua sia in contrasto con le previsioni del Piano di Tutela delle Acque, di cui al D.Lgs. 152/99 e s.m.i. e/o con l'utilizzo a scopo idropotabile, senza che ciò possa dare luogo a corresponsione di indennizzi da parte della Pubblica Amministrazione, fatta salva l'eventuale relativa riduzione del canone demaniale di concessione.

Di stabilire altresì che saranno a carico del concessionario l'esecuzione ed il mantenimento di tutte le opere necessarie, sia per attraversamenti di strade, canali, scoli e simili, sia per le difese della proprietà e del buon regime della falda sotterranea in dipendenza della concessione di derivazione in qualunque momento se ne manifestasse la necessità. L'amministrazione concedente dovrà inoltre essere sollevata ed indenne da ogni molestia e pretesa di danni da parte di terzi ritenutisi pregiudicati dalla presente.

Di dare atto che avverso al presente provvedimento è ammesso ricorso, entro il termine di 60 giorni, innanzi al Tribunale Superiore delle Acque - Roma, oppure al Tribunale Regionale delle Acque - Torino, secondo le rispettive competenze. Di notificare il presente provvedimento a raggiunta esecutività e registrazione, oltre che

al concessionario richiedente, agli Organi, Enti ed Amministrazioni competenti in materia.

(omissis)

Biella, 9 marzo 2006

Il Responsabile del Servizio
Marco Pozzato

Provincia di Biella

D.P.G.R. n. 4/R/2001. Istanza in data 2 agosto 2000, della Ditta "Lanificio Luigi Botto S.p.A.", di concessione preferenziale di derivazione d'acqua, per uso produzione di beni e servizi (usi connessi al processo produttivo) e civile, per mezzo di un pozzo in falda superficiale, ubicato in Comune di Valdengo. Assenso. P.P. Valdengo 5 - C.U.R. BI10373

Di approvare il disciplinare di concessione, sottoscritto in data 6 agosto 2004 dal Sig. Carrera Orilio, in qualità di Procuratore della Ditta "Lanificio Luigi Botto S.p.A.", relativo alla derivazione d'acqua in oggetto, costituente parte integrante della presente determinazione e conservato agli Atti dell'Amministrazione Provinciale di Biella.

Di assentire ai sensi del D.P.G.R. 5 marzo 2001, n. 4/R, nei limiti di disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti di terzi, alla Ditta "Lanificio Luigi Botto S.p.A.", omissis, la concessione preferenziale di derivazione di l/sec massimi 1,5 e medi 0,7 d'acqua, per un totale di metri cubi annui 22.000, dei quali 9.000 metri cubi da adibire ad uso civile e 13.000 metri cubi da adibire ad uso produzione di beni e servizi, prelevati per mezzo di un pozzo in falda superficiale, ubicato in Comune di Valdengo, foglio di mappa n. 12, particella n. 33;

Di accordare la concessione di che trattasi, dalla data del 10 agosto 1999, rispondendo la stessa alle caratteristiche stabilite dal D.P.G.R. 5 marzo 2001, n. 4/R, e, secondo quanto disposto dall'articolo 24 del D.P.G.R. 29 luglio 2003, n. 10/R, per ulteriori anni 15 successivi e continui, decorrenti dalla data del provvedimento di concessione, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare e previo pagamento anticipato del corrispondente canone demaniale, in ragione del minimo previsto per l'uso produzione di beni e servizi con portate medie comprese tra 0,08 l/sec e 1,00 l/sec e al minimo previsto per l'uso civile, ai sensi del D.P.G.R. 10 ottobre 2005, n. 6/R, fatto salvo ogni successivo adeguamento e conguaglio ai sensi della stessa normativa. Il canone annuo sarà sempre dovuto per anno solare e dovrà essere versato, nel periodo compreso tra il 1 gennaio e il 31 gennaio dell'anno di riferimento, anche se il concessionario non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte della derivazione, salvo il diritto di rinuncia.

Di stabilire che al termine della concessione in oggetto, il concessionario dovrà ai sensi dell'articolo 30 del D.P.G.R. 29 luglio 2003, n. 10/R, richiedere il rinnovo dell'utenza d'acqua di che trattasi entro un anno prima della data di naturale scadenza del relativo provvedimento.

Di stabilire altresì che saranno a carico del concessionario l'esecuzione ed il mantenimento di tutte le opere necessarie, sia per attraversamenti di strade, canali, scoli e simili, sia per le difese della proprietà e del buon regime della falda sotterranea in dipendenza della concessione di derivazione in qualunque momento se ne manifestasse la necessità. L'amministrazione concedente dovrà inoltre essere sollevata ed indenne da ogni molestia e

pretesa di danni da parte di terzi ritenutisi pregiudicati dalla presente.

Di dare atto che avverso al presente provvedimento è ammesso ricorso, entro il termine di 60 giorni, innanzi al Tribunale Superiore delle Acque - Roma, oppure al Tribunale Regionale delle Acque - Torino, secondo le rispettive competenze.

Di notificare il presente provvedimento a raggiunta esecutività e registrazione, oltre che al concessionario richiedente, agli Organi, Enti ed Amministrazioni competenti in materia.

(omissis)

Biella, 9 marzo 2006

Il Responsabile del Servizio
Marco Pozzato

Provincia di Biella

D.P.G.R. n. 4/R/2001. Istanza in data 20 luglio 2000, del Sig. Cavagnetto Angelo, di concessione preferenziale di derivazione d'acqua, per mezzo di un pozzo in falda superficiale, ubicato in Comune di Viverone, da adibire ad uso agricolo. Assenso. P.P. Viverone 3 - C.U.R. BI10290

Di approvare il disciplinare di concessione, sottoscritto in data 19 luglio 2004 dal Sig. Cavagnetto Angelo, in qualità di richiedente, relativo alla derivazione d'acqua in oggetto, costituente parte integrante della presente determinazione e conservato agli Atti dell'Amministrazione Provinciale di Biella.

Di assentire ai sensi del D.P.G.R. 5 marzo 2001, n. 4/R, nei limiti di disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti di terzi, al Sig. Cavagnetto Angelo, omissis, la concessione preferenziale di derivazione di l/sec massimi 0,022 e medi 0,012 d'acqua, per un totale di metri cubi annui 380, prelevati per mezzo di un pozzo in falda superficiale, ubicato in Comune di Viverone, in località Ronchetto, foglio di mappa n. 8, particella n. 111, da adibire ad uso agricolo;

Di accordare la concessione di che trattasi, dalla data del 10 agosto 1999, rispondendo la stessa alle caratteristiche stabilite dal D.P.G.R. 5 marzo 2001, n. 4/R, e, secondo quanto disposto dall'articolo 24 del D.P.G.R. 29 luglio 2003, n. 10/R, per ulteriori anni 40 successivi e continui, decorrenti dalla data del provvedimento di concessione, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare e previo pagamento anticipato del corrispondente canone demaniale, in ragione del minimo previsto per l'uso agricolo, ai sensi del D.P.G.R. 10 ottobre 2005, n. 6/R, fatto salvo ogni successivo adeguamento e congruaggio ai sensi della stessa normativa. Il canone annuo sarà sempre dovuto per anno solare e dovrà essere versato, nel periodo compreso tra il 1 gennaio e il 31 gennaio dell'anno di riferimento, anche se il concessionario non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte della derivazione, salvo il diritto di rinuncia.

Di stabilire che al termine della concessione in oggetto, il concessionario dovrà ai sensi dell'articolo 30 del D.P.G.R. 29 luglio 2003, n. 10/R, richiedere il rinnovo dell'utenza d'acqua di che trattasi entro un anno prima della data di naturale scadenza del relativo provvedimento.

Di stabilire altresì che saranno a carico del concessionario l'esecuzione ed il mantenimento di tutte le opere necessarie, sia per attraversamenti di strade, canali, scoli e simili, sia per le difese della proprietà e del buon regime della falda sotterranea in dipendenza della concessione di derivazione in qualunque momento se ne mani-

festasse la necessità. L'amministrazione concedente dovrà inoltre essere sollevata ed indenne da ogni molestia e pretesa di danni da parte di terzi ritenutisi pregiudicati dalla presente.

Di dare atto che avverso al presente provvedimento è ammesso ricorso, entro il termine di 60 giorni, innanzi al Tribunale Superiore delle Acque - Roma, oppure al Tribunale Regionale delle Acque - Torino, secondo le rispettive competenze.

Di notificare il presente provvedimento a raggiunta esecutività e registrazione, oltre che al concessionario richiedente, agli Organi, Enti ed Amministrazioni competenti in materia.

(omissis)

Il Responsabile del Servizio
Marco Pozzato

Provincia di Cuneo

Ordinanza n. 1490 del 14.2.2006

Il Dirigente

Vista la domanda in data 14.11.2005 dell'Azienda agricola Colombatto Giovanni Battista, con sede in Moretta Via Fornace n. 5, intesa ad ottenere l'autorizzazione alla ricerca e la concessione di derivazione d'acqua dal pozzo n. 5827 in Comune di Moretta per moduli massimi 0,35 e medi 0,058 ad uso agricolo (irriguo);

Visto il nulla osta dell'Autorità di Bacino del Fiume Po, rilasciato - ai sensi del D.L.vo 11.5.1999 n. 152 - con prot. n. 403/05/PU

Visto il T.U. delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici, approvato con R.D. 11.12.1933 n. 1775;

Vista la legge regionale 26.4.2000 n. 44 di conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15.3.1997, n. 59;

Visto il Regolamento regionale recante "Disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione di acqua pubblica (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)", emanato con D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R;

ordina

La presente Ordinanza sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ed affissa all'Albo Pretorio del Comune di Moretta, per la durata di quindici giorni consecutivi decorrenti dalla data di ricevimento della presente.

Per lo stesso periodo, la domanda e i relativi atti progettuali ad essa allegati saranno depositati presso il Settore Risorse idriche della Provincia di Cuneo, sito in Cuneo Corso Nizza n. 30, e presso la Segreteria del Comune di Moretta, a disposizione di chiunque intenda prenderne visione nelle ore d'ufficio.

Eventuali opposizioni e/o osservazioni potranno essere presentate per iscritto, non oltre venti giorni dall'inizio della suddetta pubblicazione, alla Provincia di Cuneo oppure al Comune di Moretta; potranno inoltre essere prodotte in sede di visita sopralluogo.

Copia della presente Ordinanza viene trasmessa:

All'Agenzia reg.le per la protezione ambientale - ARPA Cuneo

Al Comando R.F.C. Interregionale Nord Torino

Al Sindaco del Comune di Moretta 12033 Moretta

All'Azienda Agricola Colombatto Giovanni Battista Via Fornace n. 5 12033 Moretta

Il richiedente dovrà presenziare alla visita sopralluogo di cui all' art.11, 4° comma, lettera f) del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R, fissata per il giorno 3 Maggio 2006 alle ore 10, con ritrovo presso il municipio di Moretta; alla suddetta visita potrà intervenire chiunque ne abbia interesse.

Il Comune di Moretta restituirà alla Provincia di Cuneo - Settore Risorse idriche - la presente Ordinanza, munita del referto di pubblicazione, e la domanda con relativi atti progettuali, nonché le eventuali opposizioni e/o osservazioni pervenute entro venti giorni dall'inizio del periodo di pubblicazione.

I funzionari incaricati della visita sopralluogo sono autorizzati ad entrare nei fondi privati per le constatazioni di legge.

Ai sensi dell' art. 11, 4° comma, lettera c) del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R, si precisa che il procedimento amministrativo di cui alla presente Ordinanza è svolto dal Settore Risorse idriche Provincia di Cuneo; che il responsabile del procedimento è il sottoscritto e che il referente è il Sig. Giovanni Battista Meineri.

Cuneo, 14 febbraio 2006

Il Dirigente
Fabrizio Cavallo

Provincia di Cuneo

Ordinanza n. 1492 del 21.2.06

Il Dirigente

Vista la domanda in data 23.11.05 dell'Azienda Agricola Agù Mario Pietro con sede in Revello, intesa ad ottenere l'autorizzazione in sanatoria alla ricerca e la concessione di derivazione d'acqua dal pozzo n. 5829 in Comune di Revello per moduli massimi 0,05 ad uso agricolo (antibrina) e moduli massimi 0,05 e medi 0,0063 ad uso agricolo (irriguo);

Visto il nulla osta dell'Autorità di Bacino del Fiume Po, rilasciato - ai sensi del D.L.vo 11.5.1999 n. 152 - con prot. n. 403/05/PU.

Visto il T.U. delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici, approvato con R.D. 11.12.1933 n. 1775;

Vista la legge regionale 26.4.2000 n. 44 di conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15.3.1997, n. 59;

Visto il Regolamento regionale recante "Disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione di acqua pubblica (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)", emanato con D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R;

ordina

La presente Ordinanza sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ed affissa all'Albo Pretorio del Comune di Revello, per la durata di quindici giorni consecutivi decorrenti dalla data di ricevimento della presente.

Per lo stesso periodo, la domanda e i relativi atti progettuali ad essa allegati saranno depositati presso il Settore Risorse idriche della Provincia di Cuneo, sito in Cuneo Corso Nizza n. 30, e presso la Segreteria del Comune di Revello, a disposizione di chiunque intenda prenderne visione nelle ore d'ufficio.

Eventuali opposizioni e/o osservazioni potranno essere presentate per iscritto, non oltre venti giorni dall'inizio della suddetta pubblicazione, alla Provincia di Cuneo oppure al Comune di Revello; potranno inoltre essere prodotte in sede di visita sopralluogo.

Copia della presente Ordinanza viene trasmessa:

All'Agenzia reg.le per la protezione ambientale - ARPA Cuneo

Al Comando R. F. C. Interregionale Nord Torino

Al Sindaco del Comune di Revello 12036 Revello

All'Azienda Agricola Agù Mario Pietro Via Campagnole n. 16 12036 Revello

Il richiedente dovrà presenziare alla visita sopralluogo di cui all' art.11, 4° comma, lettera f) del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R, fissata per il giorno 25 Maggio 2006 alle ore 10, con ritrovo presso il municipio di Revello; alla suddetta visita potrà intervenire chiunque ne abbia interesse.

Il Comune di Revello restituirà alla Provincia di Cuneo - Settore Risorse idriche - la presente Ordinanza, munita del referto di pubblicazione, e la domanda con relativi atti progettuali, nonché le eventuali opposizioni e/o osservazioni pervenute entro venti giorni dall'inizio del periodo di pubblicazione.

I funzionari incaricati della visita sopralluogo sono autorizzati ad entrare nei fondi privati per le constatazioni di legge.

Ai sensi dell' art. 11, 4° comma, lettera c) del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R, si precisa che il procedimento amministrativo di cui alla presente Ordinanza è svolto dal Settore Risorse idriche Provincia di Cuneo; che il responsabile del procedimento è il sottoscritto e che il referente è il Sig. Giovanni Battista Meineri.

Cuneo, 21 febbraio 2006

Il Dirigente
Fabrizio Cavallo

Provincia di Cuneo

Determinazione n. 83 del 17 febbraio 2006 - Iscrizione all'albo regionale delle Cooperative Sociali - "Tea Società Cooperativa Sociale"

determina

- di iscrivere la Cooperativa Sociale "Tea Società Cooperativa Sociale", con sede in Marene (Cuneo), Via A. Marconi 163, - C.A.P. 12030, al nr. 49/A della Sezione Provinciale dell'Albo delle Cooperative Sociali - Sezione A (cooperative che gestiscono servizi socio sanitari ed educativi);

- di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri finanziari per l'Ente.

Il Responsabile del Centro di Costo
Giuseppe Viada

Provincia di Novara

Ordinanza relativa alla domanda in data 22/11/2005 dell'Azienda Agricola An Fed Agri S.r.l. per autorizzazione alla trivellazione di 1 pozzo e successiva derivazione d'acqua (lt/s. 5) dallo stesso in Comune di Novara, per uso Civile

Il Responsabile della Posizione Organizzativa

Vista la domanda in data 22/11/2005 dell'Azienda Azienda Agricola An Fed Agri S.r.l. corredata dal progetto a firma della Dott.ssa Geol. Petra Rogate, intesa ad ottenere l'autorizzazione alla realizzazione di 1 pozzo della profondità di mt. 27.00 in Comune di Novara nel terreno distinto in catasto al foglio di mappa n. 141 particella n. 90, nonché la successiva derivazione d'acqua (5 lt/s.) dallo stesso da utilizzarsi per uso Civile;

Considerato che l'Autorità di Bacino per il Po ha concesso il proprio assenso alla concessione in parola con nota n. 383 in data 23/01/2006;

Considerato che la Regione Piemonte, Direzione Pianificazione Attività Estrattive, ha concesso il proprio nulla osta con nota n. 1878 in data 13/02/2006;

Vista la Legge Reg.le 13.04.1994 n. 5 di subdelega alle Province delle funzioni amministrative relative alle utilizzazioni delle Acque Pubbliche;

Vista la Legge Reg.le 30.04.1996 n. 22 - Ricerca, uso e tutela delle acque sotterranee;

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 10/R datato 29/07/2003 di approvazione del Regolamento Regionale riportante la disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione di acqua pubblica (Legge Regionale 29 dicembre 2000 n. 61);

ordina

La domanda in data 22/11/2005 dell'Azienda Agricola An Fed Agri S.r.l. sarà depositata unitamente agli atti progettuali presso il 3° Settore - Ambiente - Ecologia - Energia - C.so Cavour n. 2 - Novara, per un periodo di giorni quindici consecutivi a decorrere dal 23/03/2006 a disposizione di chiunque intenda prenderne visione.

Copia della presente ordinanza sarà affissa per un periodo di giorni quindici consecutivi a decorrere dal 23/03/2006, all'Albo Pretorio del Comune di Novara e viene inviata agli Enti interessati per l'eventuale intervento alla visita sopralluogo.

Le eventuali opposizioni potranno essere presentate non oltre il termine di quindici giorni, come sopra fissato, alla Provincia di Novara - 3° Settore - C.so Cavour n. 2 - Novara, oppure alla Segreteria Comunale presso la quale viene affissa la presente ordinanza.

La visita locale di istruttoria (sopralluogo), di cui all'art. 14 del Regolamento Regionale approvato con D.P.G.R. n. 10/R in data 29/07/2003, alla quale potrà intervenire chiunque vi abbia interesse, è fissata per il giorno 11/04/2006 alle ore 10,30 con ritrovo all'Azienda Agricola An Fed Agri Srl sita presso la cascina Bella Gioia in frazione Lumellogno nel Comune di Novara

Il Responsabile della Posizione Organizzativa
Giuseppe Grappone

Provincia di Novara

Ordinanza relativa alla domanda in data 30/09/2005 della Ditta Isagro S.p.A. per autorizzazione alla trivellazione di 1 pozzo e successiva derivazione d'acqua (lt/s. 6) dallo stesso in Comune di Novara, per uso produzione di beni e servizi

Il Responsabile della Posizione Organizzativa

Vista la domanda in data 30/09/2005 della Ditta Isagro S.p.A. corredata dal progetto a firma Dott. Geol. Claudio Viviani, intesa ad ottenere l'autorizzazione alla realizzazione di 1 pozzo della profondità di mt. 51.00 in Comune di Novara nel terreno distinto in catasto al foglio di mappa n. 48 particella n. 838, nonché la successiva derivazione d'acqua (6 lt/s.) dallo stesso da utilizzarsi per uso produzione di beni e servizi;

Considerato che l'Autorità di Bacino per il Po ha concesso il proprio assenso alla concessione in parola con nota n. 6683 in data 15/11/2005;

Considerato che la Regione Piemonte, Direzione Pianificazione Attività Estrattive, ha concesso il proprio nulla osta con nota n. 1877 in data 13/02/2006;

Vista la Legge Reg.le 13.04.1994 n. 5 di subdelega alle Province delle funzioni amministrative relative alle utilizzazioni delle Acque Pubbliche;

Vista la Legge Reg.le 30.04.1996 n. 22 - Ricerca, uso e tutela delle acque sotterranee;

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 10/R datato 29/07/2003 di approvazione del Regolamento Regionale riportante la disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione di acqua pubblica (Legge Regionale 29 dicembre 2000 n. 61);

ordina

La domanda in data 30/09/2005 della Ditta Isagro S.p.A. sarà depositata unitamente agli atti progettuali presso il 3° Settore - Ambiente - Ecologia - Energia - C.so Cavour n. 2 - Novara, per un periodo di giorni quindici consecutivi a decorrere dal 23/03/2006 a disposizione di chiunque intenda prenderne visione.

Copia della presente ordinanza sarà affissa per un periodo di giorni quindici consecutivi a decorrere dal 23/03/2006, all'Albo Pretorio del Comune di Novara e viene inviata agli Enti interessati per l'eventuale intervento alla visita sopralluogo.

Le eventuali opposizioni potranno essere presentate non oltre il termine di quindici giorni, come sopra fissato, alla Provincia di Novara - 3° Settore - C.so Cavour n. 2 - Novara, oppure alla Segreteria Comunale presso la quale viene affissa la presente ordinanza.

La visita locale di istruttoria (sopralluogo), di cui all'art. 14 del Regolamento Regionale approvato con D.P.G.R. n. 10/R in data 29/07/2003, alla quale potrà intervenire chiunque vi abbia interesse, è fissata per il giorno 12/04/2006 alle ore 10,30 con ritrovo presso la ditta Isagro S.p.A sita in Via Fauser nel Comune di Novara.

Il Responsabile della Posizione Organizzativa
Giuseppe Grappone

Provincia di Torino - Servizio Gestione Risorse Idriche

Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 306-66839/2006 del 28/02/2006 - (Codice pratica: A/943)

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell'art. 23 del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R, dispone la pubblicazione dell'estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 306-66839/2006 del 28/02/2006 - (Codice pratica: A/943)

“Il Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche

(omissis)

determina

nei limiti della disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti dei terzi, di assentire il rilascio all'Azienda Agricola Ceppi Marcello con sede in Strada Airali, 63 - Chieri (TO), ai sensi dell'art. 35 del succitato D.P.G.R. 29 luglio 2003 n. 10/R - della licenza per l'attingimento d'acqua dal Rio Tepice in Comune di Chieri per uso agricolo. La licenza si intende accordata alle seguenti specifiche condizioni: 1) L'attingimento potrà essere saltuariamente effettuato, nei limiti strettamente indispensabili, a mezzo di n. 1 pompa azionata da trattrice, in modo che la portata istantanea non superi i 20 l/s e la portata media continua di acqua attinta non superi i 6 l/s, e che il prelievo medio annuo non superi i 300.000 mc, senza obbligo di restituzione delle colature; 2) L'acqua dovrà servire esclusivamente per uso irriguo dei ter-

reni siti nel Comune di Chieri distinti in Catasto dal Foglio n. 79 Particelle nn. 26, 112, 104 e 152 e dal Foglio n. 77 Particelle nn. 76, 78, 80, 82, 102, 31, 32 e 21 aventi la superficie complessiva di Ha 6.06.00; (...omissis...) 4) La licenza di attingimento é concessa per la durata di 365 (trecentosessantacinque) giorni, decorrenti dalla data del rilascio del presente provvedimento. Essa potrà essere rinnovata alla scadenza o anche revocata, prima della scadenza stessa, per motivi di pubblico interesse o per incompatibilità con le utenze a valle legittimamente costituite; (...omissis...)"

Provincia del Verbano Cusio Ossola

Determinazione n. 815 del 14/12/2005

Il Dirigente

(omissis)

determina:

1. Di assentire alla ditta Albergo Belvedere S.n.c. (omissis), fatti salvi i diritti di terzi e nei limiti della disponibilità dell'acqua, la concessione in sanatoria di piccola derivazione d'acqua dal rio Emo, in Comune di Crodo, per una portata massima di l/s 50,00 ed una portata media di prelievo di l/s 28,00, per produrre sul salto di m 97,00 la potenza nominale media di kW 26,63. 2. Di approvare il disciplinare di concessione (R.I. n. 262 del 10/11/2005) relativo alla derivazione in oggetto, costituente parte integrante del presente atto. 3. Di definire la durata della concessione in anni 30 (trenta) successivi e continui decorrenti dal 01/01/1981, data di entrata in esercizio dell'impianto idroelettrico e di subordinare la stessa all'osservanza degli obblighi e delle condizioni contenuti nell'allegato disciplinare (omissis). Estratto del disciplinare di concessione R.I. n. 262 del 10/11/2005 (omissis) Art. 12 - Riserve e garanzie da osservarsi. Il titolare della derivazione terrà sollevata ed indenne l'autorità concedente da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose, nonché da ogni reclamo o azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Saranno eseguite e mantenute a carico del concessionario tutte le opere necessarie, sia per gli attraversamenti di strade, canali, scoli e simili, sia per le difese della proprietà e del buon regime del rio Emo in dipendenza della concessa derivazione. Il concessionario é tenuto all'esecuzione a sue spese delle variazioni che, a giudizio insindacabile della Pubblica Amministrazione, le circostanze sopravvenute rendano necessarie nelle opere relative alla concessione per la salvaguardia dell'ambiente naturale, dell'alveo o bacino, della navigazione, dei canali, delle strade ed altri beni laterali, nonché dei diritti acquisiti dai terzi in tempo anteriore alla concessione. Il concessionario assume tutte le spese dipendenti dalla concessione (omissis).

Verbania, 13 marzo 2006

Il Dirigente
Mauro Proverbio

Provincia del Verbano Cusio Ossola

Determinazione n. 840 del 27/12/2005

Il Dirigente

(omissis)

determina

1. Di assentire al sig. Cappelli Anacleto (omissis), fatti salvi i diritti di terzi e nei limiti della disponibilità dell'acqua, la concessione di piccola derivazione d'acqua dal rio Della Valle e dallo sfioro del bacino dell'acquedotto comunale, in Comune di Calasca Castiglione, per una portata massima complessiva di l/s 9,00 ed una portata media di prelievo complessiva pari a l/s 6,25, per produrre sul salto di m 81,43 la potenza media nominale di kW 4,99. 2. Di approvare il disciplinare di concessione (R.I. n. 272 del 28/11/2005) relativo alla derivazione in oggetto, costituente parte integrante del presente atto. 3. Di accordare la concessione sino al 16/07/2020, data di scadenza della concessione oggetto della D.G.R. n. 41-39113 del 17/07/1990 e di subordinare la stessa all'osservanza degli obblighi e delle condizioni contenuti nell'allegato disciplinare (omissis). Estratto del disciplinare di concessione R.I. n. 272 del 28/11/2005 (omissis) Art. 13 - Riserve e garanzie da osservarsi. Il titolare della derivazione terrà sollevata ed indenne l'autorità concedente da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose, nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Saranno eseguite e mantenute a carico del concessionario tutte le opere necessarie, sia per gli attraversamenti di strade, canali, scoli e simili, sia per le difese della proprietà e del buon regime del rio Della Valle in dipendenza della concessa derivazione. Il concessionario é tenuto all'esecuzione a sue spese delle variazioni che, a giudizio insindacabile della Pubblica Amministrazione, le circostanze sopravvenute rendano necessarie nelle opere relative alla concessione per la salvaguardia dell'ambiente naturale, dell'alveo o bacino, della navigazione, dei canali, delle strade ed altri beni laterali, nonché dei diritti acquisiti dai terzi in tempo anteriore alla concessione. Il concessionario assume tutte le spese dipendenti dalla concessione (omissis).

Verbania, 13 marzo 2006

Il Dirigente
Mauro Proverbio

Provincia di Vercelli

Concessione di derivazione d'acqua da falda sotterranea in comune di Crescentino assentita alla ditta Dana Italia S.p.A. Pratica n. 1090. Determinazione del Dirigente n. 512 del 1/02/2006

Il Dirigente Responsabile

(omissis)

determina

1) Di approvare il disciplinare di concessione, sottoscritto in data 05.12.2005, relativo alla derivazione d'acqua in oggetto, costituente parte integrante della Determinazione e conservato agli atti dell'Amministrazione Provinciale di Vercelli.

2) Di assentire, salvo i diritti di terzi e nei limiti di disponibilità dell'acqua, alla ditta Dana Italia S.p.A., con sede legale in località Linfano del Comune di Arco (TN) e unità operativa in Via Torino, 10 del Comune di Crescentino (omissis), la concessione preferenziale di derivazione da falda sotterranea, a mezzo di un pozzo, in Comune di Crescentino, di lt/sec 34,16 massimi d'acqua corrispondenti ad un volume annuo di metri cubi 47.520 da utilizzare per produzione beni e servizi (industriale);

Di accordare la concessione di che trattasi per anni quindici successivi e continui decorrenti dalla data del presente provvedimento, subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare e previo

pagamento anticipato del canone annuo di legge, aggiornato con le modalità e secondo la periodicità definite dalla Regione Piemonte;

4) Di stabilire che il canone relativo alla suddetta concessione dovrà essere versato ogni anno anticipatamente o sul c/c postale n. 22208128, intestato a "Tesoreria della Regione Piemonte - P.zza Castello, 165 - Torino, oppure mediante bonifico bancario sul c/c postale n. 22208128, intestato a "Tesoreria della Regione Piemonte - P.zza Castello, 165 - 10122 Torino", codice ABI 07601, codice CAB 01000 con la causale "Canone per l'uso delle acque pubbliche";

5) Di stabilire inoltre che saranno a carico del concessionario tutte le spese dipendenti dalla concessione nonché quelle per le variazioni che, a giudizio insindacabile della pubblica amministrazione, le circostanze sopravvenute rendano necessarie nelle opere relative alla concessione per la salvaguardia dell'ambiente naturale, dell'alveo o bacino, della navigazione, dei canali, delle strade ed altri beni laterali, nonché dei diritti acquisiti dai terzi in tempo anteriore alla concessione.

Il concessionario dovrà inoltre agevolare tutte le verifiche ed ispezioni che l'autorità concedente ritenga di eseguire nell'interesse pubblico.

Eventuali ricorsi alla presente determinazione andranno proposti al Tribunale competente e notificati, entro il termine di sessanta giorni dalla data della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione, sia al concessionario che all'Amministrazione concedente.

Estratto del Disciplinare n. 12 del 28/02/2006

Art. 7 - Condizioni particolari cui è soggetta la derivazione

(omissis)

Il titolare della derivazione terra' sollevata ed indenne l'Autorità concedente da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose, nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Egli è tenuto a consentire l'accesso da parte di personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure e a non ostacolare l'installazione di eventuali dispositivi che l'Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda.

Il Responsabile del Servizio
Salvatore Zaccuri

Provincia di Vercelli

Concessione di derivazione d'acqua da falda sotterranea in Comune di Vocca assentita alla Ditta Igloo Sas con Determinazione del Dirigente n. 513 del 01.02.2006. Pratica n. 1338

Il Dirigente Responsabile

(omissis)

determina

1) Di approvare il disciplinare di concessione, sottoscritto in data 07.11.2005, relativo alla derivazione d'acqua in oggetto, costituente parte integrante della Determinazione e conservato agli atti dell'Amministrazione Provinciale di Vercelli.

2) Di assentire, salvo i diritti di terzi e nei limiti di disponibilità dell'acqua, alla ditta Igloo sas, con sede in località Balangera, 26 del Comune di Varallo (omissis), la concessione preferenziale di derivazione da falda sotterranea, a mezzo di un pozzo in Comune di Vocca, di

lt/sec 0,33 massimi corrispondenti a un volume annuo di mc. 60 d'acqua da utilizzare per consumo umano;

3) Di accordare la concessione di che trattasi per anni trenta successivi e continui decorrenti dalla data del presente provvedimento, subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare e previo pagamento anticipato del canone annuo di legge, aggiornato con le modalità e secondo la periodicità definite dalla Regione Piemonte;

4) Di stabilire che il canone relativo alla suddetta concessione dovrà essere versato ogni anno anticipatamente o sul c/c postale n. 22208128, intestato a "Tesoreria della Regione Piemonte - P.zza Castello, 165 - Torino, oppure mediante bonifico bancario sul c/c postale n. 22208128, intestato a "Tesoreria della Regione Piemonte - P.zza Castello, 165 - 10122 Torino", codice ABI 07601, codice CAB 01000 con la causale "Canone per l'uso delle acque pubbliche";

5) Di stabilire inoltre che saranno a carico del concessionario tutte le spese dipendenti dalla concessione nonché quelle per le variazioni che, a giudizio insindacabile della pubblica amministrazione, le circostanze sopravvenute rendano necessarie nelle opere relative alla concessione per la salvaguardia dell'ambiente naturale, dell'alveo o bacino, della navigazione, dei canali, delle strade ed altri beni laterali, nonché dei diritti acquisiti dai terzi in tempo anteriore alla concessione.

Il concessionario dovrà inoltre agevolare tutte le verifiche ed ispezioni che l'autorità concedente ritenga di eseguire nell'interesse pubblico.

Eventuali ricorsi alla presente determinazione andranno proposti al Tribunale competente e notificati, entro il termine di sessanta giorni dalla data della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione, sia al concessionario che all'Amministrazione concedente.

Firmato: Il Responsabile del Settore (Ing. Giorgetta J. Liardo)

Estratto del disciplinare n. 11 del 28/02/2006

Art. 7 - Condizioni particolari cui è soggetta la derivazione

(omissis)

Il titolare della derivazione terra' sollevata ed indenne l'Autorità concedente da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose, nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Egli è tenuto a consentire l'accesso da parte di personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure e a non ostacolare l'installazione di eventuali dispositivi che l'Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda.

Il Responsabile del Servizio
Salvatore Zaccuri

Provincia di Vercelli

Concessione preferenziale di derivazione d'acqua da falda sotterranea in comune di Borgosesia assentita alla ditta Trialom snc. Pratica n. 1065. Determinazione del Dirigente n. 514 del 1/02/2006

Il Dirigente Responsabile

(omissis)

determina

1) Di approvare il disciplinare di concessione, sottoscritto in data 02.12.2005, relativo alla derivazione d'acqua in oggetto, costituente parte integrante della Deter-

minazione e conservato agli atti dell'Amministrazione Provinciale di Vercelli.

2) Di assentire, salvo i diritti di terzi e nei limiti di disponibilità dell'acqua, alla ditta Trialom snc, con sede legale in Viale Varallo, 159 del Comune di Borgosesia (omissis), la concessione preferenziale di derivazione da falda sotterranea, a mezzo di un pozzo, in Comune di Borgosesia, di lt/sec 6 massimi d'acqua corrispondenti ad un volume annuo di metri cubi 15.000 da utilizzare per uso civile (igienico);

Di accordare la concessione di che trattasi per anni trenta successivi e continui decorrenti dalla data del presente provvedimento, subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare e previo pagamento anticipato del canone annuo di legge, aggiornato con le modalità e secondo la periodicità definite dalla Regione Piemonte;

4) Di stabilire che il canone relativo alla suddetta concessione dovrà essere versato ogni anno anticipatamente o sul c/c postale n. 22208128, intestato a "Tesoreria della Regione Piemonte - P.zza Castello, 165 - Torino, oppure mediante bonifico bancario sul c/c postale n. 22208128, intestato a "Tesoreria della Regione Piemonte - P.zza Castello, 165 - 10122 Torino", codice ABI 07601, codice CAB 01000 con la causale "Canone per l'uso delle acque pubbliche";

5) Di stabilire inoltre che saranno a carico del concessionario tutte le spese dipendenti dalla concessione nonché quelle per le variazioni che, a giudizio insindacabile della pubblica amministrazione, le circostanze sopravvenute rendano necessarie nelle opere relative alla concessione per la salvaguardia dell'ambiente naturale, dell'alveo o bacino, della navigazione, dei canali, delle strade ed altri beni laterali, nonché dei diritti acquisiti dai terzi in tempo anteriore alla concessione.

Il concessionario dovrà inoltre agevolare tutte le verifiche ed ispezioni che l'autorità concedente ritenga di eseguire nell'interesse pubblico.

Eventuali ricorsi alla presente determinazione andranno proposti al Tribunale competente e notificati, entro il termine di sessanta giorni dalla data della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione, sia al concessionario che all'Amministrazione concedente.

Estratto del Disciplinare n. 10 del 28/2/2006

Art. 7 - Condizioni particolari cui e' soggetta la derivazione

(omissis)

Il titolare della derivazione terra' sollevata ed indenne l'Autorità concedente da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose, nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Egli e' tenuto a consentire l'accesso da parte di personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure e a non ostacolare l'installazione di eventuali dispositivi che l'Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda.

Il Responsabile del Servizio
Salvatore Zaccuri

Regione Piemonte

Società SILTE S.p.A. - Utilizzo sedime demaniale del T. Corsaglia in Comune di S. Michele Mondovì per uso deposito industriale

Il Responsabile del Settore

Vista la richiesta del Sig. Togni Germano in qualità di Amministratore della Società SILTE S.p.A. con sede in San Michele Mondovì intesa ad ottenere la concessione per utilizzo di sedime demaniale del Torrente Corsaglia in comune di San Michele Mondovì per uso deposito industriale;

- Vista la L.R. n. 12/2004 e il Regolamento n. 14/R/2004;

dispone

che la domanda e gli elaborati tecnici siano affissi per la durata di quindici giorni consecutivi all'Albo Pretorio del Comune di S. Michele Mondovì a disposizione di chiunque voglia prenderne visione o possa vantare interesse all'oggetto della concessione.

Eventuali osservazioni ed opposizioni o domande concorrenti dovranno pervenire al Settore Decentrato Opere Pubbliche di Cuneo nel termine di trenta giorni decorrenti dalla data di scadenza della pubblicazione del presente avviso.

Decorsi i termini di cui sopra senza che sia pervenuta alcuna osservazione, opposizione o domanda concorrente, la concessione, previo pagamento degli oneri demaniali relativi, sarà assentita a favore della Società SILTE S.p.A.

Cuneo, 13 marzo 2006

Il Responsabile del Settore
Carlo Giraud

Regione Piemonte - Settore Decentrato Opere Pubbliche e Difesa Assetto Idrogeologico di Torino

R.D. n. 523/1904, D.Lgs. 275/1993, D.Lgs. 112/1998, L.R. 44/2000 e s.m.i. D.G.R. n. 44-5084 del 14/01/2002 e D.G.R. n. 1-7321 del 08/10/2002. Domanda di estrazione di materiali litoidi d'alveo del torrente Stura, in territorio del Comune di Chialamberto, per mc. 1498, 08

Vista la D.G.R. n. 44-5084 del 14/01/2002 e s.m.i.

si rende noto

che la Ditta Cristoforo Enzo, con sede in Ala di Stura, (omissis), in data 16/02/2006, ha presentato a questo Settore domanda, con uniti elaborati tecnici, per l'estrazione e l'acquisizione di materiali litoidi d'alveo del Torrente Stura, in territorio del Comune di Chialamberto (TO), per mc. 1498,08.

Gli elaborati tecnici relativi all'operazione prevista, nel limite dei volumi suddetti, sono depositati presso la Regione Piemonte, Settore Decentrato Opere Pubbliche e Difesa Assetto Idrogeologico di Torino - via Belfiore n. 23 - Torino.

Chiunque ne abbia interesse può far pervenire, ai sensi e per gli effetti della D.G.R. n. 44-5804 del 14/01/2002, le proprie osservazioni a questo Settore, nel termine perentorio di quindici giorni dalla presente pubblicazione.

Il Dirigente del Settore
Andrea Tealdi

COMUNICAZIONI DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO

Provincia di Cuneo

Progetto di cava di calcare dolomitico sita in località Rospia del Comune di Bagnasco. Proponente: Calcestruzzi S.p.A., Via V. Camozzi 124, Bergamo. Comunicazione di avvenuto deposito degli elaborati ed avvio del procedimento inerente la Fase di Valutazione della procedura di V.I.A. ai sensi dell'art. 13, comma 1 della L.R. 14 dicembre 1998, n. 40 e s.m.i.

In data 27 Febbraio 2006 il Sig. Bonifacio Pietro, (omissis), in qualità di Direttore Zona Piemonte della Calcestruzzi S.p.A., con sede in Via V. Camozzi 124, Bergamo, ha depositato, ai sensi dell'art. 12, comma 1 della L.R. 40/98, presso la Provincia di Cuneo, istanza di pronuncia di compatibilità ambientale e relativi allegati del progetto di cava di calcare dolomitico sita in località Rospia del Comune di Bagnasco (prot. generale di ricevimento n. 10363 in data 24.02.2006; pervenuto all'Ufficio Deposito Progetti in data 27.02.2006 con n. ord. 07/VAL/2006).

Il proponente ha dato avviso dell'avvenuto deposito degli elaborati sul quotidiano "La Stampa", pubblicato in data 21.02.2006.

La documentazione presentata è a disposizione per la consultazione da parte del pubblico presso l'Ufficio Deposito Progetti della Provincia - Corso Nizza 30, 12100 Cuneo - dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 12.30, per 45 giorni a partire dalla data di avvenuto deposito degli elaborati e cioè dal 27.02.2006.

Eventuali osservazioni, informazioni e contributi tecnico scientifici dovranno essere presentati in forma scritta all'Ufficio Deposito Progetti nel termine di 45 giorni decorrenti dalla data di avvenuto deposito degli elaborati - e cioè entro il 12 Aprile 2006 - e rimarranno a disposizione per la consultazione da parte del pubblico sino al termine del procedimento.

La conclusione del procedimento inerente la Fase di Valutazione è stabilita entro 150 giorni dalla data di avvenuto deposito degli elaborati e cioè in data 26.07.2006, fatto salvo quanto previsto all'art. 12, comma 6 e all'art. 14, comma 5, della L.R. 40/98 e s.m.i..

Ai sensi dell'art.12, comma 7, L.R. 40/98 e s.m.i., qualora il giudizio di compatibilità ambientale non sia espresso nei termini fissati, la Società proponente potrà segnalare l'inerzia alla Regione Piemonte che inviterà questa Provincia ad emanare il provvedimento nel termine di trenta giorni.

Decorso inutilmente tale termine, la Regione stessa agirà in via sostitutiva nel termine di sessanta giorni.

Ai sensi dell'art. 4 e seguenti della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., il responsabile del procedimento designato è il Dott. Ing. Fabrizio Cavallo, Dirigente del Settore Risorse Idriche ed Energetiche; il funzionario al quale rivolgersi per informazioni sullo stato della pratica è la Dott.ssa Francesca Solerio, tel. 0171-445200, responsabile dell'Ufficio Deposito Progetti.

Avverso il provvedimento finale è possibile per chiunque vi abbia interesse esperire ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte entro 60 giorni dalla piena conoscenza dell'atto.

Il Dirigente del Settore Risorse Idriche
Fabrizio Cavallo

Provincia di Cuneo

Progetto di centralina idroelettrica in località "Pilone Dinda" - fraz. Chiappera Comune di Acceglio (CN). Proponente: SI.VAL-MA s.a.s. Società Idroelettrica Val Maira - P.zza Papa Giovanni XXIII n. 13 - Dronero. Comunicazione di avvenuto deposito degli elaborati ed avvio del procedimento inerente la Fase di Valutazione della procedura di V.I.A. ai sensi dell'art. 13, comma 1 della L.R. 14 dicembre 1998, n. 40 e s.m.i.

In data 27 Febbraio 2006 la Sig.ra Savio Elda, (omissis), in qualità di legale rappresentante della SI.VAL-MA S.a.s. Società Idroelettrica Val Maira - P.zza Papa Giovanni XXIII n. 13 - Dronero, ha depositato, ai sensi dell'art. 12, comma 1 della L.R. 40/98, presso la Provincia di Cuneo, istanza di Pronuncia di compatibilità ambientale e relativi allegati del progetto, di centralina idroelettrica in località "Pilone Dinda" - fraz. Chiappera Comune di Acceglio (prot. generale di ricevimento n. 10150 in data 23.02.2006; pervenuto all'Ufficio Deposito Progetti in data 27.02.2006 con n. ord. 08/VAL/2006).

Il proponente ha dato avviso dell'avvenuto deposito degli elaborati sul quotidiano "Il Giornale" pubblicato in data 19.02.2006.

La documentazione presentata è a disposizione per la consultazione da parte del pubblico presso l'Ufficio Deposito Progetti della Provincia - Corso Nizza 30, 12100 Cuneo - dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 12.30, per 45 giorni a partire dalla data di avvenuto deposito degli elaborati e cioè dal 27.02.2006.

Eventuali osservazioni, informazioni e contributi tecnico scientifici dovranno essere presentati in forma scritta all'Ufficio Deposito Progetti nel termine di 45 giorni decorrenti dalla data di avvenuto deposito degli elaborati - e cioè entro il 12 aprile 2006 - e rimarranno a disposizione per la consultazione da parte del pubblico sino al termine del procedimento.

La conclusione del procedimento inerente la Fase di Valutazione è stabilita entro 150 giorni dalla data di avvenuto deposito degli elaborati e cioè in data 26.07.2006, fatto salvo quanto previsto all'art. 12, comma 6 e all'art. 14, comma 5, della L.R. 40/98 e s.m.i..

Ai sensi dell'art.12, comma 7, L.R. 40/98 e s.m.i., qualora il giudizio di compatibilità ambientale non sia espresso nei termini fissati, la Società proponente potrà segnalare l'inerzia alla Regione Piemonte che inviterà questa Provincia ad emanare il provvedimento nel termine di trenta giorni.

Decorso inutilmente tale termine, la Regione stessa agirà in via sostitutiva nel termine di sessanta giorni.

Ai sensi dell'art. 4 e seguenti della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., il responsabile del procedimento designato è il Dott. Ing. Fabrizio Cavallo, Dirigente del Settore Risorse Idriche ed Energetiche; il funzionario al quale rivolgersi per informazioni sullo stato della pratica è la Dott.ssa Francesca Solerio, tel. 0171-445200, responsabile dell'Ufficio Deposito Progetti.

Avverso il provvedimento finale è possibile per chiunque vi abbia interesse esperire ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte entro 60 giorni dalla piena conoscenza dell'atto.

Il Dirigente del Settore Risorse Idriche
Fabrizio Cavallo

Provincia di Torino

Nuova Centrale Idroelettrica nel parco Mario Carrara nel Comune di Torino. Proponente: Energetica s.r.l. Ca-

selette. Comunicazione di avvenuto deposito degli elaborati e avvio dei procedimenti inerenti la Fase di Verifica della procedura di V.I.A. ai sensi dell'art. 10 comma 2 della legge regionale 14 dicembre 1998 n. 40 e s.m.i.

La ditta Energetica s.r.l, con sede legale in via Alpi-gnano n. 155 10040 Caselette, ha depositato presso l'Ufficio di Deposito - Sportello Ambiente- della Provincia di Torino, via Valeggio n. 5, 10128 Torino, ai sensi dell'art. 10 comma 2, L.R. n. 40/98 e s.m.i., copia degli elaborati relativi alla Nuova Centrale Idroelettrica nel parco Mario Carrara nel Comune di Torino, rientrante nella categoria progettuale n. 41 dell'Allegato B2.

La documentazione presentata e' a disposizione per la consultazione da parte del pubblico presso lo Sportello Ambiente (lun/ven 9-12 mer 15-19), per 30 giorni a partire dalla data di pubblicazione del presente comunicato.

La conclusione del procedimento inerente la Fase di Verifica e' stabilita entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente comunicato; trascorso il termine suddetto in assenza di pronuncia della Autorita' Competente, i progetti sono da ritenersi escluso dalla Fase di Valutazione.

Eventuali osservazioni, informazioni e contributi tecnico - scientifici dovranno essere depositati all'Ufficio di Deposito - Sportello Ambiente - nel termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente comunicato e rimarranno a disposizione per la consultazione da parte del pubblico fino al termine del procedimento.

Ai sensi dell'art. 4 e seguenti della legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i. il responsabile del procedimento e' il Dott. Massimo Dragonero del Servizio V.I.A., tel. 011/861.3825, fax 011/861.4930.

Il Dirigente del servizio V.I.A.
Paola Molina

Regione Piemonte - Settore Programmazione e Interventi Sui Settori Commerciali

Centro Commerciale Sequenziale in area Cp1 nel Comune di Moncalieri (TO). - Comunicazione di avvenuto deposito degli elaborati e avvio del procedimento inerente la Fase di verifica della procedura di VIA ai sensi dell'art. 10, comma 2 della legge regionale 14 dicembre 1998, n. 40

In data 14.02.2006 la Società Gaia 3000 s.r.l., con sede in Galleria San Federico, 59 - Torino, ha depositato presso l'Ufficio di deposito progetti regionale di Via Principe Amedeo, n. 17 - Torino, ai sensi dell'art. 10 comma 2 della L.R. 40/1998, copia degli elaborati relativi al progetto "Realizzazione di Centro Commerciale Sequenziale in Area Cp1 come individuata dal P.R.G.C. vigente, all'interno della porzione di territorio definita Aree a destinazione produttiva e terziaria parzialmente edificate" localizzato nel Comune di Moncalieri (TO), allegati alla domanda di avvio della Fase di verifica della procedura di VIA, presentata al Nucleo centrale dell'Organo tecnico regionale (prot. di ricevimento n. 1309 in data 30.01.2006) ai sensi dell'art. 10, comma 1 della legge regionale 14 dicembre 1998, n. 40.

La documentazione presentata e' a disposizione per la consultazione da parte del pubblico presso l'Ufficio di deposito (con orario di apertura 9.30 (12.00), per trenta giorni a partire dalla data di pubblicazione del presente comunicato.

La conclusione del procedimento inerente la Fase di verifica e' stabilita entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente comunicato; trascorso il termine sud-

detto in assenza di pronuncia dell'Autorità competente, il progetto e' da ritenersi escluso dalla Fase di valutazione.

Eventuali osservazioni, informazioni e contributi tecnico scientifici dovranno essere presentate all'Ufficio di Deposito nel termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente comunicato e rimarranno a disposizione per la consultazione da parte del pubblico fino al termine del procedimento.

Ai sensi dell'articolo 4 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 il responsabile del procedimento designato e' l'arch. Patrizia Vernoni - Tel. 011.432.3512.

Avverso il provvedimento finale e' possibile per chiunque vi abbia interesse esperire ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro il termine di 60 giorni a decorrere dalla pubblicazione dell'atto sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Il Responsabile del Settore
Patrizia Vernoni

Regione Piemonte - Settore Decentrato Opere Pubbliche e Difesa Assetto Idrogeologico - Cuneo

Comune di Frabosa Sottana - Realizzazione difesa spondale in loc. Bergamino (Torrente Maudagna) nel Comune di Frabosa Sottana

Oggetto del procedimento: Comune di Frabosa Sottana - realizzazione difesa spondale in Località Bergamino (Torrente Maudagna) nel Comune di Frabosa Sottana;

Data di avvio: 08/03/2006 prot. n. 12155.

Responsabile del procedimento

Direzione: Opere Pubbliche

Settore: Settore Decentrato Opere Pubbliche e Difesa Assetto Idrogeologico Cuneo - Corso Kennedy n. 7 bis

Nominativo: Dott. Ing. Carlo Giraudo

Termine entro il quale il richiedente può presentare memorie scritte: 15 gg

Ufficio per la visione degli atti del procedimento: Direzione OO.PP.

Settore Decentrato Opere Pubbliche e Difesa Assetto Idrogeologico

Per informazioni sul procedimento:

Nome: Alfio

Cognome: Ing. Rivero

Telefono: 0171/321911 e-mail: alfio.rivero@regione.piemonte.it

Data di conclusione del procedimento: 90 gg

Organo competente all'adozione del provvedimento finale:

Settore Decentrato Cuneo - Corso Kennedy n. 7 bis

In caso di silenzio da parte dell'amministrazione e' ammesso ricorso al T.A.R. nei modi e nei tempi previsti dalla legge.

Il Responsabile del Settore
Carlo Giraudo

Regione Piemonte - Settore Decentrato Opere Pubbliche e Difesa Assetto Idrogeologico - Cuneo

Comune di Boves - Consolidamento difesa spondale torrente Colla lato strada loc. Tetto Metre nel Comune di Boves

Oggetto del procedimento: Comune di Boves - consolidamento difesa spondale Torrente Colla lato strada Località Tetto Metre nel Comune di Boves;

Data di avvio: 08/03/2006 prot. n. 12149.

Responsabile del procedimento

Direzione: Opere Pubbliche

Settore: Settore Decentrato Opere Pubbliche e Difesa Assetto Idrogeologico Cuneo - Corso Kennedy n. 7 bis

Nominativo: Dott. Ing. Carlo Giraudo

Termine entro il quale il richiedente può presentare memorie scritte: 15 gg

Ufficio per la visione degli atti del procedimento: Direzione OO.PP.

Settore Decentrato Opere Pubbliche e Difesa Assetto Idrogeologico

Per informazioni sul procedimento:

Nome: Walter Cognome: Dott. Bessone

Telefono: 0171/321911 e-mail: walter.bessone@regione.piemonte.it

Data di conclusione del procedimento: 90 gg

Organo competente all'adozione del provvedimento finale:

Settore Decentrato Cuneo - Corso Kennedy n. 7 bis

In caso di silenzio da parte dell'amministrazione è ammesso ricorso al T.A.R. nei modi e nei tempi previsti dalla legge.

Il Responsabile del Settore
Carlo Giraudo

Regione Piemonte Settore Decentrato Opere Pubbliche e Difesa Assetto Idrogeologico - Cuneo

Comune di Peveragno - Sistemazione idraulica ed idrogeologica del T. Josina in loc. Madonna dei Boschi III lotto funzionale del rio Gironda in loc. Ballerina

Oggetto del procedimento: Comune di Peveragno - Sistemazione idraulica ed idrogeologica del T. Josina in loc. Madonna dei Boschi III lotto funzionale del rio Gironda in loc. Ballerina.

Data di avvio: 07.03.2006 prot. n. 11925

Responsabile del Procedimento

Direzione: Opere Pubbliche

Settore: Settore Decentrato Opere Pubbliche e Difesa Assetto Idrogeologico Cuneo - Corso Kennedy n. 7 bis.

Nominativo: Dott. Ing. Carlo Giraudo

Termine entro il quale il richiedente può presentare memorie scritte: 15 gg

Ufficio per la visione degli atti del procedimento: Direzione OO.PP.

Settore Decentrato Opere Pubbliche e Difesa Assetto Idrogeologico - Cuneo

Per informazioni sul procedimento:

Nome: Antonio

Cognome: Ing. Rollo e-mail: antonio.rollo@regione.piemonte.it

Nome: Walter Cognome: Dott. Bessone e-mail: walter.bessone@regione.piemonte.it

Telefono: 0171/321911

Data di conclusione del procedimento: 90 gg.

Organo competente all'adozione del provvedimento finale:

Direzione OO.PP. Settore Decentrato Cuneo - Corso Kennedy n. 7 bis.

In caso di silenzio da parte dell'amministrazione è ammesso ricorso al T.A.R. nei modi e nei tempi previsti dalla legge.

Il Responsabile del Settore
Carlo Giraudo

Regione Piemonte Settore Decentrato Opere Pubbliche e Difesa Assetto Idrogeologico - Cuneo

Comunità Montana Valli "Gesso e Vermenagna" - Manutenzione idraulica sul reticolo minore nei Comuni di Entracque, Valdieri, Roaschia, Roccavione, Robilante, Vernante e Limone Piemonte

Oggetto del procedimento: Comunità Montana Valli "Gesso e Vermenagna" - manutenzione idraulica sul reticolo minore nei Comuni di Entracque, Valdieri, Roaschia, Roccavione, Robilante, Vernante e Limone Piemonte;

Data di avvio: 08/03/2006 prot. n. 12152.

Responsabile del procedimento

Direzione: Opere Pubbliche

Settore: Settore Decentrato Opere Pubbliche e Difesa Assetto Idrogeologico Cuneo - Corso Kennedy n. 7 bis

Nominativo: Dott. Ing. Carlo Giraudo

Termine entro il quale il richiedente può presentare memorie scritte: 15 gg

Ufficio per la visione degli atti del procedimento: Direzione OO.PP.

Settore Decentrato Opere Pubbliche e Difesa Assetto Idrogeologico

Per informazioni sul procedimento:

Nome: Nicolangelo

Cognome: Geom. Cuomo

Telefono: 0171/321911 e-mail: nicolangelo.cuomo@regione.piemonte.it

Data di conclusione del procedimento: 120 gg

Organo competente all'adozione del provvedimento finale:

Settore Decentrato Cuneo - Corso Kennedy n. 7 bis

In caso di silenzio da parte dell'amministrazione è ammesso ricorso al T.A.R. nei modi e nei tempi previsti dalla legge.

Il Responsabile del Settore
Carlo Giraudo

Regione Piemonte - Settore Decentrato OO.PP. e Difesa Assetto Idrogeologico - Cuneo

Progetto "Lavori di sistemazione idraulica in località Artesina - I° lotto - sul torrente Maudagna", da localizzarsi nel Comune di Frabosa Sottana (CN), presentato dal Comune di Frabosa Sottana - Tip. B1 13 - Pos. 3/ver/2006. Comunicazione di avvenuto deposito degli elaborati e avvio del procedimento inerente la Fase di verifica della procedura di VIA ai sensi dell'art. 10, comma 2 della Legge Regionale 14 dicembre 1998 n. 40

In data 20/01/2006 il Sindaco pro-tempore del Comune di Frabosa Sottana, Dott. Blengini Pietro, con sede in Frabosa Sottana (CN), via IV Novembre n. 12, ha depositato presso l'ufficio di deposito progetti regionale - Via Principe Amedeo n. 17 - 10123 Torino, ai sensi dell'articolo 10 comma 2 della L.R. 40/1998, copia degli elaborati relativi al progetto "Lavori di sistemazione idraulica in località Artesina - I° lotto - sul torrente Maudagna", da localizzarsi nel Comune di Frabosa Sottana (CN), presentato dal Comune di Frabosa Sottana - Tip. B1 13 - Pos. 3/ver/2006, allegati alla domanda di avvio della Fase di verifica della procedura di VIA, presentata al Nucleo centrale dell'Organo tecnico regionale ai sensi dell'art. 10, comma 1 della L.R. 40/1998.

La documentazione presentata è a disposizione per la consultazione da parte del pubblico presso l'ufficio di deposito progetti - Via Principe Amedeo, 17 - Torino

(con orario di apertura al pubblico: 9,00 - 12,30), per trenta giorni a partire dalla data di pubblicazione del presente comunicato.

La conclusione del procedimento inerente la Fase di verifica è stabilita entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente comunicato; trascorso il termine suddetto in assenza di pronuncia dell'Autorità competente, il progetto è da ritenersi escluso dalla Fase di valutazione.

Eventuali osservazioni, informazioni e contributi tecnico scientifici potranno essere presentate all'Ufficio di deposito nel termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente comunicato e rimarranno a disposizione per la consultazione da parte del pubblico fino al termine del procedimento.

Ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. il responsabile del procedimento designato è il Dott. Ing. Carlo Giraudo, Dirigente Responsabile del Settore Decentrato OO.PP. e Difesa Assetto Idrogeologico di Cuneo, telef. 0171 321911, e il funzionario al quale rivolgersi per informazioni sullo stato della pratica è il Dott. Ing. Alfio Rivero del Settore medesimo.

Avverso il provvedimento finale è ammesso ricorso al Tribunale amministrativo regionale entro il termine di sessanta giorni.

Il Responsabile del Settore
Carlo Giraudo

Regione Piemonte - Settore Decentrato OO.PP. e Difesa Assetto Idrogeologico di Cuneo

Progetto "Sistemazione e ripristino difese spondali sul Torrente Pesio in Frazione San Bartolomeo", localizzato nel Comune di Chiusa Pesio (CN), presentato dal Comune di Chiusa Pesio - Tip. B1 13 - Pos. 5/ver/2006. Comunicazione di avvenuto deposito degli elaborati e avvio del procedimento inerente la Fase di verifica della procedura di V.I.A. ai sensi dell'art. 10, comma 2 della Legge Regionale 14 dicembre 1998 n. 40

In data 26/01/2006 il Sindaco pro-tempore del Comune di Chiusa Pesio, Sig. Mucciarelli Riccardo, con sede in Chiusa Pesio (CN), Piazza Cavour n. 10, ha depositato presso l'ufficio di deposito progetti regionale - Via Principe Amedeo n. 17 - 10123 Torino, ai sensi dell'articolo 10 comma 2 della L.R. 40/1998, copia degli elaborati relativi al progetto "Sistemazione e ripristino difese spondali in Frazione San Bartolomeo" sul Torrente Pesio, da localizzarsi nel Comune di Chiusa Pesio (CN), - Tip. B1 13 - Pos. 5/ver/2006, allegati alla domanda di avvio della Fase di verifica della procedura di V.I.A., presentata al Nucleo centrale dell'Organo tecnico regionale ai sensi dell'art. 10, comma 1 della L.R. 40/1998.

La documentazione presentata è a disposizione per la consultazione da parte del pubblico presso l'ufficio di deposito progetti - Via Principe Amedeo, 17 - Torino (con orario di apertura al pubblico: 9,00 - 12,30), per trenta giorni a partire dalla data di pubblicazione del presente comunicato.

La conclusione del procedimento inerente la Fase di verifica è stabilita entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente comunicato; trascorso il termine suddetto in assenza di pronuncia dell'Autorità competente, il progetto è da ritenersi escluso dalla Fase di valutazione.

Eventuali osservazioni, informazioni e contributi tecnico scientifici potranno essere presentate all'Ufficio di deposito nel termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente comunicato e rimarranno a disposizione per la consultazione da parte del pubblico fino al termine del procedimento.

Ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. il responsabile del procedimento designato è il Dott. Ing. Carlo Giraudo, Dirigente Responsabile del Settore Decentrato OO.PP. e Difesa Assetto Idrogeologico di Cuneo, tel. 0171 321911, e il funzionario al quale rivolgersi per informazioni sullo stato della pratica è il Dott. Ing. Gianluca Comba del Settore medesimo.

Avverso il provvedimento finale è ammesso ricorso al Tribunale amministrativo regionale entro il termine di sessanta giorni.

Il Responsabile del Settore
Carlo Giraudo

Regione Piemonte - Settore Decentrato OO.PP. e Difesa Assetto Idrogeologico di Torino

Legge regionale 14 dicembre 1998, n. 40 - Domanda di avvio della Fase di verifica della procedura di VIA relativamente all' "Adeguamento idraulico del ponte sul Torrente Dora di Cesana al Km 72+470 della Linea Ferroviaria Torino-Modane" - Indicazione categoria progettuale Tip. B1 13 Pos. 2/ver/2006. Comunicazione di avvenuto deposito degli elaborati e avvio del procedimento inerente la Fase di verifica della procedura di VIA ai sensi dell'art. 10, comma 2 della legge regionale 14 dicembre 1998, n. 40

In data 13.01.2006 l'Ing. Lucio La Vella, in qualità di responsabile S.O. Tecnico di R.F.I. ha depositato presso l'Ufficio di deposito progetti regionale - Via Principe Amedeo, n. 17 - 10123 Torino, ai sensi dell'articolo 10 comma 2 della l.r. 40/1998, copia degli elaborati relativi all' "Adeguamento idraulico del ponte sul Torrente Dora di Cesana al Km 72+470 della Linea Ferroviaria Torino-Modane alla domanda di avvio della Fase di verifica della procedura di VIA, presentata al Nucleo centrale dell'Organo tecnico regionale ai sensi dell'art. 10, comma 1 della l.r. 40/1998.

La documentazione presentata è a disposizione per la consultazione da parte del pubblico presso l'Ufficio di deposito - Via Principe Amedeo 17- Torino dalle ore 9.30 alle 12.00 dal lunedì al venerdì, per trenta giorni a partire dalla data di pubblicazione del presente comunicato.

La conclusione del procedimento inerente la Fase di verifica è stabilita entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente comunicato; trascorso il termine suddetto in assenza di pronuncia dell'Autorità competente, il progetto è da ritenersi escluso dalla Fase di valutazione.

Eventuali osservazioni, informazioni e contributi tecnico scientifici potranno essere presentate all'Ufficio di deposito nel termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente comunicato e rimarranno a disposizione per la consultazione da parte del pubblico fino al termine del procedimento.

Ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, ed a seguito di Determinazione del Direttore Regionale alle Opere Pubbliche in data 16.01.2006 n. 249, il Responsabile del Procedimento designato è l'Arch. Andrea Tealdi mentre il Responsabile dell'istruttoria cui rivolgersi per ogni informazione sullo stato del procedimento di che trattasi è l'Ing. Riccardo Crivellari, nella sede di Via Belfiore 23- 10125 Torino dalle ore 9.30 alle ore 12.00 dal lunedì al venerdì ai seguenti recapiti telefonici: 011.432.4978, 011.432.3116.

Avverso il provvedimento finale è ammesso ricorso al Tribunale amministrativo regionale entro il termine di sessanta giorni.

Il Responsabile del Settore
Andrea Tealdi



Palazzo della Regione



**BOLLETTINO UFFICIALE
REGIONE PIEMONTE**

Direzione - Redazione

Piazza Castello 165, 10122 Torino - Tel. 011432 - 3299 / 4734 / 3994 / 4674 / 3559 - Fax 011432 4363
Sito internet: <http://www.regione.piemonte.it>
e-mail: bollettino.ufficiale@regione.piemonte.it

<i>Direttore</i> Laura Bertino	<i>Dirigente</i> Valeria Repaci
<i>Direttore responsabile</i> Roberto Moisio	<i>Redazione</i> Carmen Camicchi, Rosario Copia
<i>Abbonamenti</i> Daniela Romano	Roberto Falco, Sauro Paglini
<i>Coordinamento Immagine</i> Alessandra Fassio	Anna Rotondo, Fernanda Zamboni

Avviso

Si evidenzia agli Enti e ai soggetti, pubblici e privati, che inviano avvisi da pubblicare sul Bollettino Ufficiale la necessità che gli avvisi stessi siano redatti in conformità ai disposti del D.Lgs. 196/2003, con particolare riferimento alla disciplina dei dati sensibili.